

Assicurazione R.C. Auto



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Itas Mutua – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 100008

Prodotto: "Dimensione Auto"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto copre la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) e garanzie accessorie del veicolo.



Che cosa è assicurato?

ITAS Mutua indennizza l'assicurato e copre la sua responsabilità civile nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in polizza.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

L'acquisto di questa sezione è obbligatorio per il contraente

✓ **Garanzia Responsabilità civile auto (R.C.A.)**

La garanzia copre il risarcimento dovuto dall'assicurato, se civilmente responsabile come previsto dalla legge, per danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile:

- per danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo o naturale;
- dei trasportati per danni che questi possono involontariamente causare a terzi durante la circolazione;
- per fatto di figli minori per danni causati dalla circolazione del veicolo guidato da figli minori all'insaputa del proprietario/contraente del veicolo assicurato;
- dell'istruttore per autovetture adibite a scuola guida, **tranne che** durante l'esame dell'allievo;
- per danni a cose di terzi trasportati su taxi, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus, su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.

✓ **Assistenza psicologica vittime della strada**

ITAS Mutua, tramite Fondazione ANIA, fornisce un supporto psicologico gratuito alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari, al fine di elaborare il trauma provocato da un incidente stradale grave e/o mortale e di superare le conseguenze psicologiche per danni fisici permanenti o per la perdita di una persona cara.

SEZIONE DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE

Il contraente può acquistare questa sezione solo assieme alla sezione Responsabilità civile auto.

- **Incendio:** ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, azione del fulmine e incendio doloso di terzi.
- **Furto, totale e parziale, e rapina;**
- **Danni accidentali (Kasko):** ITAS Mutua indennizza i danni al veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, nonché a seguito di caduta di sassi, frane, valanghe e slavine.
- **Eventi atmosferici:** ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: vento forte, tromba d'aria, tempesta, uragano, grandine, accumulo di neve, frana, valanga, slavina, smottamento; terremoto, eruzione vulcanica, mareggiata, inondazione, alluvione e allagamenti; caduta di albero e di aeromobili.
- **Eventi socio politici:** ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, in conseguenza di atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio, scioperi o sommosse.
- **Rottura cristalli:** ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute per la riparazione o la sostituzione dei vetri o cristalli dell'abitacolo del veicolo a seguito della loro rottura per fatto accidentale o azione di terzi.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite nelle Condizioni di assicurazione.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

L'assicurazione non è operante:

- ✗ per i soggetti non considerati terzi indicati all'art. 2.6 - soggetti esclusi delle condizioni di assicurazione;

SEZIONE DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE

Sono esclusi i danni:

- ✗ da guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- ✗ da scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- ✗ da sviluppo di energia nucleare e radioattività;
- ✗ causati con dolo dell'assicurato
- ✗ verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni e relative prove;
- ✗ alle cose indossate e ai bagagli;
- ✗ da bruciature in assenza di incendio;
- ✗ da eventi atmosferici e calamità naturali (eccetto che per la garanzia eventi atmosferici);
- ✗ da circolazione fuori dalla sede stradale.

Per la garanzia Eventi atmosferici, sono esclusi i danni:

- ✗ ai cristalli;
- ✗ da acqua penetrata nel veicolo da finestrini, porte e tetti aperti;

Per la garanzia Eventi socio politici, sono esclusi i danni:

- ✗ ai cristalli;
- ✗ da circolazione.

Per la garanzia Cristalli, sono esclusi i danni:

- ✗ da rigatura, segnatura e screpolatura del cristallo;
- ✗ ad altre parti del veicolo, diverse dai cristalli;
- ✗ da ribaltamento, uscita di strada e collisione del veicolo



Ci sono limiti di copertura?

ITAS Mutua ha diritto di recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei seguenti casi:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! per autoveicoli scuola guida, se durante la guida dell'allievo non vi è al suo fianco un istruttore abilitato;
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
- ! nel caso di veicolo con targa prova, per circolazione non in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, in polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo eventualmente previsti dalle singole garanzie.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per i veicoli a motore, l'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché nel territorio dei seguenti Stati: Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Regno Unito. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. **L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.**
- ✓ Per i natanti, L'assicurazione vale per il Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

In caso di sinistro darne avviso scritto a ITAS Mutua o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato al rilascio della polizza all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure a ITAS Mutua.

In base alla tipologia del veicolo, puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale o mensile. In caso di frazionamento sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della quota del fondo di garanzia.

I mezzi di pagamento previsti da ITAS Mutua sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.

In caso di frazionamento mensile è obbligatorio il pagamento tramite SDD – SEPA Direct Debit.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, a meno che la polizza abbia una data di decorrenza successiva. Il contratto ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione e non si rinnova tacitamente ma cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Al fine di consentire al contraente di rinnovare il contratto con ITAS Mutua o di stipulare un nuovo contratto con altra compagnia, ITAS Mutua manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Il contraente deve pagare il premio interamente anche è stato concordato il frazionamento in più rate.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.

Puoi recedere dal contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo, **al netto delle imposte, del contributo al SSN e del contributo al fondo di garanzia.**



Come posso disdire la polizza?

Il contratto cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Assicurazione R.C. Auto

Autobus, autoveicoli trasporto cose, macchine operatrici e carrelli, macchine agricole
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)



Prodotto: "Dimensione Auto"

Data di aggiornamento: 01/2026 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni (iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008), capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 010), con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: www.gruppoitas.it; e-mail: segreteria.dirigen@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato (31/12/2024), si riportano:

Patrimonio netto: 489 mln di €

Risultato economico di periodo: 12 mln di €

Indice di solvibilità: 257%

I dati essenziali sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sono pubblicati con la Relazione SFCR Annual disponibile sul sito: <https://www.gruppoitas.it/it/dati-societari/sfcr-unico-di-gruppo>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

ITAS Mutua indennizza l'assicurato e copre la sua responsabilità civile nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in polizza. Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni sono previste anche le seguenti coperture per le garanzie acquistate che prevedono il pagamento di un premio aggiuntivo dove non diversamente specificato.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Massimali	I massimali convenuti in polizza, sono espressi convenzionalmente in massimale unico per sinistro: per tale massimale l'assicurato è coperto per i danni alle persone e alle cose fermi restando, se tale importo è superato, i massimali minimi di legge, ossia € 6.450.000,00 per danni a persone e € 1.300.000,00 per danni a cose (art. 128 del Codice delle Assicurazioni private). Pagando un premio più elevato è possibile concordare con ITAS Mutua un massimale superiore al minimo di legge.
------------------	---

Garanzia Responsabilità civile auto	ITAS Mutua non effettua rivalsa nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto è stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell'accertamento. La garanzia prevede anche ulteriori coperture, elencate nell'art. 2.3 delle Condizioni di assicurazione. La rinuncia alla rivalsa e le ulteriori coperture non comportano il pagamento di un premio aggiuntivo.
--	--

Bonus protetto	Se il veicolo da assicurare ha precedenti assicurativi con attestato di rischio scaduto da meno di sei mesi completo ed esente da sinistri negli ultimi 5 anni (più l'anno corrente), l'assicurato può acquistare il Bonus protetto per evitare la maggiorazione del premio dovuta all'applicazione delle regole evolutive Bonus Malus, nel caso in cui si verifica un unico sinistro nel periodo di osservazione. Al contratto viene assegnata la classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive in assenza di sinistri. Se nel periodo di osservazione si verificano due o più sinistri, valgono le normali regole evolutive non considerando il primo sinistro in ordine di accadimento.
-----------------------	---

SEZIONE DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE

Garanzia Incendio	Sono compresi danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio doloso di terzi. La garanzia può essere acquistata con l'estensione Gold o No degrado, che prevede diversi criteri di quantificazione dell'indennizzo rispetto alla garanzia in forma base (vedi art. 3.1 delle Condizioni di assicurazione).
--------------------------	---

Garanzia Furto, totale o parziale, e rapina	La garanzia può essere acquistata solo insieme alla garanzia Incendio. Nella garanzia sono inclusi i danni derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso illegale del veicolo stesso. La garanzia può essere acquistata con l'estensione Gold, Gap o No degrado, che prevede diversi criteri di quantificazione dell'indennizzo rispetto alla garanzia in forma base (vedi art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione).
--	---

Garanzia Danni accidentali	La garanzia può essere acquistata solo insieme alla garanzia Incendio e alla garanzia Furto, totale e parziale, e rapina.
-----------------------------------	--

	<p>La garanzia può essere acquistata con l'estensione No degrado o Rimborso a nuovo per collisione, che prevede diversi criteri di quantificazione dell'indennizzo rispetto alla garanzia in forma base (vedi art. 3.3 delle Condizioni di assicurazione).</p> <p>Se l'assicurato sceglie la copertura con Indennizzo in forma specifica, il premio della garanzia è scontato del 5% e l'indennizzo è effettuato attraverso la riparazione diretta del veicolo stesso presso una carrozzeria convenzionata con ITAS Mutua.</p>
Garanzia Danni da collisione	<p>La garanzia comprende i danni al veicolo in conseguenza di collisione con veicoli identificati in caso di accertata responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato nella causazione del sinistro; sono compresi i danni al veicolo per ribaltamento o uscita di strada conseguenti alla collisione.</p> <p>La garanzia può essere acquistata con l'estensione No degrado o Rimborso a nuovo per collisione, che prevede diversi criteri di quantificazione dell'indennizzo rispetto alla garanzia in forma base (vedi art. 3.4 delle Condizioni di assicurazione).</p> <p>Se l'assicurato sceglie la copertura con Indennizzo in forma specifica, il premio della garanzia è scontato del 5% e l'indennizzo è effettuato attraverso la riparazione diretta del veicolo stesso presso una carrozzeria convenzionata con ITAS Mutua.</p>
Garanzia cristalli	La garanzia è vendibile solo per autobus, autocarri e autocaravan.
Garanzia Danni da collisione con veicoli non assicurati	<p>La garanzia comprende i danni materiali subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo che risulti non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria ma venga comunque identificato dall'Autorità Giudiziaria o di polizia con verbale di incidente; sono compresi i danni al veicolo per ribaltamento o uscita di strada conseguenti alla collisione.</p> <p>La garanzia è vendibile solo per autocarri conto proprio fino a 35 quintali.</p>
Garanzia Urto contro animali selvatici	<p>La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto contro animali selvatici, a condizione che il fatto sia stato verbalizzato con verbale di incidente redatto dalle Autorità. Sono compresi i danni al veicolo per ribaltamento o uscita di strada conseguenti all'urto contro animale selvatico.</p> <p>La garanzia è vendibile solo per autocarri fino a 35 quintali e autocaravan fino a 35 quintali.</p>
Garanzia Danni da roditori	<p>La garanzia copre i danni materiali e diretti causati al veicolo da roditori all'impianto elettrico, alla tappezzeria, alle apparecchiature di ricarica di proprietà dell'assicurato quando il veicolo è ad alimentazione elettrica o ibrida plug – in.</p> <p>Questa opzione è acquistabile solo per gli autocaravan.</p>
Garanzia Altri rischi	<p>ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per: danni alla tappezzeria, trasporto dei feriti, duplicazione di documenti, parcheggio e custodia del veicolo assicurato disposti dall'Autorità, ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza, imposta di proprietà, perdita di chiavi, furto del navigatore satellitare mobile, danni ai bagagli, lesioni ad animali domestici e spese documentali per furto.</p> <p>La garanzia è vendibile solo per autocarri fino a 35 quintali e autocaravan conto proprio fino a 35 quintali.</p>
SEZIONE TUTELA LEGALE	
Garanzia Tutela legale	ITAS Mutua assume a proprio carico l'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria a tutelare i diritti dell'assicurato, in conseguenza a un sinistro da circolazione. Sono rimborsate le spese processuali e di giustizia, le spese per l'intervento dei legali, dei consulenti tecnici, dei periti.
Consiglio legale	La garanzia include un consiglio legale su questioni giuridiche anche non inerenti alle coperture assicurative acquistate.
Garanzia Tutela legale estesa	ITAS Mutua rimborsa le stesse spese legali anche per i casi di anticipo cauzione penale, interprete per arresto all'estero, vertenze con la compagnia che copre gli infortuni, ricorso per la decurtazione punti patente o per sospensione, revoca, ritiro o revisione della stessa, difesa per la contestazione di guida sotto l'effetto dell'alcool entro 1,5 g/l.
SEZIONE INFORTUNI DEL GUIDATORE	
Garanzia Infortuni del guidatore	<p>ITAS Mutua indennizza l'assicurato per gli infortuni subiti durante la guida del veicolo identificato in polizza, che abbiamo come conseguenze la morte o un'invalidità permanente.</p> <p>Sono compresi gli infortuni subiti dall'assicurato non a bordo del veicolo: nel salire e nello scendere dal veicolo stesso; nell'accedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni; nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo.</p>
SEZIONE ASSISTENZA STRADALE AUTOVETTURE	
Garanzia assistenza stradale	<p>Fornitura di servizi di soccorso stradale, supporto logistico a seguito di fatti singoli o avvenimenti che rendano impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendenti da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata), nonché prestazioni di assistenza alla persona.</p> <p>Le prestazioni al veicolo e alla persona sono indicate all'art. 6.1 e 6.2 delle Condizioni di assicurazione.</p> <p>La garanzia è vendibile solo per roulettes, autocaravan, carrelli dotati di targa propria, autocarri fino a 35 quintali e con altezza non superiore a 2,70 metri.</p>
SEZIONE ASSISTENZA STRADALE AUTOCARRO	
Garanzia assistenza stradale autocarro	<p>Fornitura di servizi di soccorso stradale, supporto logistico a seguito di fatti singoli o avvenimenti che rendano impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, nonché prestazioni di assistenza alla persona.</p> <p>Le prestazioni al veicolo e alla persona sono indicate all'art. 7.1 e 7.2 delle Condizioni di assicurazione.</p> <p>La garanzia è vendibile solo per autocarri e/o rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali.</p>
 Che cosa NON è assicurato?	
SEZIONE DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE	
Garanzia Furto, totale o parziale, e rapina	La garanzia non copre i danni conseguenti al reato di appropriazione indebita.

Garanzie eventi atmosferici e eventi socio politici	Le garanzie non sono vendibili per motocarri, quadricicli e ciclomotori trasporto cose, roulettes e rimorchi portabagagli, macchine operatrici e macchine agricole.
Garanzia Danni da collisione	Sono esclusi i danni: da guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione; da scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio; da sviluppo di energia nucleare e radioattività; causati con dolo dell'assicurato; verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni e relative prove; alle cose indossate e ai bagagli; da bruciature in assenza di incendio; da eventi atmosferici e calamità; da circolazione fuori dalla sede stradale.
Garanzia Danni da ro-ditori	Sono esclusi i danni: - alle batterie e ad altre apparecchiature ad alimentazione elettrica; - causati da animali trasportati sul veicolo o da animali di proprietà, detenuti o affidati all'assicurato; - conseguenti a dolo dell'assicurato.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Garanzia Tutela le-gale	<p>La garanzia non è valida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in materia fiscale ed amministrativa; - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; - se il veicolo è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni private; - nei casi di violazione degli Artt. 590 ter c.p. (fuga del conducente), 593 c.p. (omissione di soccorso) 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada; - per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, compresa la circolazione anche a titolo di prove libere in circuiti sportivi a utilizzo esclusivo o riservato, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - per controversie con Itas, salvo il caso di richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. <p>L'Impresa non si assume il pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese per controversie con l'Impresa, salvo quelle relative a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.
--------------------------------	--

SEZIONE INFORTUNI DEL GUIDATORE

Garanzia infortuni del guidatore	<p>L'assicurazione non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive.</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla guida del veicolo identificato in polizza, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; - alla guida del veicolo identificato in polizza in gare, competizioni e relative prove; da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni; - da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; - dalla guida del veicolo identificato in polizza, se il conducente ha più di 80 anni. <p>La garanzia non vendibile per macchine operatrici e macchine agricole.</p>
---	---

SEZIONE ASSISTENZA

Garanzia assistenza autovettura e auto-carro	Le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: suicidio o tentato suicidio; infortuni derivanti da atti di temerarietà e corse/gare automobilistiche; infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; assicurato non abilitato alla guida.
---	--



Ci sono limiti di copertura?

DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE

Garanzia Danni acci-dentali e danni da collisione	In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e la somma assicurata eventualmente previsti. Se l'assicurato sceglie la copertura con Indennizzo in forma specifica, se il veicolo viene fatto riparare presso una carrozzeria non convenzionata con successiva richiesta a ITAS Mutua di rimborso delle spese sostenute, la
--	--

	liquidazione del danno sarà decurtata di una percentuale del 10%, ferma l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie previsti dalla garanzia.
Garanzia Danni da collisione con veicoli non assicurati	€ 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Garanzia Urto contro animali selvatici	€ 5.000 o € 10.000, a scelta del contraente, per sinistro e anno assicurativo. La presente garanzia è vendibile anche in abbinamento alla garanzia Danni accidentali (Kasko), ma la liquidazione del sinistro non è cumulabile per le due garanzie.
Danni da roditori	€ 1.500 per anno assicurativo.
Garanzia Altri rischi	Sono previsti i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: Danni alla tappezzeria: € 500; trasporto dei feriti: € 500; duplicazione di documenti: € 200; ripristino degli airbag: € 1.500; Imposta di proprietà pagata e non goduta; perdita di chiavi: € 500; furto del navigatore satellitare mobile: € 250; danni ai bagagli: € 300; lesioni ad animali domestici: € 300; spese documentali per furto: € 100.
SEZIONE TUTELA LEGALE	
Garanzia Tutela legale	Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
SEZIONE INFORTUNI DEL GUIDATORE	
Garanzia Infortuni del guidatore	È previsto il rimborso delle spese mediche sostenute nei 120 successivi all'infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, entro il limite di indennizzo di € 500 per anno assicurativo. Nessun indennizzo è corrisposto se l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 4% della totale.
SEZIONE ASSISTENZA	
Garanzia assistenza autovettura e autotreno	Il diritto alle prestazioni decade se l'assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il sinistro. Tutte le prestazioni della garanzia Assistenza non possono essere fornite per ciascun assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni. I limiti di copertura di tutte le prestazioni sono indicati agli artt. 6.4 e 6.5 (autovettura) e 7.3 (autotreno) delle Condizioni di assicurazione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto ai proprietari (persone fisiche e giuridiche) e utilizzatori di veicoli a motore con l'obbligo di assicurazione per i danni causati a terzi dalla circolazione del proprio veicolo.

Il prodotto inoltre è rivolto a chi intende tutelarsi per:

- i danni e l'assistenza al veicolo assicurato;
- gli infortuni del conducente durante l'utilizzo del veicolo;
- il rimborso di spese legali per controversie e procedimenti connessi alla circolazione.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari al 13,95 % (al 31/12/2024).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:

ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it

I reclami devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:

Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a ITAS Mutua.
Altri sistemi alternativi di	Arbitrato: le Condizioni di assicurazione regolano le modalità di ricorso a procedure arbitrali, come previsto dal Codice di Procedura Civile (titolo VIII, capo I).

risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere , il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .
---------------------------------------	--

REGIME FISCALE - Trattamento fiscale applicabile al contratto

Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con le seguenti aliquote:

- garanzia R.C. Auto: 12,50%, oltre al contributo SSN del 10,5%. Il D.lgs. n. 68/2011 consente alle province a statuto ordinario una variazione fino al 3,5% in aumento/diminuzione dell'imposta R.C. Auto (sul sito MEF: elenco delle province che hanno deliberato la variazione);
- garanzie Furto e Rapina, Incendio, Danni Accidentali (Kasko), Danni da collisione (Mini Kasko), Danni da collisione con veicolo non assicurato (Kasko in Piedi), Eventi socio politici, Eventi atmosferici, Rottura Cristalli, Urto contro animali selvatici: 12,50% + 1% di contributo antiracket;
- garanzia Assistenza: 10%;
- garanzia Infortuni del Guidatore: 2,50%.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



DIMENSIONE AUTO

Condizioni

di assicurazione

Edizione 01/10/2025

**Prodotto per la copertura
della Responsabilità Civile Auto
per la circolazione dei veicoli a motore
e dei rischi accessori / Mod. X0424.0**

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida
"Contratti chiari e comprensibili"

gruppoitas.it



DIMENSIONE AUTO

Il prodotto è pensato per i proprietari (persone fisiche e giuridiche) e utilizzatori di veicoli a motore e natanti con l'obbligo di assicurazione per i danni causati a terzi dalla circolazione.

Il prodotto inoltre è rivolto a chi intende tutelarsi per:

- i danni e l'assistenza al veicolo assicurato (veicoli a motore);
- gli infortuni del conducente durante l'utilizzo del veicolo (veicoli a motore);
- il rimborso di spese legali per controversie e procedimenti connessi alla circolazione (veicoli a motore e natanti).

Le garanzie acquistabili sono riportate nelle sezioni:

- Responsabilità civile auto
- Danni al veicolo e garanzie accessorie
- Tutela legale
- Infortuni del conducente
- Assistenza stradale

Alcune garanzie possono essere acquistate solo insieme ad altre, come indicato nel testo delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie acquistate sono riportate in polizza.

All'inizio delle condizioni di assicurazione trovi il glossario che definisce i termini tecnici utilizzati nelle descrizioni delle garanzie, semplificando quindi la lettura del documento.

Nei casi in cui è prevista una comunicazione a ITAS Mutua o la consegna di documenti, devi rivolgerti all'intermediario presso il quale hai stipulato la polizza (trovi i contatti direttamente in polizza o sul sito www.gruppoitas.it).

Di seguito trovi anche i contatti della Compagnia:

- Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia;
- itas.mutua@pec-gruppoitas.it.

Nelle condizioni di assicurazione sono inoltre evidenziati in **grassetto** gli aspetti a cui devi prestare particolare attenzione: gli obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, le nullità, le decadenze, i limiti e le esclusioni. Inoltre trovi alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata nel seguente riquadro:



Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali e forniscono chiarimenti su termini o temi specifici, o indicano a chi rivolgersi o come comportarsi in caso di necessità.

Non hanno valore contrattuale ma solo informativo e, per questo, è importante fare sempre riferimento alle condizioni a cui si riferiscono.

Dopo la firma puoi collegarti al sito www.gruppoitas.it o scaricare l'App ITAS sul tuo smartphone, registrarti caricando la polizza e inserendo il codice fiscale, e accedere gratuitamente alla tua area riservata per consultare il contratto.

Indice

Glossario	8
1 / Norme di carattere generale	13
Art. 1.1 Durata del contratto, pagamento e adeguamento del premio	13
Art. 1.2 Validità territoriale	13
Art. 1.3 Trasferimento di proprietà del veicolo	14
Art. 1.4 Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo	15
Art. 1.5 Distruzione, esportazione definitiva o demolizione del veicolo assicurato	16
Art. 1.6 Sospensione in corso di contratto	16
Art. 1.7 Rilascio di duplicato del certificato di assicurazione	18
Art. 1.8 Assicurazione di più veicoli con polizza flotta	18
Art. 1.9 Sostituzione del contratto	18
Art. 1.10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	18
Art. 1.11 Aggravamento e diminuzione del rischio	19
Art. 1.12 Altre assicurazioni	19
Art. 1.13 Modifiche dell'assicurazione	19
Art. 1.14 Oneri fiscali	19
Art. 1.15 Foro competente	19
Art. 1.16 Rinvio alle norme di legge	19
2 / Sezione responsabilità civile auto	20
COSA È ASSICURATO	20
Garanzie base	20
Art. 2.1.1 Garanzia responsabilità civile auto	20

Art. 2.1.2	Garanzia ricorso terzi da incendio	23
Art. 2.1.3	Assistenza psicologica vittime della strada	23
	Garanzie opzionali	23
Art. 2.2.1	Bonus protetto bonus protetto	23
Art. 2.2.2	Guida esperta	24
Art. 2.2.3	Patto per i giovani	25
Art. 2.2.4	Risarcimento in forma specifica	26
Art. 2.2.5	Attività idrosciatoria e traino di paracadute ascensionale o di deltaplano	26
Art. 2.2.6	Ampliamento dell'estensione territoriale	26
Art. 2.2.7	Regate veliche	26
	COME È ASSICURATO	27
Art. 2.3.1	Periodi di osservazione della sinistrosità	27
Art. 2.3.2	Attestato di rischio	27
Art. 2.3.3	Forma tariffaria	29
Art. 2.3.4	Assegnazione della classe di merito cu alla stipula di contratto	33
Art. 2.3.5	Assegnazione della classe di merito Itas alla stipula del contratto	37
Art. 2.3.6	Assegnazione della classe di merito itas per le annualità successive a quella di stipula	39
	COSA NON È ASSICURATO	45
Art. 2.4.1	Soggetti esclusi	45
Art. 2.4.2	Esclusioni e rivalsa	45
Art. 2.4.3	Danni esclusi dalla garanzia ricorso terzi da incendio	46

3 / Sezione danni al veicolo e altri rischi **47**

Art. 3.1	Garanzie incendio	48
Art. 3.2	Garanzia furto, totale o parziale, e rapina	49
Art. 3.3	Garanzia danni accidentali ("Kasko")	51
Art. 3.4	Garanzia danni da collisione ("Kasko collisione")	54
Art. 3.5	Garanzia danni da collisione con veicoli non assicurati ("Kasko in piedi")	56
Art. 3.6	Garanzia atti dolosi (eventi socio politici)	57
Art. 3.7	Garanzia eventi naturali catastrofali (eventi atmosferici)	59
Art. 3.8	Garanzia urto contro animali selvatici	60
Art. 3.9	Garanzia danni da roditori	61

Art. 3.10	Garanzia rottura cristalli	62
Art. 3.11	Garanzia altri rischi	63
Art. 3.12	Garanzia indennità recupero punti patente	65
Art. 3.13	Garanzia ricorso terzi da incendio	65

4 / Sezione tutela legale 67

	COSA È ASSICURATO	67
	Garanzie base	67
Art. 4.1.1	Tutela legale base	67
Art. 4.1.2	Consiglio legale	69
	Garanzie opzionale	69
Art. 4.2	Tutela legale estesa	69
	COME È ASSICURATO	70
Art. 4.3	Condizioni operative della garanzia	70
	COSA NON È ASSICURATO	70
Art. 4.4	Esclusioni	70
	LIMITI DI COPERTURA	71
Art. 4.5	Limiti di indennizzo	71

5 / Sezione infortuni al conducente 72

	COSA È ASSICURATO	72
	Garanzie base	72
Art. 5.1	Garanzia infortuni del conducente	72
	COSA NON È ASSICURATO	73
Art. 5.2	Esclusioni	73
	LIMITI DI COPERTURA	74
Art. 5.3	Limiti e franchigie	74

6 / Sezione assistenza stradale autovettura 75

	COSA È ASSICURATO	75
Art. 6.1	Garanzia assistenza stradale autovettura	75

COME È ASSICURATO	82
Art. 6.2 Condizioni operative	82
COSA NON È ASSICURATO	83
Art. 6.3 Esclusioni	83
LIMITI DI COPERTURA	83
Art. 6.4 Limiti, massimali e condizioni operative delle prestazioni	83
7 / Sezione assistenza stradale autocarro	87
COSA È ASSICURATO	87
Art. 7.1 Garanzia assistenza stradale autocarro	87
COME È ASSICURATO	90
Art. 7.2 Condizioni operative	90
COSA NON È ASSICURATO	90
Art. 7.3 Esclusioni	90
LIMITI DI COPERTURA	91
Art. 7.4 Limiti, massimali e condizioni operative delle prestazioni	91
8 / Cosa fare in caso di sinistro	93
Art. 8.1 Obblighi del contraente o dell'assicurato	93
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	94
Art. 8.2 Modalità per la denuncia dei sinistri	94
Art. 8.3 Assistenza per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione	94
Art. 8.4 Procedura per il risarcimento del danno	94
Art. 8.5 Gestione delle vertenze	96
Art. 8.6 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	96
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO	97
Art. 8.7 Obblighi dell'assicurato	97
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE	97
Art. 8.8 Modalità per la denuncia del sinistro	97
Art. 8.9 Recupero del veicolo sottratto	97

Art. 8.10	Riparazioni indispensabili sostituzione in natura delle cose colpite da sinistro	98
Art. 8.11	Indenizzo in forma specifica garanzie danni accidentali e danni da collisione	98
Art. 8.12	Determinazione dell'ammontare del danno	98
Art. 8.13	Scoperto e franchigia	101
Art. 8.14	Liquidazione dei danni - perizia contrattuale	101
Art. 8.15	Pagamento dell'indennizzo	101
	IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE	102
Art. 8.16	Denuncia del sinistro e libera scelta del legale	102
Art. 8.17	Gestione e liquidazione del sinistro	102
Art. 8.18	Disaccordo sulla gestione del sinistro	103
Art. 8.19	Recupero di somme	103
	IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE	103
Art. 8.20	Denuncia del sinistro e obblighi dell'assicurato	103
Art. 8.21	Criteri generali di indennizzabilità	104
Art. 8.22	Determinazione dell'indennizzo per morte	104
Art. 8.23	Determinazione dell'indennizzo per invalidità permanente	105
Art. 8.24	Criteri specifici di indennizzabilità	106
Art. 8.25	Criteri di indennizzabilità per casi particolari	106
Art. 8.26	Percentuale massima di indennizzo in caso di infortunio con lesioni plurime	107
Art. 8.27	Perizia contrattuale	107
Art. 8.28	Accertamento, liquidazione e pagamento	107
	IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA ASSISTENZA AUTOVETTURA	108
Art. 8.29	Istruzioni per la richiesta di assistenza	108
	IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA ASSISTENZA AUTOCARRO	109
Art. 8.30	Istruzioni per la richiesta di assistenza	109

Condizioni particolari valevoli per i soci - assicurati dell'ITAS MUTUA	110
Estratto dello statuto	110

Glossario

Le parole elencate nel glossario sono evidenziate *in corsivo* nel testo che segue

A

ACCESSORI AGGIUNTIVI DI SERIE

dotazioni stabilmente installate sul *veicolo* che costituiscono la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

ACCESSORI AGGIUNTIVI NON DI SERIE

dotazioni stabilmente installate sul *veicolo* fornite dalla casa costruttrice oppure da ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

ASSICURATO

il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Per la garanzia Infortuni del conducente, il conducente del *veicolo*.

Per la garanzia Assistenza stradale autovettura, il *proprietario* e il conducente del *veicolo*; per le *prestazioni* alla persona sono assicurate le persone trasportate a bordo del *veicolo*, purché entro il numero indicato sul libretto di circolazione del *veicolo* assicurato.

Per la garanzia Assistenza stradale autocarro, il *contraente* della *polizza*, il *proprietario* e il conducente del *veicolo*, le persone autorizzate ad usarlo e le persone trasportate.

ASSICURAZIONE

il contratto di assicurazione o la garanzia prestata con il contratto.

AVENTE DIRITTO

il soggetto che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio: il *contraente* o, se diverso, il *proprietario* del *veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente nel caso di patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria.

B

BENEFICIARI

gli eredi dell'*assicurato*, o le altre persone da questi designate, ai quali ITAS Mutua deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte.

C

C.A.

Codice delle Assicurazioni private - D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

CATEGORIA

classificazione dei veicoli in base all'art. 47 del *Codice della Strada*.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

il documento che attesta la regolarità della copertura assicurativa obbligatoria.

CLASSE DI MERITO CU

classe di “conversione universale” disciplinata dall’IVASS con Regolamento 9/2015, in applicazione dell’art. 134 del C.A. e successive modifiche.

CODICE DELLA STRADA

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

CONTRAENTE

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di *assicurazione*.

CONSAP

Ente Gestore della Stanza di Compensazione, che gestisce le regolazioni contabili di debiti e crediti reciproci maturati dalle compagnie di *assicurazione* nella gestione dei sinistri di Responsabilità Civile Auto in regime di *risarcimento diretto*.

Gestisce anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa.

COSE

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

D**DEGRADO**

percentuale di svalutazione derivante dal confronto tra il valore del *veicolo* nuovo e quello al momento del *sinistro*.

E**ESPLOSIONE**

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto-propaga ad alta velocità.

F**FRANCHIGIA**

parte del danno che resta a carico dell'*assicurato*.

FURTO

l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Codice penale).

G**GUASTO**

per le garanzie di assistenza stradale è il danno subito dal *veicolo* per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'*assicurato* utilizzarlo in condizioni normali.

H**HOVERCRAFT**

aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica.

I**INCENDIO**

combustione con fiamma che può autoestendersi e propagarsi; non sono considerate incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

INCIDENTE

per le garanzie di assistenza stradale è il *sinistro* dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, **che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile utilizzarlo in condizioni normali.**

INDENNIZZO

la somma dovuta da ITAS Mutua all'*assicurato* in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO

evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili, connesso con la circolazione del *veicolo*.

INVALIDITÀ PERMANENTE

la perdita definitiva della capacità dell'*assicurato* di svolgere un lavoro, indipendentemente dalla sua professione, in misura totale o parziale.

M**MASSIMALE**

la somma massima indennizzabile o risarcibile da ITAS Mutua in sede di liquidazione dei danni.

N**N.A.**

non assicurato.

N.D.

non disponibile.

P**POLIZZA**

il documento che prova l'*assicurazione*.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

PRIMO RISCHIO

la forma contrattuale secondo cui ITAS Mutua risponde dei danni entro la somma assicurata anche se quest'ultima risulta inferiore al valore del bene assicurato. Non trova quindi applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice civile per il caso di sottoassicurazione.

PREMIO

la somma dovuta dal *contraente* a ITAS Mutua.

PRESTAZIONI

per le garanzie di assistenza stradale, le assistenze prestate dalla *struttura organizzativa* agli assicurati.

PROPRIETARIO

l'intestatario al *P.R.A.* o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del *veicolo*.

R**RAPINA**

l'impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, sottraendola a chi la detiene (art. 628 Codice penale).

RISARCIMENTO

la somma dovuta da ITAS Mutua al terzo danneggiato in caso di *sinistro*.

RISARCIMENTO DIRETTO

procedura che in caso di danni da circolazione stradale permette a chi ha subito il danno di essere risarcito dalla propria compagnia assicurativa, che anticipa il rimborso del *sinistro* per conto dell'*assicurazione* del soggetto responsabile.

RIVALSA

diritto di ITAS Mutua di recuperare, nei confronti del *contraente* e dell'*assicurato*, l'importo pagato a terzi danneggiati nel caso in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

S**SCOPERTO**

la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'*assicurato*.

SCOPPIO

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*.

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Per le garanzie di Assistenza stradale è il fatto o avvenimento che rende impossibile l'utilizzo del *veicolo*, a causa di *guasto*, *incidente*, *incendio*, *furto* (anche parziale o tentato), *rapina* (anche tentata), *infortunio* e che determina la richiesta delle *prestazioni* assicurative.

Per la garanzia Tutela legale, il verificarsi del fatto dannoso / controversia per il quale è prestata l'*assicurazione*.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'*assicurato*, organizza ed eroga le *prestazioni* previste in *polizza*.

T**TARIFFA**

l'insieme delle condizioni di assicurazione, di *premio* e relative norme di applicazione, predisposte da ITAS Mutua.

V**VALORE INTERNO**

forma di *assicurazione* in cui le somme assicurate devono corrispondere al valore effettivo del bene assicurato, cioè al valore commerciale del *veicolo*.

Se l'*assicurazione* è prestata per un valore inferiore, all'*assicurato* non viene rimborsata la relativa parte proporzionale di danno (regola proporzionale, di cui all'art. 1907 del Codice civile).

VEICOLO

veicoli a motore e mezzi per la navigazione soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, secondo gli artt. 122 e 123 del *C.A.*

Per la garanzia Assistenza stradale autovettura, autovetture ad uso proprio e da noleggio con conducente, autoveicoli trasporto promiscuo, roulotte, camper e autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, motocicli e quadricicli ad uso proprio.

Sono coperti, se appositamente assicurati, solo i carrelli dotati di targa propria.

Sono destinatari della prestazione Traino anche i carrelli muniti di targa ripetitrice se della stessa prestazione deve usufruire il veicolo trainante.

Sono esclusi i mezzi a noleggio libero.

Per la garanzia Assistenza stradale autocarri, autocarro e/o rimorchio di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, assicurato con *polizza R.C. Auto* di ITAS Mutua, **con esclusione dei veicoli a noleggio.**

1 / Norme di carattere generale

ART. 1.1 DURATA DEL CONTRATTO, PAGAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

La copertura assicurativa ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione.

L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto non si rinnova tacitamente e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in *polizza*, senza necessità di disdetta. Al fine di consentire al *contraente* di rinnovare il contratto con ITAS Mutua o di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, ITAS Mutua manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova *polizza*, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del contratto.

I contratti di durata inferiore ad un anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza, senza applicazione della copertura nel periodo di 15 giorni successivo alla scadenza del contratto.

Quando ITAS Mutua propone una nuova *tariffa* la mette a disposizione di chi abbia intenzione di rinnovare il contratto presso l'intermediario al quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della sua scadenza annuale. Inoltre, è disponibile il servizio gratuito del preventivo personalizzato presso ogni punto di vendita o mediante il sito Internet di ITAS Mutua.

Le nuove condizioni di assicurazione ricevute dal *contraente* ed il *premio* a lui proposto sono accettati con il pagamento del *premio* e con il rilascio da parte di ITAS Mutua della quietanza o del nuovo contratto.

Nel caso di sottoscrizione di *polizza* di durata superiore all'anno, alla scadenza della frazione di anno al contratto è **applicata la *tariffa* in vigore in quel momento**.

I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la *polizza* oppure a ITAS Mutua.

Il *contraente* deve pagare il *premio* interamente anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

ART. 1.2 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti Stati: Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Regno Unito. L'assicurazione vale anche per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato internazionale di Assicurazione ("Carta Verde") non siano barrate. ITAS Mutua rilascia tale certificato a richiesta del *contraente*.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria Responsabilità civile auto; restano comunque valide le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il *premio* o la rata di *premio* del contratto. Quando si applica l'art. 1901, secondo comma, del Codice civile, ITAS Mutua risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del *premio* o della rata di *premio*.

Quando il *veicolo* assicurato è un natante l'*assicurazione* vale per il Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

Per la sezione Tutela legale:

- la garanzia Tutela legale base (art. 4.1.1) è valida nei territori sopra indicati, fatta eccezione per il punto 7 dell'art. 4.1.1 per il quale è valida in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- la garanzia Tutela legale estesa è valida nel mondo intero;
- quando il *veicolo* assicurato è un natante l'*assicurazione* sia per la Tutela legale base che per la Tutela legale estesa è valida nelle acque territoriali italiane interne.

ART. 1.3 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il contraente è tenuto a dare comunicazione a ITAS Mutua del trasferimento di proprietà del *veicolo* e **si assume l'impegno** di distruggere il *certificato di assicurazione* e l'eventuale Carta Verde o non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

Il trasferimento di proprietà del *veicolo* determina, a scelta del *contraente*, uno dei seguenti effetti:

1. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

ITAS Mutua procede al conguaglio del *premio* sulla base della *tariffa* applicata al contratto sostituito e al rilascio di nuovo *certificato di assicurazione*, eventuale contrassegno e Carta verde, con mantenimento della *classe di merito CU* e della sinistrosità pregressa presente nell'attestato di rischio, nei seguenti casi:

- se il venditore chiede che il contratto sia reso valido per altro *veicolo* di sua proprietà, o di proprietà del coniuge / convivente di fatto / unito civilmente;
- se il *veicolo* viene trasferito in proprietà al coniuge / convivente di fatto del venditore o a persona unita civilmente con il venditore;
- se il *veicolo* viene trasferito in proprietà a seguito di successione all'erede convivente con il defunto al momento della morte;
- se il venditore è una ditta individuale o una società di persone e il *veicolo* è trasferito in proprietà alla persona fisica o al socio con responsabilità illimitata e viceversa; la disposizione si applica anche su un *veicolo* acquistato in sostituzione di quello ceduto.

Se l'evento che ha portato alla sostituzione del contratto non trova riscontro nelle banche dati SIC- ANIA (Sistema informativo integrato Controlli auto) **il contraente deve fornire** il libretto di circolazione del mezzo subentrante e la documentazione che ha portato alla sostituzione del contratto: atto di vendita, conto vendita, demolizione, esportazione all'estero o distruzione con restituzione di libretto e targa del mezzo sostituito. Nel caso di successione, **l'erede deve fornire** lo stato di famiglia storico a conferma della convivenza.

2. CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di vendita del *veicolo* assicurato con contestuale cessione del contratto di *assicurazione* all'acquirente, ITAS Mutua emette nuova *polizza* e rilascia all'acquirente i nuovi documenti. Se la vendita del *veicolo* non trova riscontro nelle banche dati SIC-ANIA (Sistema

Informativo integrato Controlli auto) **il venditore deve documentare l'atto di vendita.**

Per i contratti con frazionamento del *premio*, **il venditore è tenuto al pagamento** delle rate di *premio* fino al momento della predetta comunicazione.

Il contratto ceduto si estingue alla scadenza. Per l'*assicurazione* dello stesso *veicolo* l'acquirente deve stipulare un nuovo contratto. ITAS Mutua non rilascia l'attestazione dello stato di rischio. **Non sono ammesse sospensioni né variazioni di rischio** successivamente alla cessione del contratto.

3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di vendita del *veicolo*, ITAS Mutua risolve il contratto dalle ore 24 del giorno della richiesta e restituisce al *contraente*:

- la parte di *premio* relativo alla garanzia Responsabilità Civile pagata e non goduta, **al netto** delle imposte, del contributo al fondo di garanzia e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- la parte di *premio* netto pagata e non goduta, relativa alle garanzie accessorie **che non sono state oggetto di sinistri** nel periodo di assicurazione in corso.

Se la vendita del *veicolo* non trova riscontro nelle banche dati SIC-ANIA (Sistema Informativo integrato Controlli auto) **il contraente deve documentare l'atto di vendita.**

Per i contratti con frazionamento del *premio* ITAS Mutua rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del *certificato di assicurazione*.

4. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

In caso di vendita del *veicolo* senza sostituzione con un altro o senza cessione del contratto, è ammessa la sospensione della garanzia come previsto dall'art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto.

Le disposizioni del presente articolo si intendono valide anche nel caso in cui il *veicolo* sia stato consegnato in conto vendita. Se l'incarico non va a buon fine e l'*assicurato* rientra in possesso del *veicolo* invenduto, allo stesso viene attribuita la classe di CU precedente alla cessione in conto vendita.

ART. 1.4 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di *furto*, *rapina* o appropriazione indebita del *veicolo* assicurato, **il contraente/assicurato deve** avvisare immediatamente ITAS Mutua fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

ITAS Mutua, a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia, risolve il contratto e restituisce al *contraente*:

- la parte del *premio* relativo alla garanzia Responsabilità Civile, pagata e non goduta **al netto** delle imposte, del contributo al fondo di garanzia e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- la parte del *premio* netto pagata e non goduta, relativa alle garanzie accessorie **che non sono state oggetto di sinistri** nel periodo di assicurazione in corso.

I danni causati dalla circolazione del *veicolo* da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del C.A.

In caso di ritrovamento del *veicolo* oggetto di *furto*, allo stesso è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il *furto* riguarda un natante.

ART. 1.5

**DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O DEMOLIZIONE
DEL VEICOLO ASSICURATO**

Nel caso di distruzione, esportazione definitiva o demolizione del *veicolo*, il **contraente deve informare ITAS Mutua**.

Quando distruzione, esportazione o demolizione del *veicolo* non trovano riscontro nelle banche dati SIC-ANIA (Sistema Informativo integrato Controlli auto) il **contraente deve documentarle**.

In caso di distruzione o esportazione definitiva, **deve fornire** attestazione del *P.R.A.* della restituzione di carta di circolazione e targa di immatricolazione. Per i ciclomotori ancora privi del “*certificato di circolazione*”, previsto dalla Legge n. 120/2010, il *contraente* è altresì **tenuto a dichiarare, per iscritto e sotto la sua responsabilità**, l'avvenuta distruzione o esportazione definitiva del *veicolo*.

Nel caso di demolizione del *veicolo*, il *contraente* **deve fornire** copia del certificato previsto dalla normativa vigente, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del *veicolo* per la demolizione.

In tutte le ipotesi il contraente si impegna a distruggere *certificato di assicurazione* e l'eventuale Carta Verde o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

La distruzione, l'esportazione definitiva o la demolizione del *veicolo* determinano, a scelta del *contraente*, uno dei seguenti effetti:

1. SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Quando il *contraente* chiede che il contratto sia reso valido per un altro *veicolo* di sua proprietà, o per altro *veicolo* di proprietà del coniuge / convivente di fatto / unito civilmente, ITAS Mutua procede alla sostituzione con conguaglio del *premio* sulla base della *tariffa* applicata al contratto sostituito.

2. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve dalle ore 24 del giorno della consegna dei documenti sopra indicati e ITAS Mutua restituisce al *contraente*:

- la parte del *premio* relativo alla garanzia Responsabilità Civile pagata e non goduta **al netto** delle imposte, del contributo al fondo di garanzia e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- la parte del *premio* netto pagata e non goduta relativa alle garanzie accessorie **che non sono state oggetto di sinistri** nel periodo di assicurazione in corso.

3. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

È ammessa la sospensione della garanzia di cui all'art. 1.6 -Sospensione in corso di contratto.

ART. 1.6

SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO**1.6.1 SOSPENSIONE PER MANCATO UTILIZZO VOLONTARIO DEL VEICOLO
(ART. 122 BIS COMMA 2 C.A.)**

Il *contraente* (legittimato in quanto *proprietario*, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria) che intende sospendere la garanzia in corso di contratto **deve richiederlo formalmente** a ITAS Mutua, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 o tramite l'apposita funzionalità presente sull' area riservata del sito www.gruppoitas.it. Se il *contraente* non è soggetto legittimato, **la richiesta formale deve essere fatta da quest'ultimo**.

Ricevuta la richiesta, ITAS Mutua:

- invia alla Motorizzazione, tramite ANIA, il movimento di sospensione del *veicolo* dalla circola-

zione per la registrazione dello stesso nella banca dati (Portale dell'Automobilista);

- emette appendice di sospensione per mancato utilizzo volontario del *veicolo*.

La sospensione è attivata con emissione di appendice di sospensione dalle ore 24 del giorno indicato dal *contraente*, e comunque non prima del giorno successivo a quello in cui viene fatta la richiesta.

Il termine di sospensione inizialmente comunicato può essere prorogato più volte, **con richiesta all'Agenzia** alla quale è assegnata la *polizza*, **da effettuare entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso** (5 giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico).

La sospensione **non può avere una durata superiore a 10 mesi** rispetto all'annualità assicurativa (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico).

Il *contraente* può chiedere di riattivare il contratto anche prima della scadenza del termine di sospensione.

Alla riattivazione del contratto, si applica la **tariffa in vigore nel contratto sospeso** a tutte le garanzie previste.

1.6.2 SOSPENSIONE PER VEICOLO VENDUTO, ESPORTATO, ROTTAMATO, RADIATO O DI VEICOLO IL CUI USO È VIETATO IN VIA TEMPORANEA O PERMANENTE IN FORZA DI UNA MISURA ADOTTATA DALL'AUTORITÀ COMPETENTE

Il *contraente* che intende sospendere la garanzia in corso di contratto deve richiederlo **in forma scritta** a ITAS Mutua o utilizzare l'apposita funzionalità presente sull'area riservata del sito www.gruppoitas.it.

La sospensione decorre dalla data di **sottoscrizione dell'appendice di sospensione o dalla data di conferma della richiesta di sospensione effettuata tramite area riservata**.

La riattivazione avviene tramite sostituzione del contratto per assicurare altro *veicolo* di proprietà, a condizione che siano rimasti invariati il *proprietario* ed il *contraente* e che sia fornita documentazione attestante la vendita, distruzione, demolizione o esportazione all'estero del *veicolo* precedentemente assicurato con il contratto sospeso.

Alla riattivazione del contratto, si applica la **tariffa in vigore in quel momento** a tutte le garanzie previste.

Al *premio* relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del *contraente*, il *premio* pagato e non goduto sul contratto sospeso.

La sospensione **ha una durata massima di 12 mesi rispetto all'annualità assicurativa**.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il *contraente* abbia richiesto la riattivazione o la risoluzione, **il contratto si risolve e la parte di premio non goduta resta acquisita a ITAS Mutua**.

Per entrambe le forme di sospensione:

- **il contraente si impegna a distruggere certificato di assicurazione ed eventuale Carta verde o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale;**
- per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione che riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia;
- **la sospensione comporta la cessazione temporanea di tutte le garanzie comprese nel contratto di assicurazione.**

Non è consentita la sospensione:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti relativi a natanti;
- in caso di *furto* del *veicolo*;
- per contratti emessi per la copertura delle sole garanzie "corpi veicoli terrestri", senza la garanzia Responsabilità civile auto.

ART. 1.7 RILASCIO DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

In caso di deterioramento, sottrazione, smarrimento o distruzione del *certificato di assicurazione*, ITAS Mutua rilascia tale documentazione su richiesta e a spese dell'*assicurato*. Nel caso di deterioramento, il *contraente* restituisce a ITAS Mutua il *certificato di assicurazione* deteriorato. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del *certificato di assicurazione*, il *contraente* fornisce all'impresa una dichiarazione scritta circa l'evento accaduto.

ART. 1.8 ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA FLOTTA

In questa ipotesi la *polizza* assicura più veicoli intestati al *P.R.A.* allo stesso *contraente*.

Quando è stato concordato il frazionamento del *premio* in più rate, alla data di scadenza di ogni rata il *premio* dovuto è calcolato sulla base dei veicoli presenti in *polizza*.

Per le inclusioni, esclusioni o sostituzioni dei veicoli assicurati che avvengono nel corso dell'annualità, il *premio* è determinato in base alla *tariffa* in vigore all'atto della stipula del contratto; per queste movimentazioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno della richiesta scritta da parte del *contraente*.

Le esclusioni di veicoli devono essere accompagnate dalla **documentazione attestante il motivo dell'esclusione** (atto di vendita, conto vendita, demolizione, esportazione all'estero o distruzione con restituzione di libretto e targa riguardo al mezzo sostituito).

I premi relativi alle movimentazioni avvenute in corso d'anno saranno calcolati, in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia assicurativa; entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto ITAS Mutua emette appendice di regolazione del *premio*. La differenza di *premio* rispetto a quanto già pagato può essere a credito o a debito e **deve essere versata entro 15 giorni dalla data di comunicazione** da parte di ITAS Mutua.

ART. 1.9 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di sostituzione del contratto in corso d'anno, per qualsiasi motivo, viene mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito e la classe di merito in corso.

La sostituzione del contratto non ne modifica la forma tariffaria.

ART. 1.10 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il contraente deve fornire a ITAS Mutua tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio; la violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative.

Infatti, le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che l'*assicurato* conosce o che, in base alla normale diligenza, potrebbe conoscere, hanno come conseguenza **l'annullamento del contratto e, in caso di sinistro, la perdita totale del diritto all'indennizzo**, secondo quanto disposto dall'art. 1892 del Codice civile.

Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, oppure in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, **ITAS Mutua può recedere dal contratto e, in caso di sinistro, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione** della differenza tra il *premio* pagato e quello dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 1893 del Codice civile.

In questi casi, **ITAS Mutua può trattenere** tutti i premi già incassati, il *premio* relativo al periodo di assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il *premio* dovuto per il primo anno.

ART. 1.11 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'assicurato deve avvisare per iscritto ITAS Mutua se nel corso del contratto la situazione considerata al momento della sottoscrizione del contratto stesso si modifica in modo da aumentare o diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi, causando un aggravamento o una diminuzione del rischio.

In caso di aggravamento del rischio, se l'assicurato non rispetta questo obbligo (previsto dall'art. 1898 del Codice civile) **può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo**. ITAS Mutua, inoltre, può recedere dal contratto e rimborsare all'assicurato la parte di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte, del fondo di garanzia e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

In caso di diminuzione del rischio, ITAS Mutua è tenuta a ridurre il *premio* a decorrere dalla scadenza del *premio* o della rata di *premio* successiva alla comunicazione del *contraente* o dell'*assicurato* (art. 1897 del Codice civile).

ART. 1.12 ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente deve comunicare per iscritto a ITAS Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, **il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice civile).

ART. 1.13 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ART. 1.14 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'*assicurazione* sono **a carico dell'assicurato**.

ART. 1.15 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del *contraente*.

ART. 1.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Questo contratto di *assicurazione* è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

2 /

Sezione responsabilità civile auto

È necessario acquistare la garanzia Responsabilità Civile Auto per poter acquistare le garanzie previste dalle sezioni successive.

COSA È ASSICURATO

Garanzie base

ART. 2.1.1 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

ITAS Mutua assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'*assicurazione*, impegnandosi a corrispondere, **entro i massimali convenuti ed indicati in polizza**, le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute a titolo di *risarcimento* di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del *veicolo* descritto nel contratto.

I massimali convenuti sono espressi convenzionalmente in *massimale* unico per *sinistro*; per tale *massimale* l'*assicurato* è coperto per i danni alle persone e alle cose.

L'*assicurazione* comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'*assicurazione* copre anche la responsabilità civile per i danni diretti causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. Nel caso in cui i massimali convenuti siano superiori agli 11.000.000 euro, **i danni causati dalla circolazione in aree aeroportuali sono compresi fino ad un massimo di 11.000.000 euro.**

La copertura Responsabilità civile auto prevede:

1. RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CASI DI GUIDA DI VEICOLI A MOTORE IN GENERE E NATANTI IN STATO DI EBBREZZA O IN STATO DI ALTERAZIONE PSICHICA DOVUTA AD USO DI STUPEFACENTI

ITAS Mutua non effettua la *rivalsa*, che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A., nel caso di *veicolo* guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi:

- degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 186 bis (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del *Codice della Strada*, compreso il caso di rifiuto dell'accertamento;
- degli artt. 53 bis (Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool), 53 ter (Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza di alcool per soggetti di età inferiore a ventuno

anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali) e 53 quater (Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) del Codice della nautica da diporto.

2. RINUNCIA ALLA RIVALSA PER CIRCOLAZIONE NON CONFORME E PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA DI VEICOLI A MOTORE IN GENERE E NATANTI

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.4.2 - Esclusioni e rivalsa, ITAS Mutua non effettua la *rivalsa*, che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A., nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso, nei seguenti casi:

- a. danno subito da terzi - trasportati compresi - se la circolazione non avviene in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o a disposizioni vigenti;
- b. guida con patente scaduta, **a condizione che** sussistano, al momento del *sinistro*, i requisiti per il rinnovo e che la patente sia rinnovata entro 6 mesi dalla data del *sinistro*. ITAS Mutua non effettua altresì *rivalsa* nel caso in cui il rinnovo entro 6 mesi sia impedito a causa degli esiti del *sinistro*;
- c. *veicolo* guidato da persona diversa dal *contraente*, dal *proprietario*, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, **e chi ha dato il consenso non ne era a conoscenza.**

Se in caso di *sinistro* il *massimale* assicurato non risulta interamente utilizzato per la copertura dei rischi compresi nell'*assicurazione* obbligatoria, per la parte non utilizzata l'*assicurazione* copre il *veicolo* assicurato anche nei seguenti ambiti:

3. RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI SU VEICOLI A MOTORE IN GENERE E NATANTI

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile dei trasportati sul *veicolo* assicurato per i danni da questi ultimi involontariamente causati a terzi durante la circolazione del *veicolo*, **esclusi i danni al veicolo stesso.**

4. RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI FIGLI MINORI SU VEICOLI A MOTORE IN GENERE E NATANTI

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile del *contraente* e, se persona diversa, del *proprietario* del *veicolo* assicurato, ai sensi dell'art. 2048 primo comma del Codice civile, per danni causati a terzi da fatto illecito dei figli minori o delle persone soggette a tutela con loro conviventi, in conseguenza della circolazione del *veicolo* assicurato, **purché avvenuta a loro insaputa.**

5. CARICO E SCARICO SU AUTOCARRI E MOTOCARRI (COMPRESI QUELLI PER USO SPECIALE E TRASPORTO SPECIFICO) E MACCHINE AGRICOLE

L'*assicurazione* comprende la responsabilità del *contraente* e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente causati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul *veicolo* e viceversa, anche se effettuate con l'utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul *veicolo*.

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

- alle persone trasportate sul *veicolo* e a quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- alle cose trasportate, in consegna o custodia e a quelle che vengono caricate o scaricate;
- causati da sostanze radioattive e da inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria;
- derivanti dal trasporto di sostanze radioattive;
- da sversamento di carburante e liquidi.

6. RIMORCHI DI VEICOLI A MOTORE IN GENERE

L'*assicurazione* comprende la copertura dei danni a terzi causati dal rimorchio staccato dalla motrice, in sosta e durante le manovre a mano; sono compresi i danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio.

Sono esclusi i danni alle persone che occupano il rimorchio.

7. RIMORCHIO DI AUTOCARRI DI PROPRIETARIO DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTRICE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2054 del Codice civile, nella sua qualità di *proprietario* del rimorchio che circola agganciato ad una motrice di terzi. **L'assicurazione è operante quando:**

- l'indennizzo supera i *massimali* per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di *indennizzo* eccedente tali massimali, fino alla concorrenza delle somme assicurate in *polizza*;
- la motrice non risulta assicurata oppure la sua copertura assicurativa non è comunque operante;
- il *sinistro* avviene in un paese straniero, che considera il *proprietario* del rimorchio responsabile dei danni provocati a terzi quando il rimorchio circola agganciato a una motrice o a un trattore di terzi;
- il rimorchio descritto in *polizza* circola agganciato al *veicolo* trainante di proprietà di terzi ed è coinvolto in un incidente stradale nel territorio di Francia, Germania, Spagna e Grecia: paesi nei quali il danneggiato può rivolgere la propria richiesta di *risarcimento* a sua scelta nei confronti dell'assicuratore della motrice o a quello del rimorchio.

8. VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

L'assicurazione copre la responsabilità dell'istruttore per i danni causati a terzi dalla circolazione del *veicolo* assicurato, **tranne che durante** l'effettuazione dell'esame dell'allievo conducente.

Sono considerati terzi:

- l'esaminatore;
- l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame**;
- l'istruttore **soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.**

La copertura vale:

- per i ciclomotori e motocicli, solo **se adibiti esclusivamente a scuola guida**;
- per i restanti veicoli a motore, anche se utilizzati solo occasionalmente per esercitazione alla guida, **purché** siano rispettate tutte le relative disposizioni di legge.

9. DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE E MOTO-CARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO, SU AUTOBUS E NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

L'assicurazione copre la responsabilità del *contraente* e, se persona diversa, del *proprietario* del *veicolo* per i danni involontariamente causati dalla circolazione del *veicolo* stesso, agli indumenti ed oggetti di uso personale portati con sé dai terzi trasportati.

L'assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni.

Sono esclusi i danni:

- **a denaro, preziosi e titoli di credito;**
- **derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

10. SOVRACCARICO, PER AUTOBUS IN SERVIZIO DI LINEA EXTRAURBANO, DA TURISMO, DA NOLEGGIO E IN SERVIZIO PUBBLICO URBANO.

La copertura R.C.A. per i mezzi sopra elencati è valida anche in caso di sovraccarico.

11. VEICOLI SPECIALI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

L'assicurazione comprende i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

12. MACCHINE AGRICOLE

L'assicurazione comprende i danni alle persone trasportate sulle macchine agricole **nel ri-**

spetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di rimorchi.

13. VEICOLI ADIBITI OCCASIONALMENTE A SGOMBERO NEVE

L'assicurazione copre i danni a terzi derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato adibito occasionalmente a sgombraneve, **quando** sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'autorità competente e dal libretto di circolazione risulti che il mezzo è predisposto per il montaggio di lama sgombraneve.

Sono esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

14. HOVERCRAFT

L'assicurazione copre i danni a terzi causati dal veicolo durante gli spostamenti fuori dall'acqua.

ART. 2.1.2 GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

ITAS Mutua tiene indenne l'assicurato in caso di sua responsabilità per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di *incendio*, *esplosione* o *scoppio*, operazioni di ricarica di veicoli elettrici, **entro il massimale di 800.000 euro per ogni sinistro, se tali danni non costituiscono un sinistro** da circolazione o da navigazione.

Sono considerati terzi anche i dipendenti dell'assicurato, per i danni subiti in occasione di lavoro o servizio, **entro il massimale di 250.000 euro per ogni sinistro.**

Questa garanzia non si cumula con quella di cui all'art. 3.13 (Ricorso terzi da incendio) della Sezione Danni al veicolo e garanzie accessorie.

ART. 2.1.3 ASSISTENZA PSICOLOGICA VITTIME DELLA STRADA

ITAS Mutua, tramite Fondazione ANIA, fornisce un supporto psicologico gratuito alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari, al fine di elaborare il trauma provocato da un incidente stradale grave e/o mortale e di superare le conseguenze psicologiche per danni fisici permanenti o per la perdita di una persona cara.

L'assicurato o suo familiare può accedere al servizio chiamando il numero verde 800 893 510, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, tramite il quale un operatore specializzato attiverà il collegamento con uno psicologo del progetto ANIA Cares. Sul sito www.aniacares.it è possibile trovare tutte le informazioni relative al progetto.

Garanzie opzionali

Insieme alla garanzia Responsabilità civile auto (art. 2.1.1) sono acquistabili, a seconda del veicolo che si assicura, le seguenti garanzie opzionali:

ART. 2.2.1 BONUS PROTETTO

Questa garanzia è **acquistabile per** autovetture e autoveicoli fino a 35 q.li (compresi quelli per uso speciale e trasporto specifico).

Con il pagamento di un *premio* aggiuntivo è possibile acquistare, al momento della stipula del contratto, l'opzione Bonus protetto che consente di evitare la maggiorazione del *premio* dovuta

all'applicazione delle regole evolutive relative alla classe di merito ITAS, per il primo *sinistro* accaduto nel periodo di osservazione.

Al contratto viene assegnata la classe di merito ITAS in base alla tabella delle regole evolutive in assenza di sinistri; rimangono, invece, invariate le regole evolutive relative alla *classe di merito CU*.

Se nel periodo di osservazione si verificano due o più sinistri valgono le normali regole evolutive, senza considerare il primo *sinistro* in ordine di accadimento; il *contraente* potrà evitare l'applicazione delle regole evolutive in malus rimborsando gli importi liquidati per i sinistri successivi al primo.

L'opzione Bonus protetto è acquistabile solo in presenza di attestato di rischio con le seguenti caratteristiche:

- riferito a un contratto scaduto da meno di sei mesi;
- esente da sinistri negli ultimi 5 anni (più l'anno corrente); non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle "N.A." (non assicurato) o "N.D." (dato non disponibile).

Successivamente alla stipula, è possibile includere l'opzione **Bonus protetto** solo a scadenza annuale in caso di rinnovo. Al rinnovo di un contratto stipulato con l'opzione Bonus protetto, **l'opzione non potrà essere mantenuta** se nell'anno assicurativo precedente l'assicurato ne abbia beneficiato.

ART. 2.2.2 GUIDA ESPERTA

Questa garanzia è **acquistabile per** autovetture uso privato, ciclomotori e motocicli.

Al momento della stipula del contratto è possibile scegliere la formula di Guida esperta, **se il proprietario del veicolo assicurato ha almeno 26 anni di età**; in questo caso viene applicato uno sconto sul *premio* della garanzia Responsabilità civile auto.

Con l'opzione Guida esperta il *veicolo può essere guidato*, sempre nel rispetto della legge, oltre che dal *proprietario* identificato in *polizza*, solo da conducenti con almeno 25 anni di età.

Quando il conducente al momento del *sinistro* ha un'età inferiore a 25 anni, **ITAS Mutua eserciterà rivalsa fino a un massimo di 2.000 euro**, fatta eccezione:

- nel caso in cui il *veicolo* sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione (o da suo dipendente) preposto alla riparazione del *veicolo* stesso;
- nel caso in cui il *contraente* abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- se l'utilizzo del *veicolo* indicato in *polizza* al momento del *sinistro* è dovuto a stato di necessità;
- se il *risarcimento* pagato da ITAS Mutua non supera i 2.000 euro;
- se il *risarcimento* supera i 2.000 euro ma il *sinistro* viene integralmente rimborsato.

I terzi danneggiati vengono comunque risarciti integralmente entro i limiti dei massimali indicati in *polizza*.

L'assicurato deve effettuare il rimborso dopo la liquidazione del danno.

È possibile escludere la garanzia Guida esperta solo a scadenza annuale, in caso di rinnovo.

ART. 2.2.3 PATTO PER I GIOVANI

Questa garanzia è **acquistabile per** autovetture di proprietà di persone fisiche di età tra i 18 e i 26 anni.

Al momento della stipula del contratto il *contraente* può sottoscrivere il Patto per i giovani, in questo caso viene applicato uno sconto sul *premio* della garanzia Responsabilità civile auto.

Il Patto per i giovani prevede che il conducente del *veicolo* assicurato che abbia tra i 18 e i 26 anni di età tenga specifici comportamenti alla guida che riducono il rischio di provocare incidenti. Il decalogo comportamentale, sotto riportato, **deve essere fatto rispettare da qualunque conducente tra i 18 e i 26 anni si ponga alla guida del veicolo**, non solo dal sottoscrittore del Patto.

Nel caso in cui al momento del *sinistro* si verifichi la violazione del decalogo comportamentale, ITAS Mutua **eserciterà rivalsa fino a un massimo di 500 euro**, anche se la violazione del decalogo è posta in essere da un conducente, di età compresa tra i 18 e i 26 anni, diverso dal sottoscrittore del patto.

L'assicurato deve effettuare il rimborso a ITAS Mutua dopo la liquidazione del danno.

Si può aderire al Patto per i giovani solo in presenza di attestato di rischio con *classe di merito CU* non superiore a 14.

Il Patto per i giovani **decade automaticamente alla prima scadenza annuale successiva al compimento del 27° anno di età del proprietario del veicolo assicurato.**

DECALOGO COMPORTAMENTALE

Le 10 principali regole che salvano la vita alla guida dei veicoli:

1. prima di partire allaccia la cintura di sicurezza e falla allacciare a tutti i passeggeri;
2. se devi guidare, non bere alcolici. Se non sei in condizioni psico - fisiche perfette, fa guidare un tuo amico che non ha bevuto e non è stanco. Mettiti d'accordo prima con i tuoi amici su chi non deve bere alcolici per riportare tutti a casa sani e salvi;
3. l'assunzione di sostanze stupefacenti altera gravemente le condizioni psico - fisiche e alla guida provoca effetti disastrosi su sé stessi e sugli altri. Non farlo;
4. la velocità elevata è la principale causa di morte sulle strade. Ricordati che, a parte specifici limiti inferiori segnalati sul posto, non puoi mai superare i 50 km/h in città, i 90 km/h sulle strade extraurbane e i 130 km/h in autostrada;
5. usare il telefonino mentre guidi è vietato e ti impedisce di avere il perfetto controllo dell'auto. Se devi parlare al telefono, fermati;
6. concentrati solo sulla guida, evitando gesti che ti distraggano, come manovrare la radio e fumare (che già fa male di per sé). Tieni basso il volume dell'impianto stereo. La musica ad alto volume distrae e ti fa sbagliare;
7. non far entrare in macchina più persone di quanto ti sia consentito (leggi il libretto). In caso di incidente, il trasporto di persone oltre i limiti consentiti aumenta il rischio e l'entità dei danni alla persona;
8. rispetta la distanza di sicurezza con il *veicolo* che ti precede. Se viaggi a 50 km/h ti occorreranno 25 metri per arrestare il *veicolo* e evitare di colpire un *veicolo* fermo. A 90 km/h ti occorreranno 60 metri. A 130 km/h per fermarti avrai bisogno di circa 110 metri;
9. di notte le condizioni di visibilità della strada sono inferiori e i tempi di reazione alle situazioni di pericolo sono superiori. Diminuisci la velocità;
10. ricordati infine che sulla strada non ci sei solo tu. I pericoli possono venire dagli "altri". Ma se guidi in modo prudente e rispettoso delle regole puoi evitare molte situazioni di pericolo. Dillo anche agli "altri".

ART. 2.2.4 RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Questa garanzia è **acquistabile per** le autovetture.

Al momento della stipula del contratto è possibile scegliere la garanzia Risarcimento in forma specifica, in questo caso il *premio* della garanzia Responsabilità civile auto è scontato del 5%.

Con questa garanzia, in caso di *sinistro* relativo alla garanzia Responsabilità civile auto **in cui l'assicurato non sia, neppure in parte, responsabile del danno al proprio veicolo e il danno sia quindi totalmente risarcibile, il risarcimento sarà effettuato attraverso la riparazione diretta del veicolo stesso presso una carrozzeria convenzionata con ITAS Mutua.**

Con questa opzione **l'assicurato si impegna ad utilizzare per la riparazione del veicolo una carrozzeria convenzionata con ITAS Mutua**, il cui elenco è disponibile presso gli intermediari o sul sito Internet www.gruppoitas.it, a patto che la carrozzeria convenzionata si trovi entro 30 km (calcolati in base alle indicazioni di Google Maps) dall'indirizzo di residenza del *contraente* o dal luogo ove si trova il *veicolo* al momento della denuncia.

In presenza di questa garanzia ITAS Mutua presta implicitamente il proprio consenso alla cessione alla carrozzeria convenzionata di crediti e diritti risarcitori dell'*assicurato* derivanti dal *sinistro* per il danno al *veicolo*.

Quando il veicolo viene fatto riparare presso una carrozzeria non convenzionata con successiva richiesta a ITAS Mutua di rimborso delle spese sostenute, la liquidazione del danno sarà decurtata di una percentuale del 10%.

È possibile escludere questa garanzia solo a scadenza annuale, in caso di rinnovo.

ART. 2.2.5 ATTIVITÀ IDROSCIATORIA E TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO

Questa garanzia è **acquistabile per** i natanti.

Con il pagamento di un *premio* aggiuntivo è possibile acquistare, al momento della stipula del contratto, questa garanzia opzionale, con la quale ITAS Mutua assicura la responsabilità per i danni involontariamente causati a terzi dall'esercizio dell'attività di traino; è considerato terzo anche la persona trainata.

ART. 2.2.6 AMPLIAMENTO DELL'ESTENSIONE TERRITORIALE

Questa garanzia è **acquistabile per** i natanti.

Con il pagamento di un *premio* aggiuntivo è possibile acquistare, al momento della stipula del contratto, questa garanzia opzionale, con la quale *l'assicurazione* vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico fra Porto (Oporto) e Casablanca, incluse le Isole Canarie. Questa garanzia opera a parziale deroga dell'art. 1.2 – Validità territoriale.

ART. 2.2.7 REGATE VELICHE

Questa garanzia è **acquistabile per** i natanti.

Con il pagamento di un *premio* aggiuntivo è possibile acquistare, al momento della stipula del contratto, questa garanzia opzionale, con la quale *l'assicurazione* è operante anche durante le regate veliche. La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) dell'art. 2.4.2 - Esclusioni e rivalsa.

COME È ASSICURATO

ART. 2.3.1 PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalla tariffa Bonus/malus e Bonus/malus con franchigia si considerano i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'*assicurazione* e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di *premio*;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e terminano sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

ART. 2.3.2 ATTESTATO DI RISCHIO

Come previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 15 maggio 2015, in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, e comunque nel caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, ITAS Mutua consegna per via telematica, indipendentemente dalla forma tariffaria, l'attestazione sullo stato del rischio al *contraente* e, se persona diversa, all'*avente diritto*.

L'attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto mettendo a disposizione dello stesso nell'area riservata del sito web di ITAS Mutua, www.gruppoitas.it. Per i contratti relativi a flotte di veicoli a motore, la consegna telematica avviene su richiesta del *contraente*, inoltrata all'intermediario tramite e-mail, o nelle diverse modalità concordate tra le parti.

In caso di più cointestatari del *veicolo*, l'obbligo di consegna al *proprietario*, se diverso dal *contraente*, si considera assolto con la consegna al primo nominativo utile risultante sulla carta di circolazione.

L'attestazione contiene:

- la denominazione di ITAS Mutua;
- il nome e cognome se persona fisica, la denominazione o ragione sociale se persona giuridica, e il codice fiscale del *contraente* e del *proprietario* o di altro eventuale *avente diritto* (usufruttuario, acquirente nel caso di patto di riservato dominio, locatario nel caso di locazione finanziaria);
- il numero del contratto di *assicurazione*;
- i dati della targa oppure, quando la targa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del *veicolo* assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto;
- la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
- una tabella riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità (c.d. *sinistrosità* pregressa);
- la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- gli eventuali importi delle franchigie, richieste da ITAS Mutua e non corrisposte dall'*assicurato*;

- nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4-bis del C.A. (agevolazione ulteriore *veicolo* "Bersani- Bonus Familiare") l'attestato dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo;
- l'indicazione dello IUR (Identificativo Univoco di Rischio) che contrassegna il rischio relativo al *proprietario* o, se diverso, all'altro *avente diritto* all'attestato e al *veicolo* assicurato indicato nell'attestato. Tale codice IUR consente di aggiornare la tabella di sinistrosità pregressa del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di *veicolo* assicurato o di Compagnia di assicurazione tenendo in considerazione gli eventuali sinistri tardivi (sinistri liquidati fuori dal periodo di osservazione o liquidati dopo la scadenza del contratto).

La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al *proprietario* del *veicolo*.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, come previsto dall'art. 134 del C.A. In tal caso, ITAS Mutua consegna per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati **non possono essere utilizzati** dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

ITAS Mutua non trasmette l'attestazione, fatto salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale in conseguenza di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all'estero;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *premio*;
- *furto* del *veicolo*.

Non è previsto il rilascio di attestazione sullo stato del rischio per i contratti relativi a veicoli marittimi, lacustri e fluviali.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese di *assicurazione*, l'attestazione deve essere rilasciata dalla impresa delegataria.

Come previsto dall'art. 134 del C.A. e dall'art. 8 del Regolamento IVASS n. 9/2015, in caso di cessazione del rischio assicurato, debitamente documentato, di sospensione senza riattivazione o di mancato rinnovo del contratto di *assicurazione* per mancato utilizzo del *veicolo*, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva **validità per un periodo di cinque anni**, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

ITAS Mutua è obbligata a memorizzare i dati contenuti nell'attestazione dello stato di rischio, acquisito direttamente per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati (Regolamento IVASS n° 9/2015).

In caso di assenza dell'attestato, parziale o totale, **sarà richiesta una dichiarazione del contraente, supportata da adeguata documentazione**, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.

ITAS Mutua è obbligata, alle scadenze annuali successive alla stipula del contratto, ad indicare sull'attestato di rischio la *classe di merito CU* necessaria per il passaggio della copertura ad altra Impresa assicuratrice, in aggiunta alla indicazione della classe di merito ITAS di provenienza e di assegnazione.

Per la determinazione della CU adoterà le **regole evolutive** contenute nella seguente tabella:

Classe di merito CU	Classe di assegnazione ITAS in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

ART. 2.3.3 FORMA TARIFFARIA

ITAS Mutua assicura i veicoli applicando i criteri di tariffazione in base a:

- tipologia di *veicolo* e utilizzo;
- dati anagrafici relativi al *proprietario*, all'usufruttuario, all'acquirente (nel caso di patto riservato dominio), al locatario (nel caso di locazione finanziaria);
- dati relativi all'attestato di rischio, se presente;
- forma tariffaria applicata al contratto.

Il *contraente* può scegliere - a seconda del *veicolo* che si assicura - tra le forme tariffarie descritte in seguito:

1. FORMA TARIFFARIA "FRANCHIGIA"

Prevede l'applicazione di una *franchigia* fissa dell'ammontare indicato in *polizza* per ogni *sinistro*.

Il *contraente* e il *proprietario* sono tenuti in solido a rimborsare a ITAS Mutua l'importo del *risarcimento* rientrante nei limiti della *franchigia*.

La forma tariffaria Franchigia è applicabile solo agli autobus.

Questa forma tariffaria non è applicabile in presenza di anche una sola delle seguenti ipo-

tesi:

- quando dall'attestato di rischio risulta che uno o più importi di *franchigia* non sono stati rimborsati;
- quando l'attestato di rischio riporta una classe di assegnazione CU superiore a 14.

2. FORMA TARIFFARIA “BONUS/MALUS”

Prevede riduzioni o maggiorazioni di *premio* in relazione al numero di sinistri registrati nel periodo di osservazione. Il Bonus/malus si articola in 30 classi di merito interne di appartenenza dalla 19 alla 48, corrispondenti ciascuna a livelli di *premio* determinati secondo l'applicazione dei coefficienti di determinazione del *premio*.

La forma tariffaria Bonus/malus è applicabile alle seguenti tipologie di veicoli:

- c. autoveicoli, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo;
- d. veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all'art. 58 del *Codice della Strada*, escluse le macchine agricole di cui all'art. 57 del predetto Codice;
- e. ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozette.

Classi di merito ITAS e coefficienti di determinazione del *premio*

a. autoveicoli, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo - **classe d'ingresso: 44**

Classe di merito ITAS		19	20	21	22	23	24	25
Coefficiente		0,3380	0,3483	0,3588	0,3697	0,3771	0,3886	0,4084
26	27	28	29	30	31	32	33	34
0,4208	0,4292	0,4422	0,4602	0,4741	0,4934	0,5237	0,5560	0,5902
35	36	37	38	39	40	41	42	43
0,6203	0,6584	0,6989	0,7419	0,7798	0,8114	0,8444	0,8963	1,0000
44	45	46	47	48				
1,1157	1,2953	1,6283	2,1515	3,0479				

b. veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici – **classe d'ingresso: 42**

Classe di merito ITAS		31	32	33	34	35	36	37
Coefficiente		0,6020	0,6454	0,6717	0,7059	0,7201	0,7346	0,7493
38	39	40	41	42	43	44	45	46
0,7644	0,7876	0,8277	0,8874	0,9706	1,0000	1,0829	1,1961	1,3213
47	48							
1,6945	2,0676							

c. ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozette – **classe d'ingresso: 44**

Classe di merito	31	32	33	34	35	36	37	
Coefficiente	0,6650	0,6784	0,6989	0,7273	0,7493	0,7644	0,7798	
38	39	40	41	42	43	44	45	46
0,8114	0,8277	0,8528	0,8787	0,9053	1,0000	1,1843	1,2447	1,3749
47	48							
1,5648	1,7285							

3. FORMA TARIFFARIA “BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA”

Prevede riduzioni o maggiorazioni di *premio* in relazione al numero di sinistri registrati nel periodo di osservazione. Il Bonus/malus con franchigia si articola in 30 classi di merito interne di appartenenza dalla 19 alla 48, corrispondenti ciascuna a livelli di *premio* determinati secondo l'applicazione dei coefficienti di determinazione del *premio*. È prevista, inoltre, una *franchigia* fissa per ogni *sinistro* nell'ammontare indicato in *polizza*.

Il *contraente* e il *proprietario* sono tenuti in solido a rimborsare a ITAS Mutua l'importo del *risarcimento* rientrante nei limiti della *franchigia*.

La forma tariffaria Bonus/malus con franchigia è applicabile alle seguenti tipologie di veicoli:

- a. autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo;
- b. veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all'art. 58 del *Codice della Strada*, escluse le macchine agricole di cui all'art. 57 del predetto Codice.

Questa forma tariffaria non è applicabile quando dall'attestato di rischio risulta che uno o più importi di *franchigia* non sono stati rimborsati.

Classi di merito ITAS e coefficienti di determinazione del *premio*

a. autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo - **classe d'ingresso: 44**

Classe di merito ITAS	19	20	21	22	23	24	25	
Coefficiente Franchigia 500	0,3624	0,3734	0,3847	0,3964	0,4003	0,4125	0,4335	
Coefficiente Franchigia 1.000	0,3964	0,4084	0,4208	0,4335	0,4335	0,4467	0,4694	
Coefficiente Franchigia 1.500	0,4125	0,4250	0,4379	0,4467	0,4511	0,4556	0,4789	
26	27	28	29	30	31	32	33	34
0,4467	0,4511	0,4648	0,4837	0,4983	0,5185	0,5237	0,5560	0,5902
0,4837	0,4885	0,4934	0,5134	0,5290	0,5343	0,5396	0,5560	0,5902
0,4934	0,4983	0,5033	0,5237	0,5396	0,5450	0,5504	0,5560	0,5902

35	36	37	38	39	40	41	42	43
0,6203	0,6584	0,6989	0,7419	0,7798	0,8114	0,8444	0,8963	1,0000
0,6203	0,6584	0,6989	0,7419	0,7798	0,8114	0,8444	0,8963	1,0000
0,6203	0,6584	0,6989	0,7419	0,7798	0,8114	0,8444	0,8963	1,0000
44	45	46	47	48				
1,1157	1,2953	1,7114	2,2613	3,2033				
1,1157	1,2953	1,8532	2,4486	3,4687				
1,1157	1,2953	1,9094	2,5228	3,5738				

b. veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici

Classe di merito ITAS	31	32	33	34	35	36	37		
Coefficiente Franchigia 120(*)	0,6020	0,6454	0,6717	0,7059	0,7201	0,7346	0,7493		
Coefficiente Franchigia 250	0,6020	0,6454	0,6717	0,7059	0,7201	0,7346	0,7493		
Coefficiente Franchigia 500	0,5671	0,6080	0,6327	0,6650	0,6784	0,6920	0,7059		
Coefficiente Franchigia 750	0,5504	0,5902	0,6141	0,6454	0,6584	0,6717	0,6852		
Coefficiente Franchigia 1.000	0,5343	0,5728	0,5961	0,6265	0,6391	0,6519	0,6650		
Coefficiente Franchigia 2.000	0,5290	0,5671	0,5902	0,6203	0,6327	0,6454	0,6584		
38	39	40	41	42	43	44	45	46	
0,7644	0,7876	0,8277	0,8874	0,9706	1,0000	1,0829	1,1961	1,3213	
0,7644	0,7876	0,8277	0,8874	0,9706	1,0000	1,0829	1,1961	1,3213	
0,7273	0,7493	0,7876	0,8787	0,9515	1,0000	1,0721	1,1610	1,2824	
0,7201	0,7419	0,7798	0,8528	0,9515	1,0000	1,0721	1,1610	1,2824	
0,7130	0,7346	0,7720	0,8444	0,9515	1,0000	1,0721	1,1610	1,2824	
0,7130	0,7346	0,7720	0,8444	0,9515	1,0000	1,0721	1,1610	1,2824	
47	48								
1,6945	2,0676								
1,6945	2,0676								
1,6122	2,0068								
1,6122	2,0068								
1,6122	2,0068								
1,6122	2,0068								

(*) franchigia 120 euro acquistabile solo per motocarri

4. FORMA TARIFFARIA A “TARIFFA FISSA”

Non prevede la variazione del *premio* in conseguenza di sinistri.

La forma tariffaria a *tariffa* fissa è applicabile alle seguenti tipologie di veicoli:

- a. autobus;
- b. macchine operatrici e carrelli di cui all'art. 58 del *Codice della Strada*;
- c. macchine agricole di cui all'art. 57 del *Codice della Strada*;
- d. natanti.

ART. 2.3.4

ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO CU ALLA STIPULA DI CONTRATTO

Alla stipula del contratto saranno **richiesti all'assicurato, se non verificabili nelle banche dati**, la carta di circolazione, il certificato di proprietà o il documento unico di circolazione o l'appendice di cessione del contratto relativi al *veicolo* per assegnare al contratto la classe di merito corrispondente.

Se i documenti sopra indicati non vengono esibiti, **al contratto è assegnata la classe di merito CU 18 e la corrispondente classe di merito ITAS.**

Nel caso di richiesta di stipula di un contratto avvalendosi dell'agevolazione ulteriore *veicolo* “Bersani” – Bonus familiare” (art. 134 comma 4 bis CA), in mancanza della carta di circolazione del mezzo di riferimento oppure dei requisiti previsti per usufruire di questa agevolazione, **al contratto è assegnata la classe di merito CU 14 e la corrispondente classe di merito ITAS.**

Nel caso in cui i documenti vengano esibiti dopo la stipula, ma comunque entro i successivi 3 mesi, al contratto sarà assegnata la corretta classe di merito con eventuale conguaglio del *premio*.

1. ASSENZA DI PRECEDENTI ASSICURATIVI

Nel caso di *veicolo* di nuova immatricolazione, assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. o registrato per la prima volta nell'Archivio Nazionale dei Veicoli:

- a. se il *contraente* non dimostra di aver diritto all'applicazione dell'agevolazione per ulteriore *veicolo* “Bersani – Bonus Familiare” (art. 134 comma 4 bis CA) verrà assegnata, dopo verifica nelle banche dati della carta di circolazione e del certificato di proprietà o con l'esibizione dell'appendice di cessione del contratto, la *classe di merito CU 14* e, se prevista dalla forma tariffaria applicata al contratto, la classe di merito ITAS di ingresso in base alla tipologia di *veicolo*.
- b. Se il *contraente* persona fisica **dimostra di aver diritto all'applicazione dell'agevolazione** per ulteriore *veicolo* “Bersani – Bonus Familiare” (art. 134 comma 4 bis CA) perché:
 - già titolare di *polizza* assicurativa su altro *veicolo* che abbia maturato un attestato di rischio;
 - o
 - stabilmente convivente nel nucleo familiare con persona già titolare di *polizza* assicurativa che abbia maturato un attestato di rischio

dopo verifica nelle banche dati delle carte di circolazione dei due veicoli e **consegna dello stato di famiglia**, al contratto è assegnata la *classe di merito CU* del *veicolo* di riferimento e, nel caso di applicazione della Forma tariffaria Bonus/malus o Bonus/malus con Franchigia, la classe di merito ITAS come stabilito nella tabella sotto riportata:

Classe CU di assegnazione del mezzo di riferimento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Classe ITAS di Assegnazione Autovetture	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	44
Classe ITAS di Assegnazione Ciclomotori e motocicli	40	40	40	40	40	40	41	41	42	42	43	43	44
Classe ITAS di Assegnazione Autocarri	33	33	33	33	33	34	35	36	37	38	39	40	41

- c. Se il *contraente* è una società di persone, società di capitali, ditta individuale o onlus già titolare di *polizza* assicurativa che abbia maturato un attestato di rischio, nel caso di stipula del contratto in forma tariffaria Bonus/malus è prevista l'assegnazione di una classe di merito interna agevolata, **esclusivamente per le tipologie di veicolo autovetture uso privato e autocarri / autotreni / autoarticolati conto proprio.**

Dopo verifica nelle banche dati delle carte di circolazione dei due veicoli, al contratto è assegnata la classe di merito ITAS come stabilito nelle tabelle sotto riportate:

AUTOVETTURE USO PRIVATO

CU veicolo di riferimento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CU veicolo di nuova acquisizione	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Classe interna ITAS con attestato del veicolo di riferimento senza sinistri	38	38	38	38	38	38	38	38	39	40	41	42	43
Classe interna ITAS con attestato del veicolo di riferimento con sinistri di qualsiasi tipologia	40	40	40	40	40	40	40	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Nota: NA = agevolazione non applicabile

AUTOCARRI CONTO PROPRIO

CU veicolo di riferimento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CU veicolo di nuova acquisizione	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Classe interna ITAS con attestato del veicolo di riferimento senza sinistri	38	38	38	38	38	38	38	38	39	40	41	41	41
Classe interna ITAS con attestato del veicolo di riferimento con sinistri di qualsiasi tipologia	40	40	40	40	40	40	40	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Nota: NA = agevolazione non applicabile

2. PRESENZA DI PRECEDENTI ASSICURATIVI

Quando l'attestato di rischio è in corso di validità (cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce), viene assegnata la *classe di merito CU* indicata sull'attestato di rischio stesso.

Se l'attestato di rischio è scaduto, il *veicolo* si intende privo di precedenti assicurativi e l'assegnazione della *classe di merito CU* segue le regole del precedente punto 1.

Valgono le seguenti regole specifiche:

- a. nel caso di medesimo *veicolo* precedentemente assicurato con altra Impresa di assicurazione, decorsi 15 giorni dalla scadenza del precedente contratto di *assicurazione*, **l'utilizzo dell'attestazione è subordinato** alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal *contraente* o dal *proprietario* del *veicolo*, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione o la stipula di una *polizza* di durata temporanea.

In assenza di questa dichiarazione, al contratto è assegnata la classe di merito CU 18.

- b. Quando l'attestato di rischio si riferisce ad altro *veicolo*, oggetto di cessazione del rischio (alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, certificazione della cessazione della circolazione) **il contraente deve consegnare** documentazione idonea a provarne i motivi, se non verificabili nelle banche dati.
- c. Quando l'attestato di rischio si riferisce a *veicolo* oggetto di *furto* senza ritrovamento, **il contraente deve consegnare** copia della denuncia di *furto* rilasciata dall'Autorità competente nonché il precedente contratto assicurativo.
- d. Quando l'attestato di rischio si riferisce ad un *avente diritto* diverso dall'effettivo *proprietario* del *veicolo*, il *veicolo* stesso si intende privo di precedenti assicurativi e al contratto è assegnata la *classe di merito CU 14*.
- e. Nel caso in cui il *veicolo* sia stato assicurato in precedenza con contratto temporaneo, viene assegnata la stessa classe di merito indicata nel precedente contratto temporaneo del quale **il contraente è tenuto ad esibire copia**.

Nel caso di *veicolo* precedentemente assicurato con contratto annuale, non ancora giunto a scadenza, ossia in presenza di rate di *premio* ancora da pagare, **al contratto sarà assegnata la classe di merito CU 18.**

Nel caso di *veicolo* precedentemente assicurato con contratto annuale e frazionamento del *premio*, successivamente alla scadenza annuale e in presenza di rate di *premio* insolute, il *contraente/proprietario* potrà, alla stipulazione di un nuovo contratto, far valere l'attestazione sullo stato del rischio precedentemente rilasciata, integrata dalla dichiarazione di aver stipulato un contratto di durata annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento del *premio/risolta* di diritto prima della scadenza naturale e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto/risoluzione.

In assenza della dichiarazione, al contratto sarà assegnata la classe di merito CU 18.

- f. Nel caso di rinnovo di contratto già stipulato per lo stesso *veicolo* avvalendosi dell'agevolazione ulteriore *veicolo* "Bersani - Bonus Familiare" (art 134 comma 4 bis del C.A.), viene assegnata la *classe di merito CU* indicata nell'attestato di rischio del mezzo di riferimento e la classe di merito ITAS prevista nel successivo art. 2.3.5 in base ai periodi della tabella di sinistrosità pregressa dell'attestato del *veicolo* che si sta assicurando.

Il contraente deve consegnare copia della Carta di circolazione relativa al *veicolo* di riferimento se non presente nelle banche dati e, se il *veicolo* di riferimento è di proprietà di un familiare convivente, certificato anagrafico di stato di famiglia.

- g. Nel caso di *veicolo* già assicurato all'estero:
 - in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, **il contraente deve consegnare attestazione di sinistralità pregressa** rilasciata dall'assicuratore estero
 - in paesi extra Unione Europea, **il contraente deve consegnare** una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero

che consenta l'individuazione della *classe di merito CU* da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella dell'art. 2.3.2, considerando la

14^a quale classe d'ingresso.

In entrambi i casi, **in caso di mancata consegna** della documentazione il contratto è assegnato alla *classe di merito CU 14*.

- h. Quando il *veicolo* assicurato è in comproprietà e, con passaggio al PRA, uno o più proprietari vendono la loro quota ai restanti, chi mantiene la proprietà mantiene anche la *classe di merito CU* maturata sul *veicolo*. Chi vende conserva la *classe di merito CU* per un altro *veicolo*, della stessa *categoria*, di proprietà o acquisito successivamente, e può avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- i. Nel caso di trasferimento di proprietà di un *veicolo* tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la *classe di merito CU* già maturata sul *veicolo* trasferito. Chi cede la proprietà può conservare la *classe di merito CU* maturata sul *veicolo* ceduto su altro *veicolo*, della stessa *categoria*, di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- j. Se la *classe di merito CU* attribuita ad un *veicolo* consegnato in conto vendita è stata trasferita su altro *veicolo* della stessa *categoria* di proprietà dello stesso soggetto e il *veicolo* in conto vendita risulta invenduto e viene nuovamente assicurato, anche allo stesso è riassegnata la *classe di merito CU* precedentemente maturate.
- k. Se la *classe di merito CU* attribuita a un *veicolo* oggetto di *furto* è stata trasferita su altro *veicolo* della stessa *categoria* di proprietà dello stesso soggetto e il *veicolo* rubato viene ritrovato e viene nuovamente assicurato, anche allo stesso è riassegnata la *classe di merito CU* precedentemente maturate.
- l. **Se il proprietario di un veicolo dimostra**, con riferimento ad altro e precedente *veicolo* di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:
- vendita;
 - demolizione;
 - *furto* di cui sia esibita denuncia;
 - certificazione di cessazione della circolazione;
 - definitiva esportazione all'estero;
 - consegna in conto vendita;

al nuovo *veicolo* della stessa *categoria* dallo stesso acquistato è attribuita la medesima *classe di merito CU* del precedente *veicolo*.

Questo vale anche nel caso in cui il nuovo *veicolo* da assicurare è acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine non inferiore a dodici mesi. In questa ipotesi la *classe di merito CU* maturata sul *veicolo* venduto è riconosciuta al locatario **se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

- m. Nel caso in cui un *veicolo* in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi è acquistato da chi lo utilizza, la *classe di merito CU* maturata è riconosciuta allo stesso **se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
- Se l'utilizzatore del *veicolo*, quando ne cessa l'utilizzo, non acquista il *veicolo* locato in leasing o noleggiato, la *classe di merito CU* è riconosciuta su altro *veicolo*, della stessa *categoria*, dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente al 16/04/2018 (data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72/2018).
- n. Nel caso di *veicolo* intestato a soggetto diversamente abile, la *classe di merito CU* maturata sul *veicolo* è riconosciuta, per i nuovi veicoli della stessa *categoria* acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il *veicolo* stesso, **purché le generalità degli stessi siano state registrate, quali intestatari temporanei del veicolo**, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
- o. Se la proprietà del *veicolo* assicurato viene trasferita a seguito di successione, la *classe di merito CU* maturata sul *veicolo* è attribuita agli eredi conviventi con il defunto al momento della morte, diventati proprietari del *veicolo* stesso a titolo ereditario. Se l'erede, già convi-

vente con il defunto, o un suo familiare convivente, è *proprietario* di altro *veicolo* assicurato, al *veicolo* acquisito a titolo ereditario viene assegnata, **su richiesta del contraente**, la stessa *classe di merito CU* del *veicolo* di preesistente proprietà.

- p. Nel caso di trasferimento di proprietà del *veicolo* assicurato con cessione del contratto di *assicurazione*, il cessionario ha diritto a mantenere le *classi di merito CU* e interna in corso fino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al *veicolo* va assegnato alla *classe di merito CU* 14; il cedente ha diritto a mantenere la *classe di merito CU* per il periodo di validità dell'attestato.
- q. Quando il precedente contratto è stato stipulato presso un'impresa alla quale è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non è presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio (art. 134 del C.A.), il nuovo contratto è assegnato alla *classe di merito CU* di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del *contraente*; in mancanza della dichiarazione sostitutiva **è richiesta una dichiarazione del contraente, supportata da adeguata documentazione**, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
- r. Nel caso di trasferimento di proprietà del *veicolo* dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della *classe di merito CU*.
- s. Nel caso di società di persone o capitali proprietaria del *veicolo*, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della *classe di merito CU* in capo alla persona giuridica che ha acquisito civilisticamente la proprietà del *veicolo*.
- t. Nel caso di mutamento della classificazione del *veicolo* assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la *classe di merito CU* già maturata.

ART. 2.3.5

ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO ITAS ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

La classe di merito ITAS assegnata al contratto, nelle forme tariffarie Bonus/malus e Bonus/malus con franchigia, è definita in base alla *classe di merito CU* e alla tipologia di *veicolo* assicurato, come indicato nelle tabelle sotto riportate.

a. Autovetture, autotassametri ed autoveicoli trasporto promiscuo

Classe CU di assegnazione	Classe ITAS di assegnazione (precedente temporeanea)	Classe ITAS di assegnazione in base agli ultimi cinque anni più anno corrente della sinistrosità progressa indicata nell'attestato di rischio					
		Con 1 sinistro NON negli ultimi due anni + anno corrente (anche in presenza di NA/ND)	Con 1 sinistro negli ultimi due anni + anno corrente (anche in presenza di NA/ND)	Con 2 o più sinistri (anche in presenza di NA/ND)	Senza sinistri, in assenza di NA e/o ND	Senza sinistri, in presenza di NA/ND NON negli ultimi 2 anni + anno corrente	Senza sinistri, in presenza di NA/ND negli ultimi 2 anni + anno corrente e Altri casi
1	31	30	35	41	22	29	31
2	32	31	36	41	23	30	32
3	33	32	37	42	23	31	33
4	34	33	38	43	24	32	34
5	35	35	39	45	24	33	35
6	36	37	40	45	25	34	36
7	37	38	41	47	28	35	37
8	38	39	42	47	32	36	38
9	39	40	43	47	35	37	39

Classe CU di assegnazione	Classe ITAS di assegnazione (precedente temporanea)	Classe ITAS di assegnazione in base agli ultimi cinque anni più anno corrente della sinistrosità progressa indicata nell'attestato di rischio					
		Con 1 sinistro NON negli ultimi due anni + anno corrente (anche in presenza di NA/ND)	Con 1 sinistro negli ultimi due anni + anno corrente (anche in presenza di NA/ND)	Con 2 o più sinistri (anche in presenza di NA/ND)	Senza sinistri, in assenza di NA e/o ND	Senza sinistri, in presenza di NA/ND NON negli ultimi 2 anni + anno corrente	Senza sinistri, in presenza di NA/ND negli ultimi 2 anni + anno corrente e Altri casi
10	40	43	45	48	38	38	40
11	41	45	46	48	39	39	41
12	42	46	47	48	40	40	42
13	43	47	48	48	43	43	43
14	44	48	48	48	44	44	44
15	45	48	48	48	45	47	47
16	46	48	48	48	46	47	47
17	47	48	48	48	47	48	48
18	48	48	48	48	48	48	48

L'attestato scaduto da più di sei mesi e negli anni solari antecedenti a quello di emissione della polizza si considera come attestato con NA negli anni successivi alla scadenza dell'attestato.

b. Veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici

Classe CU di assegnazione	Classe ITAS di Assegnazione (precedente temporanea)	Classe ITAS di assegnazione in base agli ultimi cinque anni più anno corrente della sinistrosità progressa indicata nell'attestato di rischio					
		Con 1 sinistro NON negli ultimi due anni + anno corrente (anche in presenza di NA/ND)	Con 1 sinistro negli ultimi due anni + anno corrente (anche in presenza di NA/ND)	Con 2 o più sinistri (anche in presenza di NA/ND)	Senza sinistri, in assenza di NA e/o ND	Senza sinistri, in presenza di NA/ND NON negli ultimi 2 anni + anno corrente	Senza sinistri, in presenza di NA/ND negli ultimi 2 anni + anno corrente e Altri casi
1	31	33	36	44	31	32	34
2	31	34	37	45	31	32	34
3	31	35	38	46	31	33	35
4	32	36	39	47	31	33	35
5	33	37	40	48	31	34	36
6	34	38	41	48	31	34	36
7	35	39	42	48	32	35	37
8	36	40	43	48	33	35	37
9	37	41	44	48	34	36	38
10	38	42	45	48	35	37	39
11	39	43	46	48	36	38	40
12	40	44	47	48	37	39	41
13	41	46	48	48	37	40	42
14	42	48	48	48	37	42	42
15	43	48	48	48	43	43	43
16	44	48	48	48	44	44	44
17	45	48	48	48	45	45	45

18	46	48	48	48	46	46	46
----	----	----	----	----	----	----	----

L'attestato scaduto da più di sei mesi e negli anni solari antecedenti a quello di emissione della polizza si considera come attestato con *NA* negli anni successivi alla scadenza dell'attestato. Se proveniente dalla forma *Franchigia* fissa ed assoluta, viene assegnata la classe di merito in assenza di sinistri e in presenza di *NA* e/o *ND* (penultima colonna).

c. Ciclomotori, quadricicli leggeri, motocicli, quadricicli e motocarrozette

Classe CU di assegnazione	Classe ITAS di assegnazione (precedente temporanea)	Classe ITAS di assegnazione in base agli ultimi cinque anni più anno corrente della sinistrosità pregressa indicata nell'attestato di rischio					
		con 1 sinistro NON negli ultimi due anni + anno corrente	Con 1 sinistro negli ultimi due anni + anno corrente	Con 2 o più sinistri	senza sinistri, in assenza di <i>NA</i> e/o <i>ND</i>	Senza sinistri, in presenza di <i>NA/ND</i> NON negli ultimi 2 anni + anno corrente	altri casi
1	31	35	37	44	31	33	34
2	32	36	38	45	31	34	34
3	33	37	39	46	32	35	35
4	34	38	40	47	33	35	35
5	35	39	41	48	34	36	36
6	36	40	42	48	35	36	36
7	37	40	43	48	36	37	37
8	38	41	44	48	37	38	38
9	39	42	45	48	38	39	39
10	40	43	46	48	39	40	40
11	41	44	47	48	40	41	41
12	42	45	48	48	41	42	42
13	43	46	48	48	42	43	43
14	44	47	48	48	44	44	44
15	45	48	48	48	45	45	45
16	46	48	48	48	46	46	46
17	47	48	48	48	47	47	47
18	48	48	48	48	48	48	48

L'attestato scaduto da più di sei mesi e negli anni solari antecedenti a quello di emissione della polizza si considera come attestato con *NA* negli anni successivi alla scadenza dell'attestato. Se proveniente dalla forma *Franchigia* fissa ed assoluta, viene assegnata la classe di merito in assenza di sinistri e in presenza di *NA* e/o *ND* (penultima colonna).

ART. 2.3.6 ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO ITAS PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE A QUELLA DI STIPULA

In caso di rinnovo, per le annualità successive a quella di stipula, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione è assegnato alla classe di merito ITAS in base al numero dei sinistri accaduti nel periodo di osservazione, secondo i criteri indicati nelle tabelle sotto riportate, relative ai singoli veicoli.

Ai fini dell'evoluzione della classe di merito ITAS vengono presi in considerazione:

- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;

- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità paritaria, nel caso in cui la percentuale di responsabilità cumulata sia pari ad almeno il 51%. A tal fine viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si proceda al pagamento, anche a titolo parziale, e la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti coinvolti, il periodo stesso si considera esente da sinistri.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione delle regole evolutive, i successivi pagamenti riferiti allo stesso *sinistro* non determinano l'applicazione di un ulteriore *malus*.

Ai fini dell'evoluzione della classe di merito ITAS saranno presi in considerazione anche i sinistri tardivi e i sinistri accaduti durante le coperture temporanee, che determineranno l'evoluzione in *malus* indipendentemente dal periodo di osservazione.

All'atto del rinnovo del contratto, per evitare la maggiorazione di *premio* conseguente all'applicazione delle regole evolutive, il *contraente* può rimborsare a ITAS Mutua o, in caso di sinistri gestiti con la procedura di Risarcimento diretto, alla Stanza di compensazione c/o CONSAP, gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri definiti che hanno determinato la maggiorazione del *premio*.

Se il *contraente* desidera esercitare la facoltà di rimborso per un *sinistro* tardivo, la richiesta di rimborso va indirizzata alla precedente Compagnia che ha liquidato il *sinistro*.

1. TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE IN FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS

a. Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo

Classe di merito ITAS	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati									
	0 sinistri (% di differenza tra classi)		1 sinistro (% di differenza tra classi)		2 sinistri (% di differenza tra classi)		3 sinistri (% di differenza tra classi)		4 o più sinistri (% di differenza tra classi)	
19	19	0,00%	29	36,13%	32	54,93%	34	74,58%	36	94,77%
20	19	-2,94%	29	32,13%	32	50,38%	34	69,45%	36	89,05%
21	20	-2,94%	30	32,13%	33	54,93%	35	72,85%	37	94,77%
22	21	-2,94%	30	28,24%	33	50,38%	35	67,77%	37	89,05%
23	22	-1,97%	31	30,82%	34	56,48%	36	74,58%	38	96,72%
24	23	-2,94%	31	26,97%	34	51,88%	36	69,45%	38	90,94%
25	24	-4,85%	32	28,24%	35	51,88%	37	71,14%	39	90,94%
26	25	-2,94%	32	24,47%	35	47,41%	37	66,11%	39	85,32%
27	26	-1,97%	33	29,53%	36	53,40%	38	72,85%	40	89,05%
28	27	-2,94%	33	25,72%	36	48,89%	38	67,77%	40	83,49%
29	28	-3,90%	33	20,81%	36	43,08%	38	61,22%	40	76,33%
30	29	-2,94%	34	24,47%	37	47,41%	39	64,46%	41	78,09%
31	30	-3,90%	34	19,61%	37	41,66%	39	58,05%	41	71,14%
32	31	-5,80%	35	18,43%	38	41,66%	40	54,93%	42	71,14%
33	32	-5,80%	36	18,43%	39	40,26%	41	51,88%	43	79,87%
34	33	-5,80%	37	18,43%	40	37,49%	42	51,88%	44	89,05%
35	34	-4,85%	38	19,61%	41	36,13%	43	61,22%	45	108,82%
36	35	-5,80%	39	18,43%	42	36,13%	44	69,45%	46	147,31%

Clas- se di merito ITAS	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati									
	0 sinistri (% di differenza tra classi)		1 sinistro (% di differenza tra classi)		2 sinistri (% di differenza tra classi)		3 sinistri (% di differenza tra classi)		4 o più sinistri (% di differenza tra classi)	
37	36	-5,80%	40	16,10%	43	43,08%	45	85,32%	47	207,83%
38	37	-5,80%	41	13,81%	44	50,38%	46	119,48%	48	310,80%
39	38	-4,85%	42	14,95%	45	66,11%	47	175,92%	48	290,87%
40	39	-3,90%	43	23,24%	46	100,68%	48	275,61%	48	275,61%
41	40	-3,90%	44	32,13%	47	154,81%	48	260,96%	48	260,96%
42	41	-5,80%	45	44,51%	48	240,04%	48	240,04%	48	240,04%
43	42	-10,37%	46	62,83%	48	204,79%	48	204,79%	48	204,79%
44	43	-10,37%	47	92,85%	48	173,19%	48	173,19%	48	173,19%
45	44	-13,87%	47	66,11%	48	135,31%	48	135,31%	48	135,31%
46	45	-20,46%	48	87,17%	48	87,17%	48	87,17%	48	87,17%
47	46	-24,32%	48	41,66%	48	41,66%	48	41,66%	48	41,66%
48	47	-29,41%	48	0,00%	48	0,00%	48	0,00%	48	0,00%

b. Veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e trasporti specifici

Clas- se di merito ITAS	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati									
	0 sinistri (% di differenza fra classi)		1 sinistri (% di differenza fra classi)		2 sinistri (% di differenza fra classi)		3 sinistri (% di differenza fra classi)		4 o più sinistri (% di differenza fra classi)	
31	31	0,00%	35	19,61%	37	24,47%	37	24,47%	43	66,11%
32	31	-6,73%	36	13,81%	38	18,43%	38	18,43%	44	67,77%
33	32	-3,90%	37	11,57%	39	17,26%	39	17,26%	45	78,09%
34	33	-4,85%	38	8,29%	40	17,26%	40	17,26%	46	87,17%
35	34	-1,97%	39	9,37%	41	23,24%	41	23,24%	47	135,31%
36	35	-1,97%	40	12,68%	42	32,13%	42	32,13%	48	181,46%
37	36	-1,97%	41	18,43%	43	33,45%	43	33,45%	48	175,92%
38	37	-1,97%	42	26,97%	44	41,66%	44	41,66%	48	170,48%
39	38	-2,94%	43	26,97%	45	51,88%	45	51,88%	48	162,53%
40	39	-4,85%	44	30,82%	46	59,63%	46	59,63%	48	149,79%
41	40	-6,73%	45	34,78%	47	90,94%	47	90,94%	48	132,98%
42	41	-8,57%	46	36,13%	48	113,02%	48	113,02%	48	113,02%
43	42	-2,94%	47	69,45%	48	106,76%	48	106,76%	48	106,76%
44	43	-7,65%	48	90,94%	48	90,94%	48	90,94%	48	90,94%
4	44	-9,47%	48	72,85%	48	72,85%	48	72,85%	48	72,85%
46	45	-9,47%	48	56,48%	48	56,48%	48	56,48%	48	56,48%
47	46	-22,02%	48	22,02%	48	22,02%	48	22,02%	48	22,02%
48	47	-18,05%	48	0,00%	48	0,00%	48	0,00%	48	0,00%

c. Ciclomotori, quadricicli leggeri, motocicli, quadricicli e motocarrozette a uso privato

Classe di merito ITAS	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati							
	0 sinistri (% di differenza fra classi)		1 sinistri (% di differenza fra classi)		2 sinistri (% di differenza fra classi)		3 o più sinistri (% di differenza fra classi)	
31	31	0,00%	36	14,95%	41	32,13%	46	106,76%
32	31	-1,97%	37	14,95%	42	33,45%	47	130,67%
33	32	-2,94%	38	16,10%	43	43,08%	48	147,31%
34	33	-3,90%	39	13,81%	44	62,83%	48	137,66%
35	34	-2,94%	40	13,81%	45	66,11%	48	130,67%
36	35	-1,97%	41	14,95%	46	79,87%	48	126,13%
37	36	-1,97%	42	16,10%	47	100,68%	48	121,67%
38	37	-3,90%	43	23,24%	48	113,02%	48	113,02%
39	38	-1,97%	44	43,08%	48	108,82%	48	108,82%
40	39	-2,94%	45	45,95%	48	102,68%	48	102,68%
41	40	-2,94%	46	56,48%	48	96,72%	48	96,72%
42	41	-2,94%	47	72,85%	48	90,94%	48	90,94%
43	42	-9,47%	48	72,85%	48	72,85%	48	72,85%
44	43	-15,56%	48	45,95%	48	45,95%	48	45,95%
45	44	-4,85%	48	38,87%	48	38,87%	48	38,87%
46	45	-9,47%	48	25,72%	48	25,72%	48	25,72%
47	46	-12,13%	48	10,46%	48	10,46%	48	10,46%
48	47	-9,47%	48	0,00%	48	0,00%	48	0,00%

2. TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE IN FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA
a. Autovetture, autotassametri e autoveicoli uso promiscuo

Classe di merito ITAS	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri accaduti	0 sinistri			1 o + sinistri			
		% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 500	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 1000	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 1500	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 500	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 1000	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 1500	
19	19	0,00%	0,00%	0,00%	19	33,45%	29,53%	26,97%
20	19	-2,94%	-2,94%	-2,94%	20	29,53%	25,72%	23,24%
21	20	-2,94%	-2,94%	-2,94%	21	29,53%	25,72%	23,24%
22	21	-2,94%	-2,94%	-1,97%	22	25,72%	22,02%	20,81%
23	22	-0,99%	0,00%	-0,99%	23	29,53%	23,24%	20,81%
24	23	-2,94%	-2,94%	-0,99%	24	25,72%	19,61%	19,61%
25	24	-4,85%	-4,85%	-4,85%	25	20,81%	14,95%	14,95%

Classe di merito ITAS	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri accaduti	0 sinistri			1 o + sinistri			
		% di diminuzione / aumento fra classi con <i>Franchigia</i> 500	% di diminuzione / aumento fra classi con <i>Franchigia</i> 1000	% di diminuzione / aumento fra classi con <i>Franchigia</i> 1500	% di diminuzione / aumento fra classi con <i>Franchigia</i> 500	% di diminuzione / aumento fra classi con <i>Franchigia</i> 1000	% di diminuzione / aumento fra classi con <i>Franchigia</i> 1500	
26	25	-2,94%	-2,94%	-2,94%	26	17,26%	11,57%	11,57%
27	26	-0,99%	-0,99%	-0,99%	27	23,24%	13,81%	11,57%
28	27	-2,94%	-0,99%	-0,99%	28	19,61%	12,68%	10,46%
29	28	-3,90%	-3,90%	-3,90%	29	14,95%	8,29%	6,15%
30	29	-2,94%	-2,94%	-2,94%	30	18,43%	11,57%	9,37%
31	30	-3,90%	-0,99%	-0,99%	31	13,81%	10,46%	8,29%
32	31	-0,99%	-0,99%	-0,99%	32	18,43%	14,95%	12,68%
33	32	-5,80%	-2,94%	-0,99%	33	18,43%	18,43%	18,43%
34	33	-5,80%	-5,80%	-5,80%	34	18,43%	18,43%	18,43%
35	34	-4,85%	-4,85%	-4,85%	35	19,61%	19,61%	19,61%
36	35	-5,80%	-5,80%	-5,80%	36	18,43%	18,43%	18,43%
37	36	-5,80%	-5,80%	-5,80%	37	16,10%	16,10%	16,10%
38	37	-5,80%	-5,80%	-5,80%	38	13,81%	13,81%	13,81%
39	38	-4,85%	-4,85%	-4,85%	39	14,95%	14,95%	14,95%
40	39	-3,90%	-3,90%	-3,90%	40	23,24%	23,24%	23,24%
41	40	-3,90%	-3,90%	-3,90%	41	32,13%	32,13%	32,13%
42	41	-5,80%	-5,80%	-5,80%	42	44,51%	44,51%	44,51%
43	42	-10,37%	-10,37%	-10,37%	43	71,14%	85,32%	90,94%
cl. ingresso 44	43	-13,87%	-13,87%	-13,87%	44	102,68%	119,48%	126,13%
45	44	-12,13%	-12,13%	-12,13%	45	74,58%	89,05%	94,77%
46	45	-24,32%	-30,11%	-32,16%	46	87,17%	87,17%	87,17%
47	46	-24,32%	-24,32%	-24,32%	47	41,66%	41,66%	41,66%
48	47	-29,41%	-29,41%	-29,41%	48	0,00%	0,00%	0,00%

b. Veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e trasporti specifici

Classe di merito ITAS	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri accaduti	0 sinistri					
		% di diminuzione / aumento fra classi con <i>Franchigia</i> 120 (*)	% di diminuzione / aumento fra classi con <i>Franchigia</i> 250	% di diminuzione / aumento fra classi con <i>Franchigia</i> 500	% di diminuzione / aumento fra classi con <i>Franchigia</i> 750	% di diminuzione / aumento fra classi con <i>Franchigia</i> 1000	% di diminuzione / aumento fra classi con <i>Franchigia</i> 2000
31	31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32	31	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%
33	32	-3,90%	-3,90%	-3,90%	-3,90%	-3,90%	-3,90%
34	33	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-4,85%

Classe di merito ITAS	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri accaduti	0 sinistri					
		% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 120 (*)	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 250	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 500	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 750	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 1000	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 2000
35	34	-1,97%	-1,97%	-1,97%	-1,97%	-1,97%	-1,97%
36	35	-1,97%	-1,97%	-1,97%	-1,97%	-1,97%	-1,97%
37	36	-1,97%	-1,97%	-1,97%	-1,97%	-1,97%	-1,97%
38	37	-1,97%	-1,97%	-2,94%	-4,85%	-6,73%	-7,65%
39	38	-2,94%	-2,94%	-2,94%	-2,94%	-2,94%	-2,94%
40	39	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-4,85%
41	40	-6,73%	-6,73%	-10,37%	-8,57%	-8,57%	-8,57%
42	41	-8,57%	-8,57%	-7,65%	-10,37%	-11,26%	-11,26%
43	42	-2,94%	-2,94%	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-4,85%
44	43	-7,65%	-7,65%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%
45	44	-9,47%	-9,47%	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-7,65%
46	45	-9,47%	-9,47%	-9,47%	-9,47%	-9,47%	-9,47%
47	46	-22,02%	-22,02%	-20,46%	-20,46%	-20,46%	-20,46%
48	47	-18,05%	-18,05%	-19,66%	-19,66%	-19,66%	-19,66%

(*) franchigia 120 euro acquistabile solo per motocarri

Classe di merito ITAS	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri accaduti	1 o + sinistri					
		% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 120 (*)	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 250	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 500	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 750	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 1000	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 2000
31	35	19,61%	19,61%	19,61%	19,61%	19,61%	19,61%
32	36	13,81%	13,81%	13,81%	13,81%	13,81%	13,81%
33	37	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%
34	38	8,29%	8,29%	9,37%	11,57%	13,81%	14,95%
35	39	9,37%	9,37%	10,46%	12,68%	14,95%	16,10%
36	40	12,68%	12,68%	13,81%	16,10%	18,43%	19,61%
37	41	18,43%	18,43%	24,47%	24,47%	26,97%	28,24%
38	42	26,97%	26,97%	30,82%	32,13%	33,45%	33,45%
39	43	26,97%	26,97%	33,45%	34,78%	36,13%	36,13%
40	44	30,82%	30,82%	36,13%	37,49%	38,87%	38,87%
41	45	34,78%	34,78%	32,13%	36,13%	37,49%	37,49%
42	46	36,13%	36,13%	34,78%	34,78%	34,78%	34,78%
43	47	69,45%	69,45%	61,22%	61,22%	61,22%	61,22%
44	48	90,94%	90,94%	87,17%	87,17%	87,17%	87,17%
45	48	72,85%	72,85%	72,85%	72,85%	72,85%	72,85%

Classe di merito ITAS	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri accaduti	1 o + sinistri					
		% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 120 (*)	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 250	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 500	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 750	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 1000	% di diminuzione / aumento fra classi con Franchigia 2000
46	48	56,48%	56,48%	56,48%	56,48%	56,48%	56,48%
47	48	22,02%	22,02%	24,47%	24,47%	24,47%	24,47%
48	48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(*) franchigia 120 euro acquistabile solo per motocarri

COSA NON È ASSICURATO

ART. 2.4.1 SOGGETTI ESCLUSI

Come previsto dall'art. 129 del C.A. il conducente del *veicolo* responsabile del *sinistro* **non è considerato terzo e non è coperto dall'assicurazione** per i danni alla sua persona e alle proprie cose.

Non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione per i danni alle cose:

- il *proprietario* del *veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di *veicolo* in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del *proprietario* del *veicolo*, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di *veicolo* in leasing;
- i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del *proprietario* del *veicolo*, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per *veicolo* in leasing, se conviventi o a loro carico;
- se l'*assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado.

ART. 2.4.2 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a. **nel caso di guida senza patente / certificazione abilitativa all'utilizzo o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata** quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del *Codice della Strada*, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2.1.1 al punto 2;
- b. **nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo**, se al suo fianco non vi è persona abilitata per legge a svolgere le funzioni di istruttore;
- c. **nel caso di veicolo con targa prova**, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti sull'utilizzo della targa prova o in Paesi in cui la targa prova italiana non è ammessa alla circolazione;

- d. **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente**, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il *veicolo* non è guidato dal *proprietario* o da suo dipendente o collaboratore in possesso di abilitazione alla guida;
- e. **durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali** previste nel regolamento di gara, **compresa la circolazione anche a titolo di prove libere in circuiti sportivi a utilizzo esclusivo o riservato**;
- f. **per i danni alla pavimentazione stradale causati da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco**;
- g. in caso di sostituzione, sospensione o risoluzione del contratto, **quando il contraente non ha rispettato l'impegno preso di non utilizzare o distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde**;
- h. **nel caso di natante con autorizzazione alla navigazione temporanea (art. 31 del Codice della nautica da diporto)**, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Nei casi di cui sopra e in tutti gli altri in cui siano applicabili gli artt. 143 e/o 144 comma 2 del C.A, ITAS Mutua eserciterà diritto di *rivalsa* per le somme pagate ai terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.1.1 punti 1 e 2.

ART. 2.4.3 DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

Sono esclusi i danni:

- a. **a cose che l'assicurato**, anche se a bordo del *veicolo*, **abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo**;
- b. **al locale usato come rimessa del veicolo** se di proprietà dell'assicurato;
- c. di qualsiasi natura **conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo**.

3 /

Sezione danni al veicolo e altri rischi

Le garanzie di questa sezione sono acquistabili solo con la Sezione Responsabilità civile Auto.

Per ciascuna delle seguenti garanzie, se acquistate, sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* **entro il limite della somma assicurata, con le franchigie e/o gli scoperti** eventualmente previsti in *polizza* e **con l'applicazione delle regole per la determinazione dell'ammontare del danno** previste all'art. 8.12.

Sono assicurati anche gli *accessori aggiuntivi di serie* e gli *accessori aggiuntivi non di serie, installati stabilmente sul veicolo e documentabili*.

Relativamente alla somma assicurata:

- se il *veicolo* è immatricolato da meno di 12 mesi, il valore da assicurare corrisponde al prezzo di listino;
- se il *veicolo* è immatricolato da più di 12 mesi, il valore da assicurare corrisponde al valore commerciale al momento della stipula della *polizza* (vedi art. 8.12.4)

in entrambi i casi la somma assicurata deve comprendere gli *accessori aggiuntivi di serie* e gli *accessori aggiuntivi non di serie*.

Per le garanzie danni al *veicolo*:

- a. a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile, sono compresi i danni causati con colpa grave del *contraente*, dell'*assicurato*, del *proprietario* o del conducente del *veicolo*;
- b. a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice civile, sono compresi i danni causati o agevolati da tumulti popolari, a condizione che né l'*assicurato*, né il *contraente*, né il conducente vi abbiano preso parte;
- c. relativamente alle garanzie Danni accidentali e Danni da collisione, ITAS Mutua rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati, nonché dei familiari dell'*assicurato* con lui conviventi, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le competerebbe ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile in quanto responsabili.

Quando il *veicolo* assicurato è un'autovettura, il **contraente può chiedere l'adeguamento automatico del valore assicurato in caso di rinnovo** e ITAS Mutua si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale della *polizza* ad adeguare, nelle garanzie a *valore intero*, il valore assicurato per il *veicolo* al valore di mercato e a modificarne il *premio*.

L'adeguamento automatico del valore assicurato è **operativo a condizione che** sia indicato in *polizza* il codice di identificazione del *veicolo*, ricavato dalla banca dati dei Codici Quattroruote - Infocar; il valore del *veicolo* assicurato viene adeguato automaticamente in base al valore riportato sulla pubblicazione specializzata Quattroruote, nell'edizione più aggiornata disponibile al momento del rinnovo annuale della *polizza*.

Il nuovo valore assicurato viene indicato al *contraente* sulla quietanza annuale di pagamento, e viene accettato con il pagamento della quietanza.

L'adeguamento automatico non trova applicazione:

- nel caso di cessazione o sostanziale modifica della rivista Quattroruote;
- quando la marca e il modello del *veicolo* assicurato non sono elencati nella rivista Quattroruote;
- quando il valore commerciale del *veicolo* assicurato non è indicato nella rivista Quattroruote.

L'adeguamento automatico non è applicabile alle autovetture che siano state immatricolate da oltre dieci anni al momento dell'adeguamento del valore assicurato.

ART. 3.1 Garanzia incendio

ART. 3.1.1 COSA È ASSICURATO

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** subiti dal *veicolo* assicurato in conseguenza dei seguenti eventi:

1. *incendio*, compreso l'*incendio* doloso da parte di terzi;
2. *esplosione, scoppio* ed azione del fulmine.

La copertura è prestata nella forma *a valore intero*, con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.

Alla garanzia è possibile abbinare una delle seguenti estensioni:

- a. ESTENSIONE GOLD - **acquistabile per** le autovetture uso privato, acquistate con finanziamento o leasing e immatricolate da meno di due anni; una volta prestata **può essere mantenuta fino** al compimento dei 4 anni del *veicolo*:

in deroga a quanto previsto dall'art. 8.12.1, in caso di perdita totale del mezzo sarà indennizzato il *valore a nuovo* del mezzo, **con il massimo** del valore di acquisto, **al netto di** eventuali detrazioni fiscali **e dedotto** il valore di quanto eventualmente residuo.

Il leasing / finanziamento **deve essere documentato o riscontrabile** sul libretto di circolazione e da apposito vincolo inserito in *polizza*.

La differenza tra il valore a nuovo del mezzo e il valore commerciale del mezzo al momento del *sinistro*, indennizzata alla società di leasing in base alla forma *a valore intero*, viene versata all'*assicurato*.

- b. ESTENSIONE NO DEGRADO - **acquistabile per** le autovetture uso privato immatricolate da meno di 10 anni; una volta prestata **può essere mantenuta fino** al compimento dei 10 anni del *veicolo*:

in deroga a quanto previsto dall'art. 8.12.2, in caso di danno parziale a seguito di *sinistro* rientrante nella garanzia Incendio, l'*indennizzo* viene calcolato senza applicare alcun *degrado*, **ad esclusione degli pneumatici**. L'ammontare del danno, così determinato, **non può superare** il valore commerciale che il *veicolo* aveva al momento del *sinistro*, **tolto** il valore residuo dopo il *sinistro* stesso **e con l'applicazione dell'art. 8.13 - Scoperto e franchigia**.

ART. 3.1.2 COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

- a. **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;**
- b. **causati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, e vandalismo;**
- c. **causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofale, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici**, ad eccezione di quanto previsto negli artt. 3.3 (Danni accidentali), 3.7 (Eventi naturali catastrofali) e 3.8 (Urto contro animali selvatici);
- d. **causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;**
- e. **determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;**

- f. verificatisi durante la partecipazione del *veicolo* a gare o competizioni sportive e alle relative prove, compresa la circolazione anche a titolo di prove libere in circuiti sportivi a utilizzo esclusivo o riservato;
- g. causati da bruciature verificatisi in assenza di *incendio*, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da *incendio*, salvo l'azione del fulmine;
- h. alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il *veicolo*, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, che si trovano a bordo del *veicolo*;
- i. relativamente ai mezzi agricoli, agli attrezzi per lavorazioni varie, anche se montati, agganciati od in altro modo uniti ai mezzi stessi.

ART. 3.1.3 LIMITI DI COPERTURA

Sono previsti i seguenti limiti di *indennizzo*:

Art. 3.1	Scoperto e/o franchigia per ogni sinistro	Limite di <i>indennizzo</i> per sinistro
Garanzia Incendio	indicati in <i>polizza</i> .	somma assicurata in <i>polizza</i> o valore commerciale se inferiore.

ART. 3.2 Garanzia furto, totale o parziale, e rapina

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla Garanzia Incendio (art. 3.1)

ART. 3.2.1 COSA È ASSICURATO

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** subiti dal *veicolo* assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di *furto* o *rapina* del *veicolo* o di quanto in esso contenuto. Sono inclusi i danni derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso illegale del *veicolo*.

La garanzia non copre i danni conseguenti al reato di appropriazione indebita.

La garanzia è prestata nella forma a *valore intero*, con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.

Alla garanzia è possibile abbinare una delle seguenti estensioni:

- a. ESTENSIONE GOLD - **acquistabile per** le autovetture uso privato, acquistate con finanziamento o leasing e immatricolate da meno di 2 anni; una volta prestata **può essere mantenuta fino** al compimento dei 4 anni del *veicolo*:

in deroga a quanto previsto dall'art. 8.12.1, in caso di *furto* totale del mezzo sarà indennizzato il *valore a nuovo* del mezzo, **con il massimo** del valore di acquisto, **al netto** di eventuali detrazioni fiscali.

Il leasing/finanziamento deve essere **documentato o riscontrabile** sul libretto di circolazione e da apposito vincolo inserito in *polizza*.

La differenza tra il *valore a nuovo* del mezzo e il valore commerciale del mezzo al momento del *sinistro*, indennizzata alla società di leasing in base alla forma a *valore intero*, viene versata all'*assicurato*.

- b. ESTENSIONE GAP - **acquistabile per** le autovetture uso privato, immatricolate da meno di 2 anni; una volta prestata **può essere mantenuta fino** al compimento dei 4 anni del *veicolo*:

a parziale deroga dell'art. 8.12.1, in caso di *furto* totale del mezzo ed al **riacquisto – entro e non oltre sei mesi dalla data del furto – di un veicolo nuovo di valore uguale o superiore verificabile in fattura**, ITAS Mutua indennizza, in eccedenza a quanto previsto in base alla forma a *valore intero*, un importo aggiuntivo pari al 20% del valore di acquisto dell'autovettura soggetta a *furto*, con un **massimo di 15.000 euro**.

Il *contraente* può richiedere la liquidazione di quanto previsto dalla forma a *valore intero* anche prima dell'acquisto del *veicolo*. L'importo aggiuntivo, invece, viene liquidato solo dopo la presentazione della fattura di acquisto del nuovo *veicolo*.

In ogni caso **l'indennizzo aggiuntivo non può essere superiore** alla differenza tra il valore di acquisto e il valore commerciale dell'auto al momento del *sinistro*.

Se il *veicolo* nuovo, acquistato a seguito del *sinistro*:

- ha un valore superiore al *valore a nuovo* del *veicolo* sinistrato: la somma tra l'importo liquidato con la garanzia Furto a *valore intero* e l'*indennizzo* che spetta all'*assicurato* in base a questa estensione **non può superare il prezzo di acquisto del veicolo assicurato**;
 - ha un valore inferiore al valore del *veicolo* sinistrato: viene **indennizzata la somma maggiore** tra il valore commerciale del mezzo assicurato al momento del *sinistro* - **al netto di scoperti e franchigie** - e il valore del nuovo *veicolo*, **al netto di** eventuali detrazioni fiscali e sconti.
- c. ESTENSIONE NO DEGRADO – **acquistabile per** autovetture uso privato immatricolate da meno di 10 anni; una volta prestata **può essere mantenuta fino** al compimento dei 10 anni del *veicolo*:

in deroga a quanto previsto dall'art. 8.12.2, in caso di danno parziale a seguito di *sinistro* rientrante nella garanzia Furto, l'*indennizzo* viene calcolato senza applicare alcun *degrado*, **ad esclusione degli pneumatici**. L'ammontare del danno, così determinato, **non può superare** il valore commerciale che il *veicolo* aveva al momento del *sinistro*, tolto il valore residuo dopo il *sinistro* stesso e con l'**applicazione dell'art. 8.13 - Scoperto e franchigia**.

ART. 3.2.2 COME È ASSICURATO

La garanzia è prestata indipendentemente dalla presenza o meno di un antifurto sul *veicolo*.

Quando sul *veicolo* è installato un'antifurto satellitare, al momento della stipula del contratto è possibile scegliere, con una diminuzione di *premio*, l'opzione Antifurto satellitare.

Con la scelta di questa opzione l'assicurato dichiara:

- che il *veicolo* assicurato è dotato di impianto elettronico antifurto con sistema di localizzazione satellitare e che il relativo servizio è stato attivato;
- che detto impianto è sempre in funzione quando il *veicolo* viene lasciato incustodito

e in caso di *sinistro* **l'assicurato deve fornire il tracciato GPS dell'antifurto satellitare** per documentare che al momento del *sinistro* era operante il servizio di localizzazione. **In mancanza**, ITAS Mutua applicherà all'*indennizzo* dovuto ai sensi di *polizza* uno **scoperto del 20%**, con il **minimo di 1.500 euro**. *Scoperto* e minimo sono comprensivi di quelli eventualmente pattuiti per il *furto* in genere del *veicolo*.

ART. 3.2.3 COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

- a. agevolati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- b. agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, e vandalismo;

- c. agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofale, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici, ad eccezione di quanto previsto negli artt. 3.3 (Danni accidentali), 3.8 (Eventi naturali catastrofali) e 3.6 (Urto contro animali selvatici);
- d. causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;
- e. determinati o agevolati da dolo del *contraente*, dell'*assicurato*, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del *veicolo* stesso;
- f. verificatisi durante la partecipazione del *veicolo* a gare o competizioni sportive e alle relative prove, compresa la circolazione anche a titolo di prove libere in circuiti sportivi a utilizzo esclusivo o riservato;
- g. alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il *veicolo*, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, che si trovano a bordo del *veicolo*;
- h. relativamente ai mezzi agricoli, i danni agli attrezzi per lavorazioni varie, anche se montati, agganciati od in altro modo uniti ai mezzi stessi.

ART. 3.2.4 LIMITI DI COPERTURA

Sono previsti i seguenti limiti di *indennizzo*:

Art. 3.2.1	Scoperto e/o franchigia per ogni sinistro	Limite di <i>indennizzo</i> per sinistro
Garanzia Furto, totale o parziale, e <i>rapina</i>	<p>indicati in <i>polizza</i>.</p> <p>in presenza di opzione "antifurto satellitare" se lo stesso non è operante al momento del <i>sinistro</i>: scoperto del 20% con il minimo di 1.500 euro.</p>	somma assicurata in <i>polizza</i> o valore commerciale se inferiore.

ART. 3.3 Garanzia danni accidentali ("Kasko")

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla Garanzia Incendio (art. 3.1) e alla garanzia Furto, totale o parziale, e *rapina* (art. 3.2)

ART. 3.3.1 COSA È ASSICURATO

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** subiti dal *veicolo* in conseguenza di:

1. urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione;
2. caduta di sassi, frane, valanghe e slavine.

La garanzia è prestata nella forma a *valore intero*, con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.

Alla garanzia è possibile abbinare una delle seguenti estensioni:

- a. ESTENSIONE NO DEGRADO - **acquistabile** per autovetture uso privato immatricolate da meno

di 10 anni; una volta prestata **può essere mantenuta fino** al compimento dei 10 anni del *veicolo*:

in deroga a quanto previsto dall'art. 8.12.2, in caso di danno parziale a seguito di *sinistro* rientrante nella garanzia Danni accidentali, l'*indennizzo* viene calcolato senza applicare alcun *degrado*, **ad esclusione degli pneumatici**. L'ammontare del danno così determinato **non può superare** il valore commerciale che il *veicolo* aveva al momento del *sinistro*, **tolto il valore residuo** dopo il *sinistro* stesso. **Si applica comunque l'art. 8.13 - Scoperto e franchigia.**

- b. ESTENSIONE RIMBORSO A NUOVO PER COLLISIONE come definita nell'art 3.4 - **acquisibile** per autovetture uso privato immatricolate da meno di 2 anni; una volta prestata **può essere mantenuta fino** al compimento dei 4 anni del *veicolo*:

a parziale deroga di quanto previsto dall'art 8.12.1, in caso di perdita totale del mezzo, in conseguenza a *sinistro* per collisione, **ed al riacquisto – entro e non oltre sei mesi dal sinistro** – di un *veicolo nuovo di valore uguale o superiore verificabile in fattura*, viene indennizzato il *valore a nuovo* del *veicolo* sinistrato, **al netto di eventuali detrazioni fiscali e con l'applicazione dell'art. 8.13 - Scoperto e franchigia.**

Il *contraente* può richiedere la liquidazione di quanto previsto dalla forma a *valore intero* anche prima dell'acquisto del *veicolo*. L'importo aggiuntivo, invece, viene liquidato solo dopo la presentazione della fattura di acquisto del nuovo *veicolo*.

La somma tra l'importo liquidato con la garanzia Danni accidentali forma a *valore intero* e l'*indennizzo* che spetta all'*assicurato* sulla base di questa estensione, **non può superare** il *valore a nuovo* del mezzo sinistrato **al netto di** eventuali detrazioni fiscali e **con l'applicazione dell'art. 8.13 - Scoperto e franchigia.**

Se il *veicolo* nuovo acquistato a seguito del *sinistro* è di valore inferiore al *valore a nuovo* del *veicolo* sinistrato, viene indennizzata la somma maggiore tra il valore commerciale al momento del *sinistro* del mezzo assicurato - **al netto di scoperti e franchigie** - ed il valore del nuovo *veicolo*, **al netto di** eventuali detrazioni fiscali, sconti e **con l'applicazione dell'art. 8.13 - Scoperto e franchigia.**

ART. 3.3.2 COME È ASSICURATO

Il *veicolo* può essere riparato:

- presso qualsiasi carrozzeria;
- presso carrozzerie convenzionate con ITAS Mutua, **quando il veicolo assicurato è un'autovettura** e se il *contraente* al momento della stipula sceglie l'opzione Indennizzo in forma specifica.

In questo caso il *premio* della garanzia Danni accidentali viene scontato del 5%.

Con l'opzione Indennizzo in forma specifica **in caso di sinistro, l'indennizzo sarà effettuato attraverso la riparazione diretta del veicolo. L'assicurato si impegna, quindi, ad utilizzare per la riparazione del veicolo una carrozzeria convenzionata con ITAS Mutua**, il cui elenco è disponibile presso gli intermediari o sul sito Internet www.gruppoitas.it, a patto che la carrozzeria convenzionata si trovi entro 30 km. (calcolati in base alle indicazioni di Google Maps) dall'indirizzo di residenza del *contraente* o dal luogo ove si trova il *veicolo* al momento della denuncia del *sinistro*.

In presenza di *indennizzo* in forma specifica ITAS Mutua presta implicitamente il proprio consenso alla cessione alla carrozzeria convenzionata di crediti e diritti derivanti all'*assicurato* dal *sinistro* per il danno al *veicolo*.

Se il *veicolo* viene fatto riparare presso una carrozzeria non convenzionata con successiva richiesta a ITAS Mutua di rimborso delle spese sostenute, **la liquidazione del danno sarà decurtata di una percentuale del 10%.**

È possibile escludere l'opzione Indennizzo in forma specifica solo a scadenza annuale, in caso di rinnovo.

ART. 3.3.3 COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

- a. **causati o agevolati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;**
- b. **causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atto doloso in genere**, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 3.6 (Atti dolosi - eventi socio-politici);
- c. **causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofale, caduta di aeromobili e loro parti**, ad eccezione di quanto previsto negli artt. 3.7 (Eventi naturali catastrofali);
- d. **causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;**
- e. **determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;**
- f. **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove, compresa la circolazione anche a titolo di prove libere in circuiti sportivi a utilizzo esclusivo o riservato;**
- g. **causati da bruciature verificatisi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da incendio**, salvo l'azione del fulmine;
- h. **alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, che si trovano a bordo del veicolo;**
- i. **relativamente ai mezzi agricoli, agli attrezzi per lavorazioni varie, anche se montati, agganciati od in altro modo uniti ai mezzi stessi.**
- j. **causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;**
- k. **verificatisi a causa di traino attivo o passivo**, a meno che riguardino roulottes o rimorchi agganciati a norma del *Codice della Strada*;
- l. **verificatisi a causa di circolazione al di fuori di sede stradale;**
- m. **alle ruote** (cerchioni, coperture e camere d'aria) **e cristalli se verificatisi** non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia Danni accidentali;
- n. **nel caso di guida senza patente / certificazione abilitativa all'utilizzo o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata** quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del *Codice della Strada*. La copertura è, invece, valida nel caso di guida con patente scaduta, a condizione che sussistano, al momento del *sinistro*, i requisiti per il rinnovo e che l'abilitazione sia rinnovata entro sei mesi dalla data del *sinistro*, e quando il rinnovo entro sei mesi è impedito a causa degli esiti del *sinistro*.

ART. 3.3.4 LIMITI DI COPERTURA

Sono previsti i seguenti limiti di *indennizzo*:

Art. 3.3	Scoperto e/o franchigia per ogni <i>sinistro</i>	Limite di <i>indennizzo</i> per <i>sinistro</i>
Garanzia Danni accidentali (Kasko)	indicati in <i>polizza</i> .	somma assicurata in <i>polizza</i> o valore commerciale se inferiore.

Garanzia danni da collisione ("Kasko collisione")

ART. 3.4

ART. 3.4.1 COSA È ASSICURATO

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** al *veicolo* assicurato in conseguenza di collisione con veicoli identificati **in caso di accertata responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato** nella causazione del *sinistro*; sono compresi i danni al *veicolo* per ribaltamento o uscita di strada **conseguenti alla collisione**.

In caso di responsabilità concorsuale, **il calcolo dell'indennizzo viene effettuato** sulla parte di danno non oggetto di *risarcimento* con la garanzia Responsabilità civile auto, **ferma l'applicazione di *degrado, scoperto e franchigia***.

La garanzia è prestata nella forma a *valore intero*, con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.

Alla garanzia è possibile abbinare una delle seguenti estensioni:

- a. **ESTENSIONE NO DEGRADO - acquistabile per** autovetture uso privato immatricolate da meno di 10 anni; una volta prestata **può essere mantenuta fino** al compimento dei 10 anni del *veicolo*:

in deroga a quanto previsto dall'art. 8.12.2, in caso di danno parziale a seguito di *sinistro* rientrante nella garanzia Danni da collisione, *l'indennizzo* viene calcolato senza applicare alcun *degrado*, **ad esclusione degli pneumatici**. L'ammontare del danno, così determinato, **non può superare** il valore commerciale che il *veicolo* aveva al momento del *sinistro*, **tolto** il valore residuo dopo il *sinistro* stesso.

Si applica comunque l'art. 8.13 - Scoperto e franchigia.

- b. **ESTENSIONE RIMBORSO A NUOVO PER COLLISIONE - acquistabile per** autovetture uso privato immatricolate da meno di 2 anni; una volta prestata **può essere mantenuta fino** al compimento dei 4 anni del *veicolo*:

a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 8.12.1, in caso di perdita totale del mezzo, in conseguenza a *sinistro* per collisione, **ed al riacquisto - entro e non oltre sei mesi dal sinistro - di un veicolo nuovo di valore uguale o superiore verificabile in fattura**, viene indennizzato il *valore a nuovo* del *veicolo* sinistrato, **al netto di** eventuali detrazioni fiscali e **con l'applicazione dell'art. 8.13 - Scoperto e franchigia**.

Il *contraente* può richiedere la liquidazione di quanto previsto dalla forma a *valore intero* anche prima dell'acquisto del *veicolo*. L'importo aggiuntivo, invece, **viene liquidato solo dopo la presentazione della fattura di acquisto del nuovo veicolo**.

La somma tra l'importo liquidato con la garanzia Danni da collisione forma a *valore intero* e *l'indennizzo* che spetta all'assicurato sulla base di questa estensione, **non può superare** il *valore a nuovo* del mezzo sinistrato **al netto di** eventuali detrazioni fiscali e **con l'applicazione dell'art. 8.13 - Scoperto e franchigia**.

Se il *veicolo* nuovo acquistato a seguito del *sinistro* è di valore inferiore al *valore a nuovo* del *veicolo* sinistrato, viene indennizzata la somma maggiore tra il valore commerciale al momento del *sinistro* del mezzo assicurato - **al netto di scoperti e franchigie** - ed il valore del nuovo *veicolo*, **al netto di eventuali detrazioni fiscali, sconti e ferma l'applicazione dell'art. 8.13 - Scoperto e franchigia**.

ART. 3.4.2 COME È ASSICURATO

Il veicolo può essere riparato:

- presso qualsiasi carrozzeria;
- presso carrozzerie convenzionate con ITAS Mutua, **quando il veicolo assicurato è un'autovetture** e se il *contraente* al momento della stipula sceglie l'opzione Indennizzo in forma specifica.

In questo caso il *premio* della garanzia Danni accidentali viene scontato del 5%.

Con l'opzione Indennizzo in forma specifica **in caso di sinistro, l'indennizzo sarà effettuato attraverso la riparazione diretta del veicolo. L'assicurato si impegna, quindi, ad utilizzare per la riparazione del veicolo una carrozzeria convenzionata con ITAS Mutua**, il cui elenco è disponibile presso gli intermediari o sul sito Internet www.gruppoitas.it, a patto che la carrozzeria convenzionata si trovi entro 30 km. (calcolati in base alle indicazioni di Google Maps) dall'indirizzo di residenza del *contraente* o dal luogo ove si trova il *veicolo* al momento della denuncia del *sinistro*.

In presenza di Indennizzo in forma specifica ITAS Mutua presta implicitamente il proprio consenso alla cessione alla carrozzeria convenzionata di crediti e diritti derivanti all'*assicurato* dal *sinistro* per il danno al *veicolo*.

Se il *veicolo* viene fatto riparare presso una carrozzeria non convenzionata con successiva richiesta a ITAS Mutua di rimborso delle spese sostenute, **la liquidazione del danno sarà decurtata di una percentuale del 10%**.

È possibile escludere l'opzione Indennizzo in forma specifica solo a scadenza annuale, in caso di rinnovo.

ART. 3.4.3 COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

- a. **causati o agevolati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;**
- b. **causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atto doloso in genere**, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 3.6 (Atti dolosi - eventi socio-politici);
- c. **causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastofale, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici**, ad eccezione di quanto previsto negli artt. 3.3 (Danni accidentali), 3.7 (Eventi naturali catastofali) e 3.8 (Urto contro animali selvatici);
- d. **causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;**
- e. **determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;**
- f. **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove, compresa la circolazione anche a titolo di prove libere in circuiti sportivi a utilizzo esclusivo o riservato;**
- g. **causati da bruciature verificatisi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da incendio**, salvo l'azione del fulmine;
- h. **alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, che si trovano a bordo del veicolo;**

- i. relativamente ai mezzi agricoli, **agli attrezzi per lavorazioni varie, anche se montati, agganciati od in altro modo uniti ai mezzi stessi.**
- j. **causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;**
- k. **verificatisi a causa di traino attivo o passivo**, a meno che non riguardino roulottes o rimorchi agganciati a norma del *Codice della Strada*;
- l. **verificatisi a causa di circolazione al di fuori di sede stradale;**
- m. **alle ruote** (cerchioni, coperture e camere d'aria) **e cristalli, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia Danni da collisione;**
- n. **nel caso di guida senza patente / certificazione abilitativa all'utilizzo o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata** quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del *Codice della Strada*. La copertura è, invece, valida nel caso di guida con patente scaduta, a condizione che sussistano, al momento del *sinistro*, i requisiti per il rinnovo e che l'abilitazione sia rinnovata entro sei mesi dalla data del *sinistro*, e quando il rinnovo entro sei mesi è impedito a causa degli esiti del *sinistro*.

ART. 3.4.4 **LIMITI DI COPERTURA**

Sono previsti i seguenti limiti di *indennizzo*:

Art. 3.4	Scoperto e/o franchigia per ogni <i>sinistro</i>	Limite di <i>indennizzo</i> per <i>sinistro</i>
Danni da collisione (Kasko collisione)	indicati in <i>polizza</i> .	somma assicurata in <i>polizza</i> o valore commerciale se inferiore.

Garanzia danni da collisione con veicoli non assicurati ("Kasko in piedi")

ART. 3.5

Questa garanzia è acquistabile per le seguenti tipologie di veicoli: autovetture, ciclomotori, motocicli, quadricicli trasporto persone e autocarri conto proprio fino a 35 q.li.

ART. 3.5.1 **COSA È ASSICURATO**

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** subiti dal *veicolo* assicurato a seguito di collisione con altro *veicolo* non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria e identificato dall'Autorità giudiziaria o di polizia con verbale di incidente; sono compresi i danni al *veicolo* per ribaltamento o uscita di strada **conseguenti alla collisione**.

Se non c'è l'intervento delle Autorità sul luogo dell'incidente, l'*assicurato* deve sporgere alle Autorità denuncia dettagliata dell'incidente, identificando chiaramente il *veicolo* non assicurato, **e consegnarne copia a ITAS Mutua; l'indennizzo viene corrisposto solo se** ITAS Mutua è messa nella condizione di verificare i danni su entrambi i veicoli.

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio* assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.

L'*indennizzo* viene corrisposto **in proporzione al grado di responsabilità del terzo** definita ai sensi dell'art. 2054 del Codice civile e **purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

Sono esclusi eventuali danni alle persone che si trovano a bordo del veicolo.

ART. 3.5.2 COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

- a. **determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone che abitano con loro, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;**
- b. **nel caso di guida senza patente o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata** quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del *Codice della Strada*. La copertura è, invece, valida nel caso di guida con patente scaduta, a condizione che sussistano, al momento del *sinistro*, i requisiti per il rinnovo e che l'abilitazione sia rinnovata entro sei mesi dalla data del *sinistro*, e quando il rinnovo entro sei mesi è impedito a causa degli esiti del *sinistro*.

ART. 3.5.3 LIMITI DI COPERTURA

Sono previsti i seguenti limiti di *indennizzo*:

Art. 3.5	Limite di <i>indennizzo</i> per anno assicurativo
Garanzia Danni da collisione con veicoli non assicurati	5.000 euro.

Garanzia atti dolosi (eventi socio politici)

ART. 3.6

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla Garanzia Incendio (art. 3.1) e alla garanzia Furto, totale o parziale, e rapina (art. 3.2).

ART. 3.6.1 COSA È ASSICURATO

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** subiti dal *veicolo*, in conseguenza di atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio, scioperi o sommosse.

La copertura è prestata nella forma a *valore intero*, con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.

I danni alle pellicole in caso di car wrap sono coperti **fino ad un massimo di 1.000 euro.**

ART. 3.6.2 COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

- ai cristalli;
- **da circolazione** (compresi i danni da collisione con altri veicoli subiti durante la sosta in parcheggio).

ART. 3.6.3 LIMITI DI COPERTURA

Il limite di *indennizzo* è:

- di **1.500 euro**, con applicazione dello *scoperto* e della *franchigia* indicati in *polizza*, quando le riparazioni vengono effettuate presso carrozzerie non convenzionate;
- **pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro**, con il massimo del valore assicurato e con applicazione dello *scoperto* e della *franchigia* indicati in *polizza*, al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:
 - le riparazioni vengono effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con ITAS Mutua;
 - il centro specializzato e convenzionato è oltre i 30 km. (calcolati in base alle indicazioni di Google maps) dall'indirizzo di residenza del *contraente* o dal luogo ove si trova il *veicolo* al momento della denuncia del *sinistro*;
 - il valore commerciale del *veicolo* al momento del *sinistro* è uguale o superiore a 30.000 euro.

Art. 3.6	Scoperto e franchigia per ogni sinistro	Limite di <i>indennizzo</i> per anno assicurativo
Garanzia Atti dolosi (eventi socio politici)	indicati in <i>polizza</i> .	per riparazioni presso carrozzerie non convenzionate: 1.500 euro ; per riparazioni presso carrozzerie convenzionate o veicoli di valore superiore a 30.000 euro: somma assicurata in <i>polizza</i> o valore commerciale se inferiore; per danni alle pellicole in caso di car wrap: 1.000 euro .

Garanzia eventi naturali catastrofici (eventi atmosferici)

ART. 3.7

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla Garanzia Incendio (art. 3.1) e alla garanzia Furto, totale o parziale, e rapina (art. 3.2).

ART. 3.7.1

COSA È ASSICURATO

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** subiti dal *veicolo* in conseguenza di:

1. vento forte - **con danni riscontrabili su una pluralità di enti** - e cose da esso trasportate, tromba d'aria, tempesta, uragano;
2. grandine, accumulo di neve, frana, valanga, slavina, smottamento, terremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, inondazione, alluvione e allagamento in genere;
3. caduta di alberi e caduta di aeromobili, loro parti o cose dagli stessi trasportati, compresi ordigni bellici non nucleari.

Sono indennizzabili anche i danni ai cristalli, così come definiti al successivo art. 3.10 - Rottura cristalli, **conseguenti a sinistro relativo alla garanzia Eventi atmosferici**.

La copertura è prestata nella forma a *valore intero*, con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.

ART. 3.7.2

COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni da acqua penetrata all'interno del *veicolo* attraverso finestrini, porte, tetti rimasti aperti.

ART. 3.7.3

LIMITI DI COPERTURA

Il limite di *indennizzo* è:

- di **1.500 euro**, con applicazione dello *scoperto* e della *franchigia* indicati in *polizza*, quando le riparazioni vengono effettuate presso carrozzerie non convenzionate;
- **pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con il massimo del valore assicurato e con lo scoperto e la franchigia indicati in polizza**, al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:
 - le riparazioni vengono effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con ITAS Mutua;
 - il centro specializzato e convenzionato è oltre i 30 km. (calcolati in base alle indicazioni di Google maps) dall'indirizzo di residenza del *contraente* o dal luogo ove si trova il *veicolo* al momento della denuncia del *sinistro*;
 - il valore commerciale del *veicolo* al momento del *sinistro* è uguale o superiore a 30.000 euro.

Solo per i danni da grandine, se la riparazione presso carrozzerie convenzionate specializzate levaboli avviene interamente, o almeno per il 75% della superficie danneggiata, con la tecnica cd. "tira bolli" o "a freddo", non viene applicato lo *scoperto* e la *franchigia* indicata in *polizza* viene

eliminata o ridotta come di seguito indicato:

- franchigie fino a 250 euro: non applicate;
- franchigie sopra i 250 euro: dimezzate.

Il *contraente* può scegliere di acquistare la garanzia Copertura grandine limitata, in questo caso **la somma assicurata è di 2.000 euro, con l'applicazione di scoperto e franchigia**. Con l'acquisto di questa opzione il *premio* della garanzia Eventi naturali e catastrofali è scontato.

È possibile escludere la garanzia Copertura grandine limitata solo a scadenza annuale, in caso di rinnovo.

Art. 3.7	Scoperto e franchigia per ogni sinistro	Limite di <i>indennizzo</i> per anno assicurativo
Garanzia Eventi naturali catastrofali (eventi atmosferici)	indicati in <i>polizza</i> .	per riparazioni presso carrozzerie non convenzionate: 1.500 euro ; per riparazioni presso carrozzerie convenzionate o veicoli di valore superiore a 30.000 euro: somma assicurata in <i>polizza</i> o valore commerciale se inferiore; per danni alle pellicole in caso di car wrap: 1.000 euro .
Garanzia Copertura grandine limitata	indicati in <i>polizza</i> .	2.000 euro.

ART. 3.8 Garanzia urto contro animali selvatici

Questa garanzia è acquistabile assieme alla Garanzia Incendio (art. 3.1)

ART. 3.8.1 COSA È ASSICURATO

TAS Mutua indennizza **i danni materiali e diretti** subiti dal *veicolo* in conseguenza di urto contro animali selvatici, **a condizione che:**

- il *sinistro* sia documentato sul luogo dell'incidente con fotografie e tutti gli elementi utili per l'eventuale richiesta di *indennizzo*;
- vengano contattate le forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri o Vigili urbani) per verbalizzare l'accaduto o per raccogliere la denuncia dell'*assicurato*;
- nelle regioni in cui è previsto per legge, vengano avvisati il Corpo Forestale o le autorità locali responsabili della gestione della fauna selvatica.

Sono compresi i danni al *veicolo* per ribaltamento o uscita di strada **conseguenti all'urto contro animale selvatico**.

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio*, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.

La presente garanzia non si cumula con quella di cui all'art. 3.3 – Danni accidentali.

ART. 3.8.2 COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

- a. **determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone che abitano con loro, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;**
- b. **nel caso di guida senza patente o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata** quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del *Codice della Strada*. La copertura è, invece, valida nel caso di guida con patente scaduta, a condizione che sussistano, al momento del *sinistro*, i requisiti per il rinnovo e che l'abilitazione sia rinnovata entro sei mesi dalla data del *sinistro*, a meno che il rinnovo entro sei mesi non sia impedito a causa degli esiti del *sinistro*.

ART. 3.8.3 LIMITI DI COPERTURA

Sono previsti i seguenti limiti di *indennizzo*:

Art. 3.8	Limite di <i>indennizzo</i> per anno assicurativo
Garanzia Urto contro animali selvatici	Somma indicata in polizza.

ART. 3.9 Garanzia danni da roditori

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla Garanzia Incendio (art. 3.1) e alla garanzia Furto, totale o parziale, e rapina (art. 3.2).

ART. 3.9.1 COSA È ASSICURATO

Questa garanzia è acquistabile per le seguenti tipologie di veicoli: autovetture e camper.

ITAS Mutua indennizza i danni **materiali e diretti** causati al *veicolo* dai roditori:

1. all'impianto elettrico e idraulico;
2. alla tappezzeria;
3. alle apparecchiature di ricarica **di proprietà dell'assicurato**, quando il *veicolo* assicurato è ad alimentazione elettrica o ibrida plug-in.

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio*, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.

ART. 3.9.2 COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

- a. **alle batterie ed alle apparecchiature ad alimentazione elettrica di qualunque tipo;**

- b. causati da animali trasportati a titolo professionale o non professionale dal/sul *veicolo* assicurato o suo rimorchio;
- c. causati da animali di proprietà, detenuti a qualsiasi titolo o affidati all'*assicurato*, al coniuge, al convivente more uxorio, agli ascendenti e discendenti legittimi nonché agli affiliati e agli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi;
- d. conseguenti a dolo dell'*assicurato*, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del *veicolo* assicurato e dei trasportati.

ART. 3.9.3 LIMITI DI COPERTURA

Sono previsti i seguenti limiti di *indennizzo*:

Art. 3.9	Limite di <i>indennizzo</i> per anno assicurativo
Garanzia Danni da roditori	1.500 euro.

ART. 3.10 Garanzia rottura cristalli

ART. 3.10.1 COSA È ASSICURATO

ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*assicurato* per la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli, dell'abitacolo del *veicolo*, compresi plexiglas, a seguito di rottura per fatto accidentale o azione di terzi; è compresa la ricalibratura delle telecamere e/o dei sensori presenti sul vetro.

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio*, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.

ART. 3.10.2 COSA NON È ASSICURATO

Sono esclusi i danni:

- a. che consistono in **rigature, segnature, screpolature e simili**;
- b. **a fari, fanalini e specchi e ad altre parti del *veicolo***, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi;
- c. **avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada** del *veicolo* assicurato.

ART. 3.10.3 LIMITI DI COPERTURA

Quando la riparazione o sostituzione del vetro o cristallo avviene tramite riparatori diversi da quelli specializzati e convenzionati con ITAS Mutua (indicati nel *certificato di assicurazione*):

- all'*indennizzo* viene applicata la *franchigia* di 200 euro;
- la somma assicurata è dimezzata.

Art. 3.10	Franchigia per ogni sinistro	Limite di indennizzo per anno assicurativo
Garanzia rottura cristalli	200 euro per riparazioni presso riparatori non convenzionati.	Somma indicata in <i>polizza</i> . Per le riparazioni o sostituzioni effettuate da riparatori non specializzati e convenzionati con ITAS Mutua, la somma è dimezzata.

ART. 3.11 Garanzia altri rischi

ART. 3.11.1 COSA È ASSICURATO

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio* assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile, **ed è operativa entro i limiti di cui all'art. 3.11.2.**

1. **DANNI ALLA TAPPEZZERIA**
ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*assicurato* per riparare i danni subiti dalla tappezzeria del *veicolo* assicurato, causati dal trasporto di feriti o persone in gravi condizioni di salute ad ospedali o posti di pronto soccorso.
2. **TRASPORTO DEI FERITI**
ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*assicurato*, **in caso di incidente stradale**, per il trasporto, con qualunque mezzo, dell'*assicurato* stesso o di altre persone trasportate sul *veicolo* assicurato dal luogo dell'incidente al più vicino ospedale o posto di pronto soccorso.
3. **DUPLICAZIONE DOCUMENTI**
ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*assicurato* per la duplicazione della patente di guida, della carta di circolazione o della targa del *veicolo* assicurato, sottratte o perdute in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi della presente *assicurazione*.
4. **SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA**
ITAS Mutua rimborsa, in caso di *furto* o *rapina* del *veicolo* assicurato, le spese sostenute dall'*assicurato* per il parcheggio e la custodia del *veicolo* disposti dall'Autorità.
Le spese sono riconosciute non oltre il terzo giorno successivo alla comunicazione all'*assicurato* dell'avvenuto ritrovamento.
5. **RIPRISTINO DEGLI AIRBAG**
ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*assicurato* per il ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza montati sul *veicolo* assicurato in seguito alla loro attivazione in conseguenza di un *sinistro* da circolazione, di un danno accidentale o di un evento fortuito.
Nessun rimborso è dovuto se gli eventuali altri danni al *veicolo* non vengono o non possono essere riparati.
6. **IMPOSTA DI PROPRIETÀ**
ITAS Mutua rimborsa l'importo dell'imposta di proprietà pagato e non goduto in conseguenza della perdita totale della disponibilità del *veicolo* assicurato a seguito di un *sinistro* da circolazione o di un altro evento indennizzabile ai sensi della presente *assicurazione*.
Oltre alla copia della denuncia all'Autorità, se dovuta ai sensi dell'art. 8.8 - Modalità per la denuncia del sinistro, **l'*assicurato* deve produrre il certificato attestante la perdita di possesso del *veicolo*.**

7. **PERDITA CHIAVI - prevista solo per** le autovetture per uso privato e per gli autocarri conto proprio fino a 35 quintali
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto dell'autovettura assicurata, ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute e **documentate** dall'*assicurato* per la sostituzione della chiave elettronica o delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di intervento per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
8. **FURTO NAVIGATORE SATELLITARE MOBILE**
ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute e **documentate** dall'*assicurato* per l'acquisto di un nuovo navigatore satellitare mobile, a seguito del *furto* di quello presente sul *veicolo* assicurato, tramite scasso dei mezzi di chiusura del *veicolo*.
9. **DANNI AI BAGAGLI**
In caso di incidente **con responsabilità del conducente**, ITAS Mutua *indennizza* i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di proprietà del conducente e delle persone trasportate che si trovano nel *veicolo* assicurato.
Sono esclusi: denaro, preziosi, carte di credito, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, documenti e biglietti di viaggio.
10. **LESIONI AD ANIMALI DOMESTICI**
ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*assicurato* per curare le lesioni subite dall'animale domestico, di proprietà del *contraente/proprietario*, trasportato - nel rispetto della normativa - all'interno del *veicolo* assicurato **a seguito di incidente con responsabilità del conducente**. Sono garantite le seguenti spese **documentate**: spese veterinarie, medicinali prescritti dal veterinario, cure fisioterapiche e rieducative.
11. **SPESE DOCUMENTALI IN CASO DI FURTO**
In caso di *furto* o *rapina* del *veicolo* assicurato, ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*assicurato* per la produzione dei documenti richiesti in caso di *furto* totale: procura notarile a vendere a favore di ITAS Mutua, certificato cronologico e di proprietà con annotata la perdita di possesso.

ART. 3.11.2 LIMITI DI COPERTURA

Sono previsti i seguenti limiti di *indennizzo*:

Art. 3.11	Limite di <i>indennizzo</i> per anno assicurativo
1. Danni alla tappezzeria	500 euro
2. Trasporto dei feriti	500 euro
3. Duplicazione documenti	200 euro
4. Spese di parcheggio e custodia	600 euro
5. Ripristino airbag	1500 euro
6. Imposta di proprietà	pagata e non goduta
7. Perdita chiavi	500 euro
8. <i>Furto</i> navigatore satellitare mobile	250 euro
9. Danni ai bagagli	300 euro
10. Lesioni ad animali domestici	300 euro
11. Spese documentali in caso di <i>furto</i>	100 euro

Garanzia indennità recupero punti patente

ART. 3.12

Questa garanzia è acquistabile solo da *contraente* persona fisica per autovetture (escluso il noleggio a breve termine).

ART. 3.12.1 COSA È ASSICURATO

In caso di decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida dell'*assicurato* (*contraente* di polizza e *proprietario* del mezzo), per una violazione del *Codice della Strada* **avvenuta durante il periodo di validità della polizza**, ITAS Mutua rimborsa all'*assicurato* il costo sostenuto e **documentato** per frequentare un corso valido per recuperare i punti perduti, presso un'autoscuola o presso soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, e con le modalità e nella misura fissata dalla normativa vigente.

L'*assicurato*, a seguito del corso di recupero, può recuperare anche gli eventuali punti persi prima del periodo di validità della *polizza*, **nel rispetto della norma che vieta di frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione di punteggio** (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 29/07/2003 - art 6).

La copertura è valida a condizione che l'*assicurato* abbia avuto almeno 15 punti durante il periodo di validità della *polizza*, ovvero alla sottoscrizione o in un momento successivo. Spetta all'*assicurato* fornire la documentazione attestante il rispetto di quest'ultima condizione.

ART. 3.12.2 LIMITI DI COPERTURA

Sono previsti i seguenti limiti di *indennizzo*:

Art. 3.12	Limite di <i>indennizzo</i> per anno assicurativo
Garanzia indennità recupero punti patente	300 euro

Garanzia ricorso terzi da incendio

ART. 3.13

Questa garanzia è operante, senza sovrappremio, **purché sia prestata almeno una delle Garanzie** Incendio (art. 3.1), Furto, totale o parziale, e rapina (art. 3.2) o Danni accidentali (art. 3.3).

ART. 3.13.1 COSA È ASSICURATO

ITAS Mutua tiene indenne l'*assicurato* in caso di responsabilità per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di *incendio*, *esplosione* o *scoppio*, operazioni di ricarica di veicoli elettrici, quando tali danni non costituiscano un *sinistro* da circolazione.

Sono considerati terzi anche i dipendenti dell'*assicurato* per i danni subiti in occasione di lavoro o servizio **nei limiti indicati all'art. 3.13.3.**

ART. 3.13.2 COSA NON È ASSICURATO

La presente garanzia non si cumula con quella di cui all'art. 2.2 (Ricorso terzi da Incendio) della Sezione Responsabilità civile auto.

ART. 3.13.3 LIMITI DI COPERTURA

Sono previsti i seguenti limiti di *indennizzo*:

Art. 3.13	Limite di <i>indennizzo</i> per anno assicurativo
Garanzia Ricorso terzi da incendio	800.000 euro
Danni subiti da dipendenti in caso di lavoro o servizio	250.000 euro

4 / Sezione tutela legale

Le garanzie di questa sezione sono acquistabili solo con la Sezione Responsabilità civile Auto.

COSA È ASSICURATO

Garanzia base

ART. 4.1.1 TUTELA LEGALE BASE

ITAS Mutua presta la garanzia a tutela dei diritti del *proprietario*, del locatario in base a un contratto di leasing, del conducente autorizzato e dei trasportati, con *assistenza giudiziale e assistenza stragiudiziale*, per eventi connessi alla circolazione del *veicolo* indicato in *polizza* ed opera:

1. per sostenere le domande di *risarcimento* di danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.

Nel caso di incidente stradale tra veicoli l'*assicurazione* opera:

- per sinistri gestiti con la procedura del *risarcimento diretto* (Art. 149 del C.A.) **solo dopo** l'offerta di *risarcimento* comunicata da ITAS Mutua o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dalle norme; la garanzia vale con le stesse modalità anche per il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato. La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4.4 – Esclusioni, lettera c).
 - per i sinistri che non sono gestiti con la procedura di *risarcimento diretto* come previsto dall'art. 148 del C.A.
 - a parziale deroga dell'art. 4.4 – Esclusioni, lettera l), la garanzia opera anche quando il *veicolo* è condotto da persona in stato di ebbrezza;
2. per la difesa in procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione **connessi a incidente stradale**. La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 3. per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, **purché** si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - assoluzione;
 - derubricazione a reato colposo;
 - archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

In questi casi ITAS Mutua rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato; **l'assicurato deve** comunque denunciare il *sinistro* nel momento in cui è venuto a conoscenza del procedimento penale. **Sono esclusi** i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa e la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Penale);

La garanzia opera in deroga di quanto previsto dall'art. 4.4 – Esclusioni, lettera f);

4. per l'opposizione, in ogni ordine e grado di giudizio, alle sanzioni amministrative accessorie di sospensione, revoca, ritiro o revisione della patente di guida **in seguito a incidente stradale e connesse allo stesso;**
5. a favore del *proprietario* o locatario del *veicolo* assicurato, per l'opposizione contro una sanzione amministrativa di sospensione o revoca della patente in caso di *furto del veicolo*, *furto* o clonazione della targa del *veicolo*;
6. per proporre il ricorso presso l'autorità giudiziaria competente di primo grado contro le altre sanzioni amministrative pecuniarie, **purché stabilite in conseguenza di un incidente stradale;**
7. per l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del *veicolo* assicurato, sequestrato in seguito a qualunque violazione del *Codice della strada*;
8. per sostenere e difendersi in procedimenti civili di natura contrattuale **con un valore in lite superiore a 500 euro**, che derivano da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, o da contratti relativi al *veicolo* assicurato; la copertura è prestata **con il limite di massimale di 10.000 euro per anno assicurativo.**

Le coperture previste nei punti 1), 2), 3), 4) e 5) valgono anche per:

- il *contraente* (il legale rappresentante quando il *contraente* è una persona giuridica);
- il suo coniuge o convivente *more uxorio*;
- i suoi figli minorenni;
- i suoi figli maggiorenni purché conviventi;

quando sono coinvolti in incidenti stradali in veste di pedoni, ciclisti, conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o passeggeri di un qualsiasi *veicolo* pubblico o privato.

Se l'*assicurato* ha un credito che deriva da sentenza o da altro titolo giudiziale esecutivo, **la garanzia si estende alla fase di esecuzione forzata per un massimo di due tentativi di pignoramento sui beni o i crediti del debitore.**

Per gli eventi assicurati sono comprese le seguenti spese:

- per l'intervento di un avvocato incaricato della gestione del *sinistro*, anche quando la vertenza viene trattata presso un organismo di mediazione o mediante negoziazione assistita;
- le indennità a carico dell'*assicurato*, che spettano all'organismo di mediazione, per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte, **a condizione che la nomina sia stata autorizzata** da ITAS Mutua. Quando è assicurato un natante per queste spese è previsto un **limite di massimale di 15.000 euro per anno assicurativo;**
- di giustizia;
- competenze legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- a seguito di una transazione **autorizzata** da ITAS Mutua, competenze legali, comprese le spese della controparte;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;
- sostenute dal *contraente/ assicurato* per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- processuali nel processo penale;
- degli arbitri e del legale intervenuti, se una controversia che rientra in garanzia deve essere deferita e risolta presso uno o più arbitri;
- per il contributo unificato e per le spese degli atti giudiziari, se non pagati dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- di domiciliazione se - previa autorizzazione del liquidatore - l'eventuale fase giudiziale si instaura presso un organo giudiziario che ha sede fuori dal distretto cui è assegnato l'avvocato incaricato. **Sono escluse la duplicazione di onorari e l'indennità di trasferta.**

Le parcelle degli avvocati saranno liquidate entro il limite dei valori minimi o medi dei parametri ministeriali di cui al decreto 13.8.2022 n.147 e successive modifiche con riferimento alla tipologia e al valore delle controversie denunciate.

ITAS Mutua assume a proprio carico l'I.V.A. esposta nelle fatture dei professionisti (avvocati e periti incaricati), **purché tale onere fiscale non sia detraibile dal contraente/ assicurato**. Il *massimale* disponibile per questa forma di garanzia è indicato in *polizza*.

La garanzia è prestata **con le limitazioni previste nell'art. 4.5 – Limiti di indennizzo**.

ART. 4.1.2 CONSIGLIO LEGALE

La garanzia include un consiglio legale per ogni anno assicurativo, fornito da uno studio legale esterno scelto dalla compagnia.

Un consiglio sintetico di un avvocato esperto su questioni giuridiche, anche non inerenti alle coperture assicurative previste in *polizza*.

L'*assicurato* potrà ottenere un'analisi concisa della sua posizione dal punto di vista legale, della fondatezza delle sue richieste e degli strumenti di tutela dei suoi diritti o nei confronti delle richieste del terzo.

Il consiglio legale verrà fornito, con modalità multimediali, tramite l'App ITAS.

Garanzia opzionale

ART. 4.2 TUTELA LEGALE ESTESA

Con l'acquisto di questa garanzia, alle coperture già previste dalla Tutela legale base (art. 4.1.1) e per le stesse spese, si aggiungono le seguenti coperture:

1. anticipo della cauzione penale in caso di arresto, connesso ad incidente stradale avvenuto all'estero;
2. assistenza di un interprete in sede di interrogatorio per incidente stradale che si verifica all'estero;
3. vertenze contrattuali con la compagnia che assicura gli infortuni, in caso di morte o *invalidità permanente* dell'*assicurato* a seguito di incidente stradale;
4. proposizione del ricorso per la irregolare decurtazione dei punti del documento di guida, comunicata dal Ministero dei Trasporti;
5. proposizione del ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie di sospensione, revoca, ritiro o revisione della patente di guida, inflitte per violazione al *Codice della strada* anche se non c'è incidente stradale. In questo caso **la garanzia opera a condizione** che il ricorso sia accolto almeno parzialmente;
6. ricorso contro la sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente di guida inflitta in seguito alla circolazione non autorizzata per *furto* del *veicolo* assicurato, della relativa targa, o per clonazione di quest'ultima;
7. la difesa per contestazione di guida sotto l'effetto di alcool nei casi di incidente stradale, purché non venga superato il 1,5 g/l del tasso alcolemico.

Il *massimale* disponibile per questa garanzia, che si estende anche alla Tutela legale base, è di 100.000 euro; per le sole vertenze contrattuali, il *massimale* è limitato a 10.000 euro.

La garanzia è prestata **con le limitazioni previste nell'art. 4.5 – Limiti di indennizzo**.

COME È ASSICURATO

ART. 4.3 CONDIZIONI OPERATIVE DELLA GARANZIA

Il *sinistro* ha origine:

- per richieste di *risarcimento* di danni connessi alla circolazione del *veicolo*, **quando si verifica il primo evento che da cui deriva il diritto al *risarcimento***;
- **per tutte le altre ipotesi** quando l'*assicurato*, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia è prestata per i sinistri **che siano iniziati**:

- **durante il periodo di validità della *polizza***, se si tratta di richieste di *risarcimento* di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi o opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della *polizza***, per le controversie contrattuali.

La garanzia opera per sinistri **che sono iniziati durante il periodo di validità del contratto e che sono stati denunciati a ITAS Mutua nei modi e nei termini dell'art. 8.16.**

Si considerano a tutti gli effetti come **unico *sinistro***:

- vertenze promosse da o contro più persone che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In questi casi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro**, a prescindere dal numero e dagli oneri che ciascuno di essi ha sostenuto.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 4.4 ESCLUSIONI

La garanzia non copre il pagamento di:

- a. **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- b. **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*assicurato* nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).**
- c. **spese per controversie con ITAS Mutua**, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4.1 punto 1.

La garanzia non è operativa:

- d. **in materia fiscale e amministrativa**, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 4.1;
- e. **per fatti conseguenti a guerra, insurrezione, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoto, detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- f. **per fatti dolosi delle persone assicurate**, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 4.1 punto 3);
- g. **per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;**
- h. **se il conducente non è abilitato alla guida come da leggi in vigore**; la garanzia opera in caso di guida con patente scaduta se al momento del *sinistro* il conducente ha i requisiti per il rinnovo;

- i. se il *veicolo* è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Auto, salvo che l'assicurato, alle dipendenze di altri in qualità di autista e come tale alla guida del *veicolo*, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al C.A.;
- j. nei casi di violazione degli articoli 590-ter c.p. (fuga del conducente), 593 c.p. (omissione di soccorso), 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della strada, ad eccezione di quanto previsto negli artt. 4.1.1 punto 1 e 4.2;
- k. per fatti che derivano da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, compresa la circolazione anche a titolo di prove libere in circuiti sportivi a utilizzo esclusivo o riservato, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 4.5 LIMITI DI INDENNIZZO

Quando il *veicolo* assicurato è un natante l'assicurazione è valida nelle acque territoriali italiane interne.

Sono previsti i seguenti limiti di *indennizzo*:

Art.	Garanzia	Limite di <i>indennizzo</i> e <i>massimale</i>
4.1.1	Tutela legale base.	Massimale per <i>sinistro</i> indicato in <i>polizza</i> .
Punto 8.	Procedimenti civili di natura contrattuale.	Massimale di 10.000 euro per anno assicurativo.
	Spese per perito/consulente tecnico d'ufficio o di parte.	Se è assicurato un natante: <i>massimale</i> di 15.000 euro per anno assicurativo.
4.2	Tutela legale estesa.	100.000 euro (<i>massimale</i> valido anche per le coperture previste dalla garanzia Tutela legale base).

5 / Sezione infortuni del conducente

La garanzia di questa Sezione è acquistabile solo con la Sezione Responsabilità Civile Auto.

COSA È ASSICURATO

Garanzia base

ART. 5.1 GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

L'assicurazione copre gli infortuni subiti dall'assicurato durante la circolazione del *veicolo* indicato in *polizza*, che hanno come conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l'*invalidità permanente* dell'assicurato **in misura superiore al 4%**.

Sono compresi gli infortuni subiti dall'assicurato che non si trovi a bordo del *veicolo*:

1. nel salire e nello scendere dal *veicolo* stesso;
2. nell'accedere alle parti esterne del *veicolo* per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e operazioni simili;
3. nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di *guasto* al *veicolo*, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.

Sono considerati infortuni, **purché conseguenti alla circolazione del *veicolo*** identificato in *polizza*, anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

In caso di *infortunio* subito dall'assicurato in seguito alla circolazione del *veicolo* indicato in *polizza* che ha avuto come conseguenza diretta l'*invalidità permanente* dell'assicurato indennizzata (di grado superiore al 4%), ITAS Mutua rimborsa le spese mediche **sostenute entro 120** giorni dalla data dell'*infortunio* stesso e **fino ad un massimo** di 500 euro per anno assicurativo per:

- rette di degenza;
- interventi chirurgici e precisamente onorari del chirurgo, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento;
- visite specialistiche e accertamenti medici;
- trattamenti di terapia riabilitativa e fisioterapica prescritti da medico specialista a seguito dell'*infortunio*;

- trasporto dell'assicurato al Pronto soccorso con mezzi sanitari adibiti al soccorso medico.

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile, sono compresi gli infortuni determinati da colpa grave del *contraente*, dell'assicurato e del beneficiario.

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice civile, sono compresi gli infortuni determinati o agevolati da tumulti popolari, **a condizione che** né l'assicurato né il *contraente* vi abbiano preso parte, nonché gli infortuni determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni.

ITAS Mutua rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'esercizio dell'azione di surrogazione verso i terzi responsabili dell'*infortunio* che le competerebbe ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile.

La garanzia che segue è prestata **con le limitazioni previste nell'art. 5.4 – Limiti e franchigie.**

COSA NON È ASSICURATO

ART. 5.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- dalla guida di qualsiasi veicolo, se l'assicurato è privo dell'abilitazione prevista dalle norme vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che al momento del sinistro l'assicurato abbia i requisiti per il rinnovo;
- dalla guida del veicolo in gare, competizioni e relative prove;
- da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, da uso di stupefacenti e allucinogeni;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da *infortunio*;
- dalla partecipazione dell'assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati;
- da guerra e insurrezioni;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

La garanzia non è prestata se chi guida ha un'età superiore a 80 anni.

ITAS Mutua non presta l'assicurazione per soggetti affetti da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive.

Relativamente alla copertura Rimborso spese mediche da *infortunio* da circolazione, **sono escluse dalla copertura assicurativa le spese relative a:**

- cure odontoiatriche;
- parodontopatie;
- protesi dentarie;
- prestazioni con finalità estetiche, fatte salve le spese per gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da *infortunio* o da interventi demolitivi;
- onorari di medici o altri professionisti intervenuti per la quantificazione e liquidazione del danno conseguente ad *infortunio*.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 5.3 LIMITI E FRANCHIGIE

Sono previsti i seguenti limiti di *indennizzo*:

Art.	Garanzia	Franchigia (in euro) per ogni sinistro	Limite di <i>indennizzo</i>
Art. 5.1 e 8.23	Garanzia infortuni del conducente.	Franchigia assoluta del 4% su <i>invalidità permanente</i> parziale.	Somma assicurata in <i>polizza</i> .
Art. 5.1	Rimborso spese mediche da <i>infortunio</i> .		500 euro per anno assicurativo.

6 /

Sezione assistenza stradale autovettura

La garanzia di questa Sezione è acquistabile solo con la Sezione Responsabilità Civile Auto.

La garanzia può essere acquistata per i seguenti veicoli:

- autovetture a uso proprio e da noleggio con conducente;
- autoveicoli trasporto promiscuo;
- roulotte, camper;
- autocarri immatricolati in Italia di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali;
- motocicli e quadricicli a uso proprio;
- carrelli dotati di targa propria, se appositamente assicurati;
- carrelli muniti di targa ripetitrice, se della stessa prestazione deve usufruire il *veicolo* trainante.

Sono esclusi i mezzi a noleggio libero.

COSA È ASSICURATO

Le *prestazioni* indicate negli articoli seguenti sono garantite **entro i limiti riportati nell'art. 6.4.**

ART. 6.1 GARANZIA ASSISTENZA STRADALE AUTOVETTURA

ITAS Mutua, tramite la *struttura organizzativa* dedicata, si impegna ad erogare le *prestazioni*:

- al *veicolo*;
- alla persona.

Ogni prestazione è garantita per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa.

PRESTAZIONI AL VEICOLO

1. TRAINO

Quando il *veicolo* subisce un *sinistro* che ne rende impossibile l'utilizzo in Italia o all'estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", la *struttura organizzativa* procura all'*assicurato* il mezzo di soccorso più idoneo per trainarlo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al luogo indicato dall'*assicurato*, **entro una percorrenza di 70 km.** da dove si è verificato il *sinistro*.

La prestazione opera anche in caso di rifornimento errato del carburante.

Per le auto a trazione elettrica rimaste senza energia è previsto il traino verso il più vicino punto di ricarica, **ad esclusione di quelli ubicati all'interno di garage seminterrati o multi-piano.**

Sono a carico di ITAS Mutua le spese di traino **fino a 500 euro per sinistro**.

Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino se il *veicolo* subisce il *sinistro* durante la circolazione su percorsi tracciati al di fuori delle strade normali (percorsi fuoristrada).

2. OFFICINA MOBILE IN ITALIA

Quando a causa di un *guasto* il *veicolo* risulta danneggiato tanto da non potersi spostare autonomamente, la *struttura organizzativa*, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il *sinistro* e la invia per la riparazione.

La garanzia opera anche per foratura, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

Sono a carico di ITAS Mutua, **fino a 500 euro per sinistro**, i costi per:

- la chiamata dell'officina mobile;
- l'intervento dell'operatore, inteso come atto di prima o provvisoria riparazione o semplice manutenzione per consentire il proseguimento del viaggio.

Sono a carico dell'assicurato i costi per:

- i materiali d'uso e di consumo impiegati (lubrificanti, carburante e simili);
- l'effettiva riparazione del *veicolo*, anche se effettuata immediatamente dall'officina mobile stessa;
- i pezzi di ricambio, gli accessori, i materiali d'uso e di consumo impiegati nella riparazione.

Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità di riparare il *veicolo*, la *struttura organizzativa* invia un mezzo di soccorso per trainarlo, come previsto al punto 1 - TRAINO.

3. RECUPERO DEL VEICOLO FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE

Quando a causa di un *sinistro* il *veicolo* esce dalla sede stradale e risulta danneggiato tanto da non potervi ritornare autonomamente, la *struttura organizzativa* procura all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il *veicolo* danneggiato nella sede stradale.

Sono a carico di ITAS Mutua le spese di recupero **fino a 500 euro per sinistro**.

Sono a carico dell'assicurato i costi per il recupero se il *veicolo* subisce il *sinistro* durante la circolazione su percorsi tracciati al di fuori delle strade normali (percorsi fuoristrada).

4. DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA

Quando a seguito di *incidente*, *incendio*, *guasto*, ritrovamento dopo *furto* o *rapina* l'assicurato deve procedere alla cancellazione dal *P.R.A.* e alla successiva demolizione del *veicolo* ai sensi della normativa vigente, la *struttura organizzativa*, su richiesta dell'assicurato, organizza il recupero del *veicolo* con carro attrezzi, la sua demolizione e la cancellazione dal *P.R.A.*

Sono a carico di ITAS i costi per:

- il recupero del *veicolo* con carro attrezzi;
- la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico;
- la demolizione del *veicolo*.

Sono a carico dell'assicurato, che deve provvedere direttamente al loro pagamento:

- gli eventuali costi di deposito del *veicolo*;
- i costi di recupero, se questo richiede l'intervento di mezzi eccezionali.

Perché la prestazione sia garantita l'assicurato deve presentare:

- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido dell'intestatario al *P.R.A.* o, se persona diversa, dell'incaricato alla consegna del *veicolo*;
- le targhe dell'autoveicolo;
- gli originali di carta di circolazione e certificato di proprietà (o foglio complementare) del *veicolo* o, in alternativa, originale del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del

veicolo (DU); in mancanza, **l'assicurato deve presentare** l'originale della denuncia sostitutiva o il verbale di ritiro rilasciati dalle autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

La *struttura organizzativa* organizza il recupero per la demolizione del *veicolo* **entro 15 giorni dalla data in cui l'assicurato esibisce i citati documenti.**

Il demolitore convenzionato prende in carico il *veicolo* e rilascia dichiarazione di presa in carico a norma di legge; successivamente invia al domicilio dell'assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata A.R.

L'assicurato prende atto che il *veicolo* sarà demolito in conformità alle norme che regolano lo smaltimento dei veicoli.

5. VEICOLO SOSTITUTIVO IN ITALIA

Quando in conseguenza di *guasto, incendio, incidente, furto* tentato o parziale, *rapina* tentata, il *veicolo* resta immobilizzato e la riparazione richiede **più di 8 ore di manodopera certificate da un'officina** (secondo i tempi ufficiali della casa costruttrice), oppure in caso di *furto* o *rapina*, la *struttura organizzativa* mette a disposizione dell'assicurato, con costi a carico di ITAS Mutua, **un'autovettura di 1200 c.c. di cilindrata** con percorrenza illimitata, **con un massimo per sinistro di:**

- tre giorni consecutivi in caso di *guasto*;
- cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale per *incidente, incendio, rapina, furto* parziale e a seguito di riscontro negativo della copertura Responsabilità Civile Auto nei data base ufficiali con conseguente sequestro del *veicolo*, nonostante l'esistenza di copertura Responsabilità Civile Auto;
- trenta giorni in caso di *rapina, furto* totale, *incendio* totale e distruzione totale del *veicolo*.

Se al momento dell'evento sono presenti sul veicolo quattro persone trasportate, compreso il conducente, l'assicurato potrà richiedere un'autovettura di cilindrata pari a quella assicurata e **comunque non superiore a 2000 c.c.**

L'auto sostitutiva ad uso privato, senza autista, è resa disponibile **presso un noleggiatore convenzionato, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate durante il normale orario di apertura.**

Sono a carico dell'assicurato i costi per:

- il carburante;
- i pedaggi in genere;
- le franchigie relative alle assicurazioni facoltative proposte dal noleggiatore;
- ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Per queste spese la società di autonoleggio può chiedere un **deposito cauzionale, che deve essere versato direttamente dall'assicurato** nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.

La prestazione non opera per:

- immobilizzo del *veicolo* per i tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

6. TAXI PER IL RECUPERO DELL'AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

Se l'assicurato deve recarsi al noleggio presso il quale è stata messa a disposizione un'autovettura sostitutiva in base alla prestazione descritta al punto 5, la *struttura organizzativa* gli invia un taxi per permettergli di raggiungere la società di autonoleggio, **compatibilmente con le disponibilità e l'operatività delle società di taxi.** La prestazione è garantita **fino a 50 euro per sinistro.**

Le prestazioni di cui ai punti 7, 8, 9, 10 che seguono sono previste **solo quando il sinistro si verifica all'estero in uno degli stati del sistema "Carta Verde"**; la copertura per ogni periodo di

permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia **è di massimo 60 giorni.**

7. SPESE DI RIMESSAGGIO

Quando in conseguenza di *guasto* o *incidente*, il *veicolo* subisce un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza sono chiusi, la *struttura organizzativa* provvede al rimessaggio del *veicolo* **per le prime 76 ore.**

La prestazione è garantita **fino a 500 euro per sinistro.**

8. INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Quando in conseguenza di *sinistro*, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del *veicolo* o alla sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, la *struttura organizzativa* li invia con il mezzo più rapido, nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.

Al rientro dal viaggio **l'assicurato deve rimborsare** solo il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione sono a carico di ITAS Mutua.

La prestazione non opera per:

- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli non più fabbricati.

9. RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

Quando:

- in conseguenza di *incendio*, *guasto*, *incidente*, *furto* tentato o parziale, *rapina* tentata, il *veicolo* resta immobilizzato e la **riparazione richiede più di 5 giorni lavorativi;**
- oppure, in caso di *furto* o *rapina*, il *veicolo* è ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato;

la *struttura organizzativa* contatta l'officina incaricata della riparazione e organizza il trasporto del *veicolo* dal luogo dove si trova al luogo concordato con l'*assicurato*.

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese per i diritti doganali;
- la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio e di accessori.

Sono a carico di ITAS Mutua le spese per il trasporto **fino a 2.500 euro per sinistro.**

Se il valore commerciale del *veicolo* dopo il *sinistro* è inferiore alle spese previste per il suo trasporto in Italia, **la struttura organizzativa decide se rimpatriare o demolire il veicolo in loco;** in caso di rimpatrio restano a carico di ITAS Mutua le spese fino all'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il *sinistro*. L'eventuale eccedenza è **a carico dell'assicurato.**

La garanzia non è operante per i veicoli di altezza superiore a 3 metri.

10. ABBANDONO LEGALE

Quando, nei casi previsti al punto 9, il valore commerciale del *veicolo*, dopo il *sinistro*, è inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *struttura organizzativa*, in alternativa al rimpatrio del *veicolo* a mezzo pianale, può organizzare la demolizione del *veicolo* stesso. Se non è possibile in loco, fa trasportare il *veicolo* al di fuori del confine dello Stato in cui si trova per poter procedere alla demolizione.

Sono a carico di ITAS Mutua i costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Sono a carico dell'assicurato i costi per la documentazione necessaria alle pratiche per la perdita di possesso e tutti gli altri documenti che l'*assicurato* deve richiedere in Italia.

PRESTAZIONI ALLA PERSONA

11. SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CID/CAI

L'assicurato può contattare la *struttura organizzativa* per ricevere consulenza sulla compilazione del modello CAI quando a seguito di *incidente* stradale avvenuto in Italia è impossibile rivolgersi alla sua agenzia; la consulenza non comprende indicazioni di merito sull'attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI).

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Le *prestazioni* di cui ai punti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 che seguono sono **previste solo quando il sinistro si verifica a più di 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.**

12. VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

Quando in conseguenza di *incendio, guasto, incidente, furto* tentato o parziale, *rapina* tentata, il *veicolo* **rimane immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni**, oppure in caso di *furto* o *rapina*, la *struttura organizzativa* mette a disposizione dell'assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe di sola andata per consentire il recupero del *veicolo* riparato o ritrovato in grado di circolare regolarmente.

I costi sono a carico di ITAS Mutua.

13. RIENTRO DEI PASSEGGERI - PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

Quando:

- in conseguenza di *incendio, guasto, incidente, furto* tentato o parziale, *rapina* tentata, il *veicolo* è **inutilizzabile in Italia per oltre 36 ore o per oltre 5 giorni all'estero**

oppure

- in caso di *furto* o *rapina* del *veicolo*;

la *struttura organizzativa* mette in condizione gli assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe

oppure

- un *veicolo* ad uso privato senza autista **di cilindrata equivalente a quella assicurata e comunque non superiore a 2000 c.c.**

Se non fosse disponibile un biglietto aereo/ferroviario o non fosse presente nelle immediate vicinanze un *veicolo* presso un noleggiatore convenzionato con la *struttura organizzativa*, la Centrale operativa può proporre in alternativa un'altra modalità per poter raggiungere il luogo di destinazione/rientro all'abitazione (ad esempio taxi).

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese per il carburante;
- i pedaggi in genere;
- le franchigie relative alle assicurazioni facoltative proposte dal noleggiatore;
- ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Per queste spese la società di autonoleggio può chiedere un **deposito cauzionale, che deve essere versato direttamente dall'assicurato.**

La prestazione è garantita fino a 250 euro per sinistro accaduto in Italia **o 500 euro per sinistro** accaduto all'estero.

14. SPESE D'ALBERGO

Quando, in conseguenza di *sinistro*, il *veicolo* resta immobilizzato e questo comporta una **sosta forzata degli assicurati per almeno una notte**, la *struttura organizzativa* ricerca un albergo all'assicurato.

Sono a carico di ITAS Mutua le spese di pernottamento e prima colazione **fino a 100 euro per persona e per giorno, con un limite di 500 euro per sinistro.**

15. AUTISTA A DISPOSIZIONE

Quando in viaggio, in conseguenza di *incidente*, l'*assicurato* subisce lesioni tali da rendergli impossibile la guida del *veicolo*, oppure al conducente viene rubata o ritirata la patente di guida, e nessuna delle eventuali persone trasportate è idonea, per ragioni obiettive, alla guida del *veicolo*, la *struttura organizzativa* mette a disposizione un autista per trasferire il *veicolo* in Italia, presso il domicilio dell'*assicurato* o altra località concordata con l'*assicurato*.

In alternativa, la *struttura organizzativa* mette a disposizione di una persona indicata dall'*assicurato* stesso un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe di sola andata per consentirgli di raggiungere il *veicolo*.

Nel caso di motoveicoli la *struttura organizzativa* mette invece a disposizione un *veicolo* attrezzato per il trasporto.

Le spese sono a carico di ITAS Mutua.

Sono a carico dell'assicurato le spese per il carburante e gli eventuali pedaggi autostradali.

16. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Se a seguito di *infortunio* da *incidente* stradale in cui è rimasto coinvolto il *veicolo* assicurato, l'*assicurato*:

- è ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura **e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di dieci giorni;**
- è in viaggio da solo o con persone trasportate ma nelle medesime condizioni;

la *struttura organizzativa* mette a disposizione di un familiare dell'*assicurato* residente in Italia un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'*assicurato* ricoverato.

Sono a carico di ITAS Mutua i costi **fino a 500 euro** per viaggio in Italia **e di 1.000 euro** per *sinistro* accaduto all'estero, comprese le spese di pernottamento e prima colazione **fino a 150 euro per giorno.**

17. ACCOMPAGNAMENTO MINORI O DISABILI

Se a seguito di *infortunio* da *incidente* stradale nel quale sia rimasto coinvolto il *veicolo* assicurato, l'*assicurato* non può occuparsi dei minori di 15 anni o dei disabili che lo accompagnano, la *struttura organizzativa* mette a disposizione di un suo familiare residente in Italia un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungerli e prendersene cura. Sono comprese le spese del primo pernottamento e prima colazione.

18. RIENTRO SANITARIO

Se a seguito di *infortunio* da *incidente* stradale in cui è coinvolto il *veicolo* assicurato, le condizioni dell'*assicurato*, accertate (direttamente o per telefono) tra i medici della *struttura organizzativa* e il medico curante sul posto, rendono necessario il trasporto in un ospedale in Italia o alla sua residenza in Italia, la *struttura organizzativa* provvede a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'*assicurato* tra:

- aereo sanitario, **solo per sinistri accaduti in paesi europei;**
- aereo di linea in classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla *struttura organizzativa*, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, **se ritenuta necessaria** dai medici della *struttura organizzativa*.

La garanzia non opera se:

- le infermità o le lesioni sono tali che, a giudizio dei medici della *struttura organizzativa*, possono essere curate sul posto o non impediscono all'*assicurato* di proseguire il viaggio;
- l'*assicurato* o i suoi familiari ricoverati si dimettono volontariamente contro il parere dei sanitari che li hanno in cura.

ITAS Mutua, se ha provveduto al rientro dell'*assicurato* a proprie spese, **ha il diritto di richiederli i biglietti per i mezzi di trasporto eventualmente non utilizzati.**

I costi sono a carico di ITAS Mutua **fino a 15.000 euro per sinistro, anche se sono coinvolti più assicurati.**

19. RIENTRO SALMA

Se l'*assicurato* decede a seguito di *incidente* stradale nel quale è coinvolto il *veicolo* assicurato, la *struttura organizzativa* organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Sono a carico di ITAS Mutua le spese **fino a 3.500 euro per sinistro, anche se sono coinvolti più assicurati.** Se la prestazione comporta una spesa maggiore, la *struttura organizzativa*, **ricevute adeguate garanzie**, anticipa l'eccedenza; **i costi sono a carico di chi richiede la prestazione.**

Le *prestazioni* di cui ai punti 20, 21, 22, 23, 24 che seguono sono **previste solo quando il sinistro si verifica all'estero in uno degli stati del sistema "Carta Verde".**

20. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Quando, in conseguenza di un *sinistro*, l'*assicurato* deve sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *struttura organizzativa* paga sul posto, per conto dell'*assicurato*.

L'*assicurato* deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.

Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.

La prestazione è garantita fino a 500 euro per sinistro.

21. ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'*assicurato* in conseguenza di *incidente* stradale nel quale è coinvolto il *veicolo* assicurato, la *struttura organizzativa*, quando l'*assicurato* non può provvedere direttamente, paga a titolo di anticipo la cauzione (penale o civile) fissata dall'Autorità, **fino a 6.000 euro per sinistro. Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.**

22. ANTICIPO SPESE LEGALI

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'*assicurato* in conseguenza di *incidente* stradale nel quale è coinvolto il *veicolo* assicurato, la *struttura organizzativa*, quando l'*assicurato* non può provvedere direttamente, paga a titolo di anticipo l'onorario di un **legale fino a 1.000 euro per sinistro. Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.**

23. INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Quando, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'*assicurato* in seguito ad *incidente* stradale nel quale è coinvolto il *veicolo* assicurato, l'*assicurato* ha bisogno di un interprete, la *struttura organizzativa* provvede ad inviarlo.

La prestazione è garantita fino a 1.000 euro per sinistro, compresi onorari e costi per l'invio dell'interprete.

24. PROLUNGAMENTO SOGGIORNO

Quando a seguito di *infortunio* causato da *incidente* stradale in cui è coinvolto il *veicolo* assicurato, le condizioni dell'*assicurato*, come risulta da prescrizione medica scritta, non gli permettono di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la *struttura organizzativa*, ricevuta la comunicazione, organizza il prolungamento del suo soggiorno in albergo.

Al suo rientro l'assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

Sono a carico di ITAS Mutua le spese di **pernottamento e prima colazione** fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e **fino a 600 euro per sinistro**.

COME È ASSICURATO

ART. 6.2 CONDIZIONI OPERATIVE

Per tutte le *prestazioni* valgono le seguenti condizioni:

- a. **ogni prestazione non può essere fornita a ciascun assicurato più di tre volte per ciascun anno di validità della polizza;**
- b. **il diritto alle prestazioni decade** se l'*assicurato* non ha preso contatto con la *struttura organizzativa* quando si verifica il *sinistro*;
- c. **la struttura organizzativa non assume responsabilità** per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili;
- d. **ogni diritto si prescrive** entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice civile);
- e. la copertura per ogni periodo di **permanenza continuata all'estero** nel corso dell'anno di validità della garanzia è **operativa per 60 giorni al massimo;**
- f. **l'assicurato libera dal segreto professionale**, per i *sinistri* oggetto di questa *assicurazione*, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del *sinistro*, nei confronti della *struttura organizzativa*;
- g. **gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni sono concessi:**
 - compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove si trova l'*assicurato*;
 - a condizione che l'*assicurato*, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla *struttura organizzativa* adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo. Dopo tale termine deve restituire la somma anticipata e gli interessi al tasso legale corrente;

- h. l'*assicurato* che gode di *prestazioni* analoghe alle presenti, anche a titolo di puro *risarcimento*, per contratti con altra Impresa di assicurazione, **deve avvisare del sinistro ogni impresa assicuratrice entro 3 giorni, a pena di decadenza**. Se attiva altra impresa, **le prestazioni di questa polizza operano in secondo rischio**.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 6.3 ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni descritte nelle singole *prestazioni*, sono operative le seguenti esclusioni:

a. le *prestazioni* non coprono sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'assicurato;
- suicidio o tentato suicidio;
- infortuni che derivano da atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche;
- infortuni che derivano da abuso di alcolici o psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- guida dell'assicurato senza abilitazione a norma di legge.

b. le *prestazioni* non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;

LIMITI DI COPERTURA

ART. 6.4 LIMITI, MASSIMALI E CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRESTAZIONI

TABELLA PRESTAZIONI AL VEICOLO

Ogni prestazione è garantita per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa.

Art. 6.1	Garanzia	Limiti/ Condizioni operative	Massimale
1	Traino	Al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al luogo indicato dall'assicurato, entro un raggio di 70 km. dal luogo del sinistro. A carico assicurato se il veicolo ha subito un sinistro durante la circolazione in percorsi fuori strada.	500 euro (IVA inclusa)
2	Officina mobile in Italia	A carico assicurato costi riparazione, pezzi di ricambio, materiali di uso e consumo impiegati.	500 euro (IVA inclusa)
3	Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale	A carico assicurato le spese del recupero se il veicolo ha subito un sinistro durante la circolazione in percorsi fuori strada.	500 euro (IVA inclusa)
4	Demolizione del veicolo in Italia	A carico assicurato: costi di deposito e costi per il recupero del mezzo se è necessario l'intervento di mezzi eccezionali.	

Art. 6.1	Garanzia	Limiti/ Condizioni operative	Massimale
5	Veicolo sostitutivo in Italia	Operante se l'immobilizzazione del mezzo comporta una riparazione di oltre 8 ore di monodopera certificate da una officina. A carico dell'assicurato: spese carburante, pedaggi, assicurazioni facoltative e depositi cauzionali. Autovettura di 1200 cc: <ul style="list-style-type: none"> • 3 giorni per <i>guasto</i>; • 5 giorni per <i>incidente, incendio, rapina e furto</i> parziale; • 5 giorni a seguito riscontro negativo copertura Responsabilità Civile Auto nei data base ufficiali con conseguente sequestro del <i>veicolo</i>; • 30 giorni per <i>rapina, furto</i> totale, <i>incendio</i> totale, distruzione totale del <i>veicolo</i>. 	
6	Taxi per il recupero dell'autovettura sostitutiva	Secondo disponibilità e operatività delle società di taxi.	50 euro (IVA inclusa)
7	Spese di rimesaggio	Per le prime 76 ore.	500 euro (IVA inclusa)
8	Invio pezzi di ricambio	A carico dell'assicurato: spese per pezzi di ricambio e spese doganali.	
9	Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale	Operante se <i>veicolo</i> immobilizzato e tempi di riparazione supera i 5 giorni lavorativi. Se valore commerciale residuo del mezzo dopo il <i>sinistro</i> è inferiore ai costi per il rimpatrio la <i>struttura organizzativa</i> decide se rimpatriare o demolire il <i>veicolo</i> in loco. In caso di rimpatrio l'eccedenza tra le spese di rimpatrio e il valore commerciale del relitto sono a carico dell'assicurato. A carico dell'assicurato: spese doganali, costi di riparazione o sostituzione di parti di ricambio o accessori. Non operante per veicoli di altezza superiore a metri 3.	2.500 euro (IVA inclusa)
10	Abbandono legale	A carico dell'assicurato i costi e relativi diritti organizzativi della documentazione legale da reperire in Italia.	

TABELLA PRESTAZIONI ALLA PERSONA

Ogni prestazione è garantita per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa.

Art. 6.1	Garanzia	Limiti/ Condizioni operative	Massimale
11	Supporto alla compilazione del modulo CID/ CAI	Non comprende indicazioni di merito sulla attribuzione di responsabilità.	
12	Viaggio per il recupero del veicolo	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 50 km. dalla residenza dell'assicurato e se <i>veicolo</i> resta immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni. Biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe.	

Art. 6.1	Garanzia	Limiti/ Condizioni operative	Massimale
13	Rientro dei passeggeri - Prosecuzione del Viaggio	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 50 km. dalla residenza dell' <i>assicurato</i> e se <i>veicolo</i> resta immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni. A carico <i>assicurato</i> in caso di prosecuzione del viaggio con <i>veicolo</i> ad uso privato: spese di carburante, pedaggi, assicurazioni facoltative e depositi cauzionali. Biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe o <i>veicolo</i> ad uso privato senza autista di cilindrata equivalente a quella assicurata comunque non superiore ai 2000 cc.	250 euro (IVA inclusa) per <i>sinistro</i> in Italia e 500 euro (IVA inclusa) per <i>sinistro</i> all'estero
14	Spese d'albergo	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 50 km. dalla residenza dell' <i>assicurato</i> e se il <i>veicolo</i> resta immobilizzato e questo comporta una sosta forzata di almeno 1 notte. Il soggiorno comprende pernottamento e prima colazione.	100 euro (IVA inclusa) per persona per giorno con un massimo di 500 euro (IVA inclusa) per <i>sinistro</i>
15	Autista a disposizione	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 50 km. dalla residenza dell' <i>assicurato</i> e se l' <i>assicurato</i> è obiettivamente impossibilitato alla guida del <i>veicolo</i> e non ci siano persone trasportate idonee per sostituirlo alla guida. A carico dell' <i>assicurato</i> : pedaggi e spese carburante auto. Nel caso di motoveicoli messa a disposizione di un <i>veicolo</i> attrezzato per il trasporto. Se l' <i>assicurato</i> decide di farsi raggiungere da un familiare che si occuperà della guida si mette a disposizione del familiare per il raggiungimento un biglietto aereo di sola andata in classe economica o ferroviario in prima classe.	
16	Viaggio di un familiare	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 50 km. dalla residenza dell' <i>assicurato</i> e se l' <i>assicurato</i> è coinvolto in un <i>incidente</i> con ricovero e i medici ritengono non sia trasferibile prima di 10 giorni si mette a disposizione del familiare per il raggiungimento un biglietto aereo di sola andata in classe economica o ferroviario in prima classe.	500 euro (IVA inclusa) per <i>sinistro</i> in Italia e 1.000 euro (IVA inclusa) per <i>sinistro</i> all'estero. I massimali sono comprensivi delle spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 150 euro per giorno.
17	Accompagnamento minori o portatori di handicap	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 50 km. dalla residenza dell' <i>assicurato</i> e se l' <i>assicurato</i> è impossibilitato ad occuparsi dei minori o portatori di handicap trasportati. Si mette a disposizione dei familiari un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe per occuparsi dei minori o dei portatori di handicap. Sono comprese le spese di pernottamento e prima colazione per una notte.	

Art. 6.1	Garanzia	Limiti/ Condizioni operative	Massimale
18	Rientro sanitario	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 50 km. dalla residenza dell' <i>assicurato</i> e se l' <i>assicurato</i> è coinvolto in un <i>incidente</i> stradale cui sia rimasto coinvolto il <i>veicolo</i> . Se è necessario il trasporto dell' <i>assicurato</i> in Italia si organizza il trasporto con i mezzi più idonei allo stato di salute. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che i medici della <i>struttura organizzativa</i> reputino curabili sul posto o che non impediscono all' <i>assicurato</i> di proseguire il viaggio. L'utilizzo dell'aereo sanitario è previsto solo per i sinistri che si verificano in Paesi Europei.	15.000 euro (IVA inclusa) per <i>sinistro</i> (anche se sono coinvolti più assicurati)
19	Rientro Salma	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 50 km. dalla residenza dell' <i>assicurato</i> . Trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. A carico dell' <i>assicurato</i> : spese relative a cerimonia funebre ed eventuale recupero della salma.	3.500 euro (IVA inclusa) per <i>sinistro</i> (anche se sono rimasti coinvolti più assicurati)
20	Anticipo Spese di prima necessità all'estero	Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.	500 euro (IVA inclusa) per <i>sinistro</i>
21	Anticipo delle cauzioni penali e civili	Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.	6.000 euro (IVA inclusa) per <i>sinistro</i>
22	Anticipo spese legali	Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.	1.000 euro (IVA inclusa) per <i>sinistro</i>
23	Interprete a disposizione	Costi comprensivi di onorari e invio dell'interprete.	1.000 euro (IVA inclusa) per <i>sinistro</i>
24	Prolungamento soggiorno	In seguito a prestazione medica che attesta l'impossibilità del rientro programmato in Italia. Sono comprese le spese di pernottamento e prima colazione in albergo per 10 giorni oltre la data stabilita per il rientro.	600 euro (IVA inclusa) per <i>sinistro</i> .

7 / Sezione assistenza stradale autocarro

Questa garanzia è acquistabile solo con la Sezione Responsabilità Civile Auto e può essere acquistata dagli autocarri e/o rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali.

Sono esclusi i veicoli a noleggio.

COSA È ASSICURATO

Le *prestazioni* indicate negli articoli seguenti sono garantite **entro i limiti riportati nell'art. 7.4.**

ART. 7.1

GARANZIA ASSISTENZA STRADALE AUTOCARRO

ITAS Mutua, tramite la *struttura organizzativa* dedicata, si impegna ad erogare le *prestazioni*:

- al *veicolo*;
- alla persona.

Ogni prestazione è garantita per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa.

PRESTAZIONI AL VEICOLO

1. TRAINO

Quando il *veicolo* subisce un *sinistro* che ne rende impossibile l'utilizzo in Italia o all'estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", la *struttura organizzativa* procura all'*assicurato* il mezzo di soccorso per trainare il *veicolo* al più vicino punto di assistenza aperto.

ITAS Mutua tiene a proprio carico le spese di traino **fino a 1.500 euro per sinistro**.

Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino se il *veicolo* subisce il *sinistro* durante la circolazione su percorsi tracciati al di fuori delle strade normali (percorsi fuoristrada).

In alternativa al traino la *struttura organizzativa* può inviare un'officina mobile per effettuare l'intervento d'emergenza sul posto.

Sono a carico dell'assicurato i costi di riparazione, dei pezzi di ricambio, e dei materiali di uso e consumo impiegati.

Sono a carico di ITAS Mutua, **fino a 1.500 euro per sinistro**, i costi relativi alla percorrenza di andata e ritorno dell'officina mobile

È esclusa la foratura e i costi per il trasferimento della merce.

2. RECUPERO DIFFICOLTOSO DEL VEICOLO

Quando a causa di un *sinistro* il *veicolo* esce dalla sede stradale e risulta danneggiato tanto da non potervi ritornare autonomamente, la *struttura organizzativa* procura all'*assicurato* il

mezzo di soccorso per riportare il *veicolo* danneggiato nella sede stradale.

Sono a carico di ITAS Mutua le spese **fino a 2.000 euro per sinistro**.

L'eventuale eccedenza è a carico dell'*assicurato* alle tariffe ufficiali correnti e **la prestazione può essere fornita dalla struttura organizzativa solo con adeguate garanzie di pagamento**.

Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino se il *veicolo* subisce il *sinistro* o il *guasto* durante la circolazione su percorsi tracciati al di fuori delle strade normali (percorsi fuoristrada).

Sono esclusi i costi per il recupero e il trasferimento della merce.

Le *prestazioni* di cui ai punti 3 e 4 che seguono sono **previste solo quando il sinistro si verifica a più di 100 km. dal comune di residenza dell'assicurato, come risulta dalla carta di circolazione del veicolo**.

3. SPESE DI RIMESSAGGIO

Quando a causa di un *sinistro*, il *veicolo* subisce un danno tale che non essere riparato in giornata o i punti di assistenza sono chiusi, sono a carico di ITAS Mutua le spese di rimessaggio **per le prime 48 ore e fino a 350 euro per sinistro**.

4. INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Quando in conseguenza di *sinistro*, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del *veicolo* o alla sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, la *struttura organizzativa* li invia con il mezzo più rapido, nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio dei veicoli in particolare.

Al rientro dal viaggio **l'assicurato deve rimborsare** solo il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione sono a carico di ITAS Mutua.

La prestazione non opera per:

- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli non più fabbricati.

PRESTAZIONI ALLA PERSONA

5. SPESE D'ALBERGO

Quando in conseguenza di *sinistro*, il *veicolo* resta immobilizzato e questo comporta una **sosta forzata degli assicurati per almeno una notte**, la *struttura organizzativa* ricerca un albergo all'*assicurato*.

Sono a carico di ITAS Mutua le spese di pernottamento e prima colazione **fino a 100 euro per sinistro, per persona e per un massimo di 3 giorni consecutivi**.

6. RIENTRO DEI PASSEGGERI

Quando:

- in conseguenza di *incendio*, *guasto*, *incidente*, *furto* tentato o parziale, *rapina* tentata, il *veicolo* è **inutilizzabile in Italia per oltre 36 ore o per oltre 5 giorni all'estero**;

oppure

- in caso di *furto* o *rapina* del *veicolo*;

la *struttura organizzativa* mette in condizione gli assicurati di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo loro a disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe.

7. RIENTRO SANITARIO

Se a seguito di *infortunio* causato da *incidente* stradale in cui è coinvolto il *veicolo* assicurato,

le condizioni dell'assicurato, accertate (direttamente o per telefono) tra i medici della *struttura organizzativa* e il medico curante sul posto, rendono necessario il trasporto in un ospedale in Italia o alla sua residenza in Italia, la *struttura organizzativa* provvede a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato tra:

- aereo sanitario, **solo per sinistri accaduti in paesi europei**;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla *struttura organizzativa*, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, **se ritenuta necessaria** dai medici della *struttura organizzativa*.

La garanzia non opera se:

- le infermità o le lesioni sono tali che, a giudizio dei medici della *struttura organizzativa*, possono essere curate sul posto o non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio;
- l'assicurato o i suoi familiari ricoverati si dimettano volontariamente contro il parere dei sanitari che li hanno in cura.

8. RIENTRO SALMA

Se l'assicurato decede a seguito di *incidente* stradale nel quale è coinvolto il *veicolo* assicurato, la *struttura organizzativa* organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Sono a carico di ITAS Mutua le spese **fino a 4.000 euro per ciascun sinistro accaduto in Italia e 5.000 euro per ciascun sinistro accaduto all'estero, anche se sono coinvolti più assicurati**. Se la prestazione comporta una spesa maggiore, la *struttura organizzativa*, riceve adeguate garanzie bancarie o di altro tipo (fideiussione bancaria, assegno, ecc.), anticipa l'ecedenza; i costi sono a carico di chi richiede la prestazione.

Le *prestazioni* di cui ai punti 9, 10 e 11 che seguono sono **previste solo quando il sinistro si verifica all'estero in uno degli stati del sistema "Carta Verde"**.

9. INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Quando in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in seguito ad *incidente* stradale nel quale è coinvolto il *veicolo* assicurato, l'assicurato ha bisogno di un interprete, la *struttura organizzativa* provvede ad inviarlo. Sono a carico di ITAS Mutua le spese per onorari e invio dell'interprete.

La prestazione è garantita fino a 8 ore lavorative.

10. ANTICIPO SPESE LEGALI

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di *incidente* stradale nel quale è coinvolto il *veicolo* assicurato, la *struttura organizzativa*, quando l'assicurato non può provvedere direttamente, paga a titolo di anticipo l'onorario di un **legale fino a 1.000 euro per sinistro. Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.**

11. ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di *incidente* stradale nel quale è coinvolto il *veicolo* assicurato, la *struttura organizzativa*, quando l'assicurato non può provvedere direttamente, paga a titolo di anticipo la cauzione (penale o civile) fissata dall'Autorità, **fino a 5.000 euro per sinistro. Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.**

COME È ASSICURATO

ART. 7.2 CONDIZIONI OPERATIVE

Per tutte le *prestazioni* valgono le seguenti condizioni:

- a. ogni prestazione non può essere fornita a ciascun **assicurato** più di tre volte per ciascun anno di validità della *polizza*;
- b. il diritto alle *prestazioni* decade se l'*assicurato* non ha preso contatto con la *struttura organizzativa* quando si verifica il *sinistro*;
- c. la *struttura organizzativa* non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili;
- d. ogni diritto si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice civile);
- e. la copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è operativa per 60 giorni al massimo;
- f. l'*assicurato* libera dal segreto professionale, per i *sinistri* oggetto di questa *assicurazione*, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del *sinistro*, nei confronti della *struttura organizzativa*;
- g. gli anticipi di denaro previsti nelle *prestazioni* sono concessi:
 - compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove si trova l'*assicurato*;
 - a condizione che l'*assicurato*, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla *struttura organizzativa* adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'*assicurato* deve rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo. Dopo tale termine deve restituire la somma anticipata e gli interessi al tasso legale corrente;
- h. l'*assicurato* che gode di *prestazioni* analoghe alle presenti, anche a titolo di puro *risarcimento*, per contratti con altra Impresa di assicurazione, deve avvisare del *sinistro* ogni impresa assicuratrice entro 3 giorni, a pena di decadenza. Se attiva altra impresa, le *prestazioni* di questa *polizza* operano in secondo rischio.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 7.3 ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni descritte nelle singole *prestazioni*, sono operative le seguenti esclusioni:

- a. le *prestazioni* non coprono sinistri provocati o dipendenti da:
 - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - dolo dell'*assicurato*;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - infortuni che derivano da atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche;

- infortuni che derivano da abuso di alcolici o psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - guida dell'assicurato senza abilitazione a norma di legge.
- b. le prestazioni non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 7.4 LIMITI, MASSIMALI E CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRESTAZIONI

TABELLA PRESTAZIONI AL VEICOLO

Ogni prestazione è garantita per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa.

Art. 7.1	Garanzia	Limiti/ Condizioni operative	Massimale
1	Traino	A carico dell'assicurato se il veicolo ha subito un sinistro durante la circolazione in percorsi fuori strada.	1.500 euro (IVA inclusa) per sinistro
1	Officina mobile in Italia	In alternativa al Traino. A carico dell'assicurato costi riparazione, pezzi di ricambio, materiali di uso e consumo impiegati.	1.500 euro (IVA inclusa) per sinistro
2	Recupero difficoltoso del veicolo	A carico dell'assicurato le spese del recupero se il veicolo ha subito un sinistro durante la circolazione in percorsi fuori strada. Non si organizza il recupero e trasferimento della merce.	2.000 euro (IVA inclusa) per sinistro
3	Spese di rimessaggio	Operante se il sinistro si verifica a più di 100 km dalla residenza dell'assicurato come da carta di circolazione e se i punti assistenza sono chiusi o il mezzo non è riparabile in giornata. Per le prime 48 ore.	350 euro (IVA inclusa) per sinistro
4	Invio pezzi di ricambio	Operante se il sinistro si verifica a più di 100 km dalla residenza. A carico dell'assicurato: spese per pezzi di ricambio e spese doganali.	

TABELLA PRESTAZIONI ALLA PERSONA

Ogni prestazione è garantita per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa.

Art. 7.1	Garanzia	Limiti/ Condizioni operative	Massimale
5	Spese d'albergo	Operante se il sinistro si verifica a più di 100 km dalla residenza dell'assicurato come da carta di circolazione e se il veicolo resta immobilizzato e questo comporta una sosta forzata di almeno 1 notte. Il soggiorno comprende pernottamento e prima colazione.	100 euro (IVA inclusa) per sinistro e per persona per un massimo di 3 giorni consecutivi

Art. 7.1	Garanzia	Limiti/ Condizioni operative	Massimale
6	Rientro passeggeri	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 100 km dalla residenza dell' <i>assicurato</i> come da carta di circolazione e se il <i>veicolo</i> resta immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni. Biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe.	
7	Rientro sanitario	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 100 km dalla residenza dell' <i>assicurato</i> come da carta di circolazione e se l' <i>assicurato</i> è coinvolto in un <i>incidente</i> stradale cui sia rimasto coinvolto il <i>veicolo</i> . Se è necessario il trasporto dell' <i>assicurato</i> in Italia si organizza il trasporto con i mezzi più idonei allo stato di salute. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che i medici della <i>struttura organizzativa</i> reputino curabili sul posto o che non impediscono all' <i>assicurato</i> di proseguire il viaggio. L'utilizzo dell'aereo sanitario è previsto solo per i sinistri che si verificano in Paesi Europei.	
8	Rientro salma	Operante se il <i>sinistro</i> si verifica a più di 100 km dalla residenza dell' <i>assicurato</i> come da carta di circolazione. Trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. A carico dell' <i>assicurato</i> : spese relative a cerimonia funebre ed eventuale recupero della salma.	4.000 euro (IVA inclusa) per <i>sinistro</i> accaduto in Italia e 5.000 euro (IVA inclusa) se accaduto all'estero (anche se sono rimasti coinvolti più assicurati)
9	Interprete a disposizione all'estero	Costi comprensivi di onorari e invio dell'interprete. 8 ore lavorative.	
10	Anticipo spese legali	Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.	1.000 euro (IVA inclusa) per <i>sinistro</i>
11	Anticipo delle cauzioni penali e civili	Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.	5.000 euro IVA inclusa) per <i>sinistro</i>

8 / Cosa fare in caso di sinistro

ART. 8.1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro*, il *contraente* o l'*assicurato*, indipendentemente dalla propria responsabilità, **devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a ITAS Mutua, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza** (art. 1913 Codice civile) **indicando** la data, il luogo e le cause del *sinistro*, le targhe dei veicoli coinvolti, le generalità dei soggetti coinvolti, l'indicazione dell'eventuale intervento delle Autorità, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché la presenza di testimoni con indicazione delle generalità.

L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.

ITAS Mutua invia una comunicazione al *contraente* o all'*assicurato*, quando riceve la notizia del *sinistro* dalla denuncia di un terzo, per ricordare a *contraente* e *assicurato* l'obbligo della denuncia ed evitare un loro inadempimento.



L'**art. 1913 del Codice civile** prevede quanto segue:
Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. [omissis]

L'**art. 1915 del Codice civile** prevede quanto segue:
Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

ART. 8.2 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del *sinistro* deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 1913 Codice civile e dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla *polizza* ed al *sinistro* così come richiesti dal modulo stesso.

La denuncia, presentata in altra forma, ha comunque effetto indipendentemente da quanto previsto dalla citata disposizione di legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al *sinistro*. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di presentazione della denuncia del *sinistro* ITAS Mutua eserciterà diritto di *rivalsa* in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 8.3 ASSISTENZA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

Per i sinistri che rientrano nell'ambito della procedura di *risarcimento diretto*, ITAS Mutua fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione. ITAS Mutua fornirà tutte le informazioni necessarie per l'interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al Risarcimento del danno. Quando non sussistano i requisiti previsti per il *risarcimento diretto*, ITAS Mutua provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di *risarcimento* a informare l'*assicurato* e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

ART. 8.4 PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

ART. 8.4.1 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO E PER SINISTRI CON SOLI DANNI A COSE

L'art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209) prevede l'applicazione della procedura di *risarcimento diretto*, in base alla quale ITAS Mutua risarcisce al proprio *assicurato*, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia del responsabile nei seguenti casi:

- collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento diretto;
- collisione avvenuta sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano;
- danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell'*assicurato*.

Quando è applicabile la procedura del Risarcimento diretto, l'*assicurato* deve inviare a ITAS Mutua denuncia/richiesta di *risarcimento* tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

ART. 8.4.2 RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALLA COMPAGNIA DEL RESPONSABILE

Quando non è applicabile la procedura di *risarcimento diretto*, la richiesta di *risarcimento* deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209).

In caso di sinistri con soli danni a *cose*, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo in cui è accaduto l'*incidente* deve risultare dalla denuncia di *sinistro* o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all'*assicurato* delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del *sinistro*; la parte che riceve tale richiesta deve comunicare l'indicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Quando l'*assicurato* è responsabile del *sinistro*, ITAS Mutua in veste di Compagnia del responsabile civile comunica al danneggiato una congrua offerta di *risarcimento* del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta.

La comunicazione è inviata:

- entro 90 giorni in caso di *sinistro* che abbia comportato lesioni;
- entro 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il *veicolo* o le *cose* qualora il modulo di denuncia del *sinistro* sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel *sinistro*;
- entro 30 giorni nel caso di danni al *veicolo* o alle *cose* qualora il modulo di denuncia del *sinistro* sia sottoscritto da entrambi.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, ITAS Mutua provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del *sinistro* e della sua Impresa di assicurazione.

ITAS Mutua, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

ART. 8.4.3 INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

In caso di incidente subito in Italia, provocato da un *veicolo* immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del *veicolo* che ha causato il *sinistro* e l'eventuale nominativo del mandatario in Italia dell'impresa di assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di *risarcimento*, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all'indirizzo <https://portale.consap.it>

In caso di incidente subito all'estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un *veicolo* immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), il danneggiato può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il *risarcimento* dei danni.

Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del *veicolo* che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all'indirizzo <https://portale.consap.it>

In caso di incidente subito all'estero provocato da un *veicolo* non immatricolato in uno degli Stati

dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di *risarcimento* va inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero.

Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di *risarcimento* va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema "Carta Verde". L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all'indirizzo <http://gc-territorial-validity.cobx.org>

ART. 8.4.4 INCIDENTI STRADALI CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO

In caso di *sinistro* avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di *risarcimento* dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso CONSAP.

ART. 8.4.5 RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Quando il *contraente* si avvale della garanzia opzionale *risarcimento* in forma specifica di cui all'art. 2.2.4, in caso di *sinistro* di cui l'*assicurato* non sia responsabile ITAS Mutua si assume l'onere di far riparare il veicolo danneggiato presso una delle carrozzerie convenzionate, a cui l'*assicurato* si impegna a rivolgersi.

Qualora le spese di riparazione superino il valore commerciale del veicolo assicurato al momento del *sinistro*, ITAS Mutua, anche per il tramite della carrozzeria convenzionata e/o del perito fiduciario, ne darà avviso all'*assicurato*, mettendo a disposizione dello stesso l'equivalente in denaro del valore commerciale del veicolo danneggiato al netto del valore del relitto.

ART. 8.5 GESTIONE DELLE VERTENZE

ITAS Mutua assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del *risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'*assicurato* in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

ITAS Mutua non riconosce le spese incontrate dall'*assicurato* per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penali. L'*assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la legge lo prevede o quando ITAS Mutua ne fa espressa richiesta.

ART. 8.6 SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio della procedura di mediazione è quella in cui ha sede l'autorità giudiziaria competente per territorio a decidere sulla controversia.

La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto.

L'*assicurato* può chiedere la conciliazione per danni non superiori a 15.000 euro - sempre che sia stata inviata una richiesta di *risarcimento* dei danni - quando non è rimasto soddisfatto dell'im-

porto offerto dall'Impresa o ha ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si è rivolto ad un avvocato. In questo caso l'*assicurato* può rivolgersi ad un'associazione dei consumatori (aderiscono all'accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L'associazione provvederà a contattare l'Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni sul sito www.gruppoitas.it).

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

ART. 8.7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'*assicurato* deve immediatamente informare ITAS Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e ITAS Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*assicurato*. L'*assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di ITAS Mutua. Le spese giudiziali sono a carico di ITAS Mutua nei limiti del quarto della somma assicurata, come previsto dall'art. 1917 del Codice civile.

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE

ART. 8.8 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di *sinistro* l'*assicurato* deve darne avviso per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, oppure a ITAS Mutua, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice civile), con l'indicazione approssimativa del danno, della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. **Nei casi di furto, di rapina o di danno che abbia interessato la garanzia di cui all'art. 3.6 - Atti dolosi, dell'evento dovrà anche essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Agenzia o a ITAS Mutua copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa.** Nel caso di *furto* totale del *veicolo* avvenuto all'estero, il *contraente* è tenuto a inoltrare alla Agenzia o a ITAS Mutua copia di denuncia reiterata all'Autorità italiana.

ART. 8.9 RECUPERO DEL VEICOLO SOTTRATTO

L'*assicurato* è tenuto a informare ITAS Mutua non appena abbia notizia del recupero del *veicolo* sottratto o di parti di esso. **I costi di recupero, di deposito** (ad eccezione di quanto previsto dall'art 3.11 punto 4) **e di eventuale dissequestro del mezzo sono a carico dell'assicurato.**

Il valore di quanto recuperato, prima del pagamento dell'*indennizzo*, sarà detratto dall'*indennizzo* stesso. In caso di ritrovamento del *veicolo* successivamente alla liquidazione dell'*indennizzo*, **l'assicurato si impegna, su richiesta di ITAS Mutua, ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo alla stessa ITAS Mutua o a terzi dalla stessa indicati.**

L'*assicurato* ha la facoltà di evitare il trasferimento di proprietà restituendo a ITAS Mutua l'*indennizzo* ricevuto, al netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto.

Se, invece, l'*indennizzo* sarà stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

**ART. 8.10 RIPARAZIONI INDISPENSABILI SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE
COLPITE DA SINISTRO**

Salvo le riparazioni indispensabili per il trasporto del *veicolo* danneggiato in autorimessa o in autofficina, l'*assicurato* non può provvedere ad alcuna riparazione prima di avere ricevuto il consenso di ITAS Mutua, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia del *sinistro*.

ITAS Mutua ha diritto di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del *veicolo* danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti invece di pagare l'*indennizzo*, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dopo il *sinistro*, corrispondendone il valore.

**ART. 8.11 INDENIZZO IN FORMA SPECIFICA GARANZIE DANNI ACCIDENTALI
E DANNI DA COLLISIONE**

Quando il *contraente* si avvale della condizione opzionale Indennizzo in forma specifica per la garanzia Danni accidentali (art. 3.3) o Danni da collisione (art. 3.4), Itas mutua sostiene i costi di riparazione del *veicolo* danneggiato (salvo il caso in cui le spese di riparazione superino il valore commerciale del mezzo), **con l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie** previsti dalle garanzie, che sono a carico dell'*assicurato*. L'*assicurato*, in caso di *sinistro*, si impegna ad effettuare la riparazione del *veicolo* assicurato presso una delle carrozzerie convenzionate con ITAS Mutua.

Quando le spese di riparazione superano il valore commerciale del *veicolo* assicurato al momento del *sinistro*, ITAS Mutua, anche per il tramite della carrozzeria convenzionata e/o del perito fiduciario, ne darà avviso all'*assicurato*, ponendo a disposizione dello stesso l'equivalente in denaro del valore commerciale del *veicolo* danneggiato al netto del valore del relitto.

ART. 8.12 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per le garanzie relative ai danni al *veicolo* l'ammontare dell'*indennizzo* è determinato con le seguenti regole.

ART. 8.12.1 DANNO TOTALE

Ad esclusione delle garanzie prestate nella forma a *primo rischio* (Danni da collisione con veicoli non assicurati – art. 3.5 e Urto contro animali selvatici – art. 3.8), in caso di perdita totale l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del *veicolo* al momento del *sinistro*, dedotto il valore di quanto eventualmente residuo.

Nel solo caso di perdita totale di *veicolo* che risulti immatricolato, al momento del *sinistro*, **da non più di 12 mesi**, l'*indennizzo* è determinato dal prezzo di listino, con il massimo della somma assicurata, e con l'applicazione dell'art. 8.13 - Scoperto e franchigia.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, è pari o superiore al valore commerciale del *veicolo* al momento del *sinistro*, dedotto il valore di quanto residuo.

ART. 8.12.2 DANNO PARZIALE

Ad esclusione delle garanzie prestate nella forma a *primo rischio* (Danni da collisione con veicoli non assicurati – art. 3.5 e Urto contro animali selvatici – art. 3.8), in caso di danno parziale l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Se la riparazione comporta sostituzione di parti del *veicolo* danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano queste parti al momento del *sinistro*, per effetto della loro usura o vetustà.

Se al momento del *sinistro* il *veicolo* assicurato risulta immatricolato per la prima volta:

- da non più di 36 mesi: l'ammontare del danno viene determinato applicando il deprezzamento solo a pneumatici e batterie;
- da oltre 36 mesi e fino ai 72 mesi: l'ammontare del danno viene determinato applicando il deprezzamento alle parti meccaniche del *veicolo* soggette ad usura, nonché a pneumatici e batterie;
- da più di 72 mesi: l'ammontare del danno viene determinato applicando il deprezzamento su tutti i ricambi sostituiti (carrozzeria, parti meccaniche, pneumatici e batterie).

Per il calcolo della percentuale di *degrado* viene utilizzata la seguente formula:

$$\text{Percentuale di degrado} = [(\text{Valore a nuovo} - \text{Valore Commerciale alla data del sinistro}) / \text{Valore a nuovo}] \times 100$$

L'ammontare del danno come sopra determinato non può superare il valore commerciale che il *veicolo* aveva al momento del *sinistro*, dedotto il valore residuo dopo il *sinistro* stesso.

Nella seguente tabella sono indicate le parti del *veicolo* a cui viene applicato il *degrado* e la percentuale massima di *degrado* applicabile in base all'età del *veicolo*:

Mesi dalla prima immatricolazione del <i>veicolo</i>	a cosa viene applicato il <i>degrado</i> ?	% massima di <i>degrado</i> applicabile
da 0 a 36 mesi	solo a pneumatici e batterie.	-
da 36 mesi a 48 mesi	solo alle parti meccaniche soggette ad usura, a pneumatici e batterie.	fino al massimo del 50%.
da 48 mesi a 60 mesi	solo alle parti meccaniche soggette ad usura, a pneumatici e batterie.	fino al massimo del 55%.
da 60 mesi a 72 mesi	solo alle parti meccaniche soggette ad usura, a pneumatici e batterie.	fino al massimo del 65%.
da 72 mesi a 84 mesi	a tutti i pezzi di ricambio (esclusi lamierati per danni da atti vandalici o eventi atmosferici), compresi parti meccaniche, a pneumatici e batterie.	fino al massimo del 70%.
Oltre i 72 mesi	ai lamierati (portiere, cofano e tetto) per i soli danni da atti vandalici o eventi atmosferici.	Fino al massimo del 50%.

**Esempio di calcolo dell'ammontare del danno parziale**

- autovettura con 5 anni di età di media gamma, 60.000 km, diesel, 1500 cc, cui è stata attribuita una percentuale di *degrado* del 65%.
- Valore a nuovo del mezzo: 25.000 euro
- Valore commerciale del mezzo: 8.750 euro
- Percentuale di *degrado*: 65% [(25.000-8.750) /25.000]
- Danni al motore: 2.000 euro
- Danni alla carrozzeria: 3.000 euro
- Danno liquidabile al motore: 700 euro (2000- 65% *degrado*)
- Danno liquidabile alla carrozzeria: 1.050 euro (3.000- 65% *degrado*)
- Totale danno liquidabile prima dell'applicazione di eventuali scoperti e franchigie 1.750 euro.

ART. 8.12.3 REGOLA PROPORZIONALE

Ad esclusione delle garanzie prestate nella forma a *primo rischio* (Danni da collisione con veicoli non assicurati – art. 3.5 e Urto contro animali selvatici – art. 3.8) **se l'assicurazione copre meno del 90% del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, ITAS Mutua risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.**

ART. 8.12.4 QUOTAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Ad esclusione delle garanzie prestate nella forma a *primo rischio* (Danni da collisione con veicoli non assicurati – art. 3.5 e Urto contro animali selvatici – art. 3.8) per le autovetture il valore attribuibile al *veicolo* assicurato viene determinato sulla base delle quotazioni riportate dalla rivista "Quattroruote", al momento del *sinistro*. Per le autovetture la cui quotazione non sia riportata dalla citata rivista e per tutti gli altri veicoli il valore viene determinato sulla base delle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate, al momento del *sinistro*. Qualora non siano disponibili le quotazioni per il *veicolo* assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e *prestazioni*.

ART. 8.12.5 GARANZIE PRESTATE NELLA FORMA A PRIMO RISCHIO

Relativamente alle garanzie Danni da collisione con veicoli non assicurati (art. 3.5) e Urto contro animali selvatici (art. 3.8), **il *degrado per vetustà* viene applicato solo a pneumatici e batterie**, mentre l'ammontare del danno alla carrozzeria verrà determinato senza tener conto di alcun deprezzamento. L'ammontare del danno non potrà superare la somma assicurata e il valore commerciale che aveva il *veicolo* al momento del *sinistro*, dedotto il valore residuo dopo il *sinistro* stesso.

ART. 8.12.6 SPESE E DANNI NON INDENNIZZABILI**Non sono mai indennizzabili:**

- le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al *veicolo* in occasione della riparazione;

- le spese di ricovero del *veicolo*;
- i danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

ART. 8.12.7 I.V.A.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'I.V.A. nel caso in cui l'*assicurato* la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

ART. 8.13 SCOPERTO E FRANCHIGIA

In caso di *sinistro*, ITAS Mutua corrisponde all'*assicurato* la somma liquidabile ai sensi di *polizza*, deducendo la *franchigia* e/o lo *scoperto* indicati in *polizza*.

ART. 8.14 LIQUIDAZIONE DEI DANNI - PERIZIA CONTRATTUALE

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le Parti. Le eventuali controversie sulla liquidazione stessa possono essere demandate, per iscritto e **previo accordo tra le Parti**, ad un collegio di tre periti, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il collegio si riunisce nel comune dove ha sede l'Unità liquidazione sinistri competente nella gestione del *sinistro*. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo perito la nomina viene demandata al Presidente della C.C.I.A.A. competente in relazione alla sede suddetta. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono a carico di ITAS Mutua e dell'assicurato in parti uguali. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità giudiziaria, e sono vincolanti per le Parti**, anche se uno dei periti si sia rifiutato di sottoscrivere il verbale delle operazioni peritali. **Le Parti rinunciano a qualsiasi impugnativa**, salvo il caso di errore, violenza, dolo, o violazione dei patti contrattuali.

ART. 8.15 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Acquisita la denuncia di *sinistro* ed entro 90 giorni dall'adempimento degli obblighi per il *contraente* e l'*assicurato* previsti dal contratto in caso di *sinistro*, ITAS Mutua si impegna a comunicare all'*assicurato*:

l'importo dell'*indennizzo* proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal *sinistro* stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.

Il termine di 90 giorni s'intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del *sinistro* o alla quantificazione dei danni indennizzabili.

Il pagamento dell'*indennizzo* è eseguito entro 15 giorni non festivi dalla data dell'atto di liquidazione, a condizione che l'*assicurato* abbia prodotto, quando la garanzia lo prevede, copia della denuncia di *sinistro* presentata all'Autorità competente ed inoltre, in caso di *furto del veicolo* (ciclomotori esclusi) senza ritrovamento, abbia fatto pervenire a ITAS Mutua la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

ITAS Mutua, nei casi di *furto* totale o *rapina*, ha facoltà di richiedere la procura a vendere il *veicolo*.

ITAS Mutua, sia in caso di *furto* parziale o totale sia di *rapina*, ha facoltà, prima di corrispondere

l'*indennizzo*, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria solo nel caso di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di truffa ai danni dell'Impresa (art. 642 c.p.).

Per i danni relativi alla garanzia Eventi naturali catastrofali di cui all'art. 3.7, ITAS Mutua riconosce l'*indennizzo* solo previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, ad eccezione del caso in cui i costi di riparazione siano superiori al valore commerciale del *veicolo* assicurato.

Per la garanzia Furto, totale o parziale, e *rapina* di cui all'art. 3.2 quando i danni al *veicolo* sono da furto parziale, **ITAS Mutua, per indennizzare i danni, può chiedere che venga prodotto un valido documento fiscale a prova della riparazione.**

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

ART. 8.16 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'assicurato deve tempestivamente denunciare il *sinistro* all'Agenzia, oppure a ITAS Mutua (e-mail: sinistritutelalegale@gruppaitas.it), nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. In ogni caso **deve informare ITAS Mutua di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla notifica stessa.**

Il ritardo della denuncia di *sinistro*, di oltre due anni dalla conoscenza del fatto, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 2952 secondo comma Codice civile.

L'*assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, tra quelli iscritti presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, salvo autorizzazione del liquidatore a scegliere un avvocato appartenente a un distretto diverso ove opportuno. L'*assicurato* deve indicare l'avvocato scelto a ITAS Mutua assieme alla denuncia del *sinistro*.

Se l'*assicurato* non fornisce tale indicazione, ITAS Mutua lo invita a scegliere il proprio avvocato e, nel caso in cui l'*assicurato* non vi provveda, può nominare direttamente l'avvocato, **al quale l'assicurato deve conferire mandato.** L'*assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con ITAS Mutua. In ogni caso per ogni grado di giudizio **è garantito l'intervento di un unico avvocato.**

L'assicurato è tenuto a:

- informare immediatamente ITAS Mutua in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ART. 8.17 GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del *sinistro*, **se le domande dell'assicurato presentano possibilità di successo** e, in ogni caso, quando sia necessaria la difesa in sede penale, ITAS Mutua trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 8.16 - Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale.

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con ITAS Mutua per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'*assicurato* **rilascerà le necessarie procure.** Dopo la denuncia del *sinistro*,

ogni accordo transattivo o composizione della vertenza **devono essere preventivamente concordati** con ITAS Mutua; in caso contrario l'*assicurato* risponderà di tutti gli oneri sostenuti da ITAS Mutua per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'*assicurato* di preventiva richiesta di benestare – che verranno ratificati da ITAS Mutua nel caso in cui sia stata messa in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. In ogni caso, ITAS Mutua non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Le parcelle presentate per la liquidazione **saranno liquidate nel limite** dei valori minimi o medi dei parametri ministeriali di cui al decreto 13.8.2022 n.147 e successive modifiche con riferimento alla tipologia e al valore delle controversie denunciate e comunque **per un importo non superiore** a quanto eventualmente statuito dal giudice in sentenza. La liquidazione del *sinistro* avviene tramite rimborso all'*assicurato* di fatture debitamente quietanzate.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro 30 giorni previa valutazione della congruità dell'importo richiesto. Il *massimale* resta unico e viene ripartito fra le Parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.

ART. 8.18 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'*assicurato* e ITAS Mutua, la questione, previo accordo delle Parti, potrà essere demandata al giudizio di equità di un Arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se l'accordo circa l'individuazione dell'Arbitro non viene raggiunto, verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro Competente ai sensi di Legge. **Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali**, qualunque sia l'esito dell'arbitrato. ITAS Mutua avverte l'*assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 8.19 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'*assicurato* i risarcimenti ottenuti e le somme recuperate o corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece a ITAS Mutua, se li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ART. 8.20 DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro*, l'*assicurato* o i *beneficiari* devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a ITAS Mutua **entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità**, ai sensi dell'art.1913 del Codice civile.

La denuncia del *sinistro* deve contenere la descrizione dell'*infortunio*, l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato.

In caso di *invalidità permanente*, l'**assicurato deve presentare** certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa – anche parziale – dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni da parte dell'*assicurato*.

Il decorso delle lesioni **deve essere documentato** da ulteriori certificati medici, fino all'eventuale certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti.

Le spese mediche rimborsabili **devono essere documentate** con parcelle e ricevute di pagamento in originale.

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta **sono a carico dell'assicurato**.

L'assicurato o, in caso di morte, i *beneficiari* **devono consentire a ITAS Mutua** le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

L'assicurato deve sciogliere dal segreto professionale, nei confronti di ITAS Mutua e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato e curato.

In caso di morte dell'assicurato, a seconda della necessità, **i beneficiari devono presentare:**

- documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero, ed ogni altra documentazione necessaria;
- certificato di morte;
- certificato di stato di famiglia relativo all'assicurato;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notarile da cui risultino le modalità della successione e l'identificazione degli eredi;
- qualora vi siano dei minorenni o dei soggetti incapaci di agire, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri ITAS Mutua circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del *sinistro* nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice civile.

ART. 8.21 CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITÀ

ITAS Mutua corrisponde l'*indennizzo* soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio*, indennizzabile ai sensi di *polizza*, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto, l'influenza che l'*infortunio* può avere esercitato su tali condizioni come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*infortunio*, sono conseguenze indirette e, quindi, **non indennizzabili**.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'*indennizzo* per *invalidità permanente* è **liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio**, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

ART. 8.22 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER MORTE

Se l'*infortunio* ha come conseguenza la morte dell'assicurato ITAS Mutua corrisponde la somma assicurata ai *beneficiari* designati dal *contraente* o, in difetto di designazione, **agli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato in base alle norme che regolano la successione legittima o testamentaria**.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo aver liquidato un *indennizzo* per *invalidità permanente* l'assicurato muore in con-

sequenza del medesimo *infortunio*, ITAS Mutua corrisponde ai *beneficiari* solo la differenza tra l'*indennizzo* per morte, se superiore, e quello già pagato per *invalidità permanente*.

ART. 8.23 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente*, l'*indennizzo* è determinato con i seguenti criteri:

- se l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente* definitiva totale, ITAS Mutua corrisponde la somma assicurata;
- se l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente* definitiva parziale, **l'*indennizzo* viene liquidato solo se di grado superiore al 4% dell'*invalidità totale* e per la sola parte che supera questa percentuale** e viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di *invalidità permanente* che va accertata facendo riferimento alle percentuali delle seguenti menomazioni:

	Destro	Sinistro
Perdita anatomica o funzionale di:		
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi		
dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%
Paralisi completa		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia		70%
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%
Perdita anatomica o funzionale di:		
un piede		40%
ambedue i piedi		100%
un alluce		5%
un dito del piede diverso dall'alluce		1%
falange ungueale dell'alluce		2,5%
Anchilosi		
dell'anca in posizione favorevole		35%
del ginocchio in estensione		25%

della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragale	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
12 ^a dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	
un occhio	25%
entrambi gli occhi	100%
Sordità completa di:	
un orecchio	25%
entrambi gli orecchi	100%
Stenosi nasale assoluta	
monolaterale	4%
bilaterale	10%
Perdita anatomica di:	
un rene	15%
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.

ART. 8.24 CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, **le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.**

Vale comunque quanto disposto dall'art. 8.21 - Criteri generali di indennizzabilità.

ART. 8.25 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ PER CASI PARTICOLARI

Se l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente* parziale, non determinabile sulla base delle percentuali previste al punto 8.23 – Determinazione dell'indennizzo per invalidità permanente, si fa riferimento ai seguenti criteri:

- nel caso di minorazioni, invece di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni non elencate al punto 8.23, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si pro-

cede a singole valutazioni. La somma liquidata non può superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

- se l'*invalidità permanente* non può essere determinata sulla base dei valori elencati al punto 8.23 e ai criteri sopra riportati, è determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*assicurato* di svolgere allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Vale comunque quanto disposto dall'art. 8.21 - Criteri generali di indennizzabilità.

ART. 8.26

PERCENTUALE MASSIMA DI INDENNIZZO IN CASO DI INFORTUNIO CON LESIONI PLURIME

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è calcolata in base alla percentuale di invalidità riportata all'art. 8.23 e dei criteri sopra indicati, e sarà pari alla somma delle singole percentuali previste per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il 100%. L'*indennizzo* verrà comunque pagato al netto della *franchigia* assoluta del 4%.

ART. 8.27

PERIZIA CONTRATTUALE

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di *invalidità permanente* e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 8.21 - Criteri generali di indennizzabilità, possono essere affidate, per iscritto e **previo accordo tra le parti**, a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo. Il collegio medico si riunisce nel comune sede dell'Ordine dei medici in cui risiede l'*assicurato*. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina è affidata al Presidente dell'Ordine dei medici. **Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, paga il medico da essa incaricato e metà delle spese per il terzo medico.**

Se lo ritiene opportuno, il collegio medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'*invalidità permanente* ad epoca definita dal collegio stesso; in questo caso il collegio può anticipare un *indennizzo* provvisorio sul totale da liquidare.

Il collegio medico decide a maggioranza di voti e non è tenuto a rispettare le formalità di legge; **le decisioni prese vincolano le parti, che rinunciano ad impugnarle**, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni devono essere raccolti in un verbale redatto in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. **Le decisioni del collegio medico vincolano le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale;** tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

ART. 8.28

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

La percentuale di invalidità verrà accertata alla stabilizzazione dei postumi di natura permanente e comunque **entro 12 mesi dalla data di denuncia dell'*infortunio*.**

ITAS Mutua, ricevuta la necessaria documentazione, fornisce **entro 90 giorni dai risultati degli accertamenti medico-legali**, l'esito della valutazione del *sinistro* all'*assicurato* o, in caso di morte, ai *beneficiari* e, riconosciuta l'indennizzabilità del *sinistro* e determinato l'*indennizzo* dovuto, a provvedere al pagamento dell'importo offerto **entro 30 giorni dall'accettazione** dello stesso. L'*indennizzo* verrà corrisposto in Italia.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il cambio contro euro. Il rimborso verrà effettuato al cambio del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione o, in mancanza, al cambio del giorno in cui è stato emesso il giustificativo di spesa.

Se l'**assicurato muore prima del pagamento dell'indennizzo** ITAS Mutua liquida ai *beneficiari*:

- l'importo già concordato, o in mancanza,
- l'importo offerto, o in mancanza,
- l'importo offribile se i *beneficiari dimostrano la stabilizzazione dei postumi invalidanti* mediante produzione del certificato di guarigione o di idonea documentazione attestante tale stabilizzazione.

Se ritenuta necessaria per la valutazione del *sinistro* e su richiesta di ITAS Mutua, **gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'assicurato**, che avverrà con l'assistenza di un medico scelto da ITAS Mutua e di un medico scelto dai *beneficiari*, se lo riterranno.

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA ASSISTENZA AUTOVETTURA

ART. 8.29 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

In caso di necessità attivare la richiesta di Assistenza

STRUTTURA ORGANIZZATIVA IMA Italia Assistance S.p.a.
Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

L'*assicurato* dovrà telefonare alla *struttura organizzativa* in funzione 24 ore su 24

Per chiamate dall'Italia comporre il numero 800.66.88.66

Per chiamate dall'estero comporre il numero +39 0461.896451

In ogni caso deve comunicare con precisione

- Tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e cognome
- Numero di Polizza
- Targa e modello
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Telefono al quale la *struttura organizzativa* può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La *struttura organizzativa* può richiedere all'*assicurato*, che deve fornirla se richiesta, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; è sempre necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi (fatture, ricevute delle spese...).

L'intervento deve sempre essere richiesto alla *struttura organizzativa*, che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA ASSISTENZA AUTOCARRO

ART. 8.30 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

In caso di necessità attivare la richiesta di Assistenza

STRUTTURA ORGANIZZATIVA IMA Italia Assistance S.p.a.
Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

L'assicurato dovrà telefonare alla *struttura organizzativa* in funzione 24 ore su 24

Per chiamate dall'Italia comporre il numero 800.55.55.25

Per chiamate dall'estero comporre il numero +39 0461.896452

In ogni caso deve comunicare con precisione

- Tipo di assistenza di cui necessita
 - Nome e cognome
 - Numero di Polizza
 - Targa e modello
 - Indirizzo del luogo in cui si trova
 - Telefono al quale la *struttura organizzativa* può richiamarlo nel corso dell'assistenza.
-

La *struttura organizzativa* può richiedere all'assicurato, che deve fornirla se richiesta, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; è sempre necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi (fatture, ricevute delle spese...).

L'intervento deve sempre essere richiesto alla *struttura organizzativa*, che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Condizioni particolari valevoli per i Soci - Assicurati dell'ITAS mutua.

ESTRATTO DELLO STATUTO

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci - Assicurati presso la Sede dell'Agenzia ed è altresì scaricabile dal sito www.gruppoitas.it.

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS-Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS-Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.".

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

ART. 5 CONTRIBUTUZIONI

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'*assicurazione*. (...)

ART. 9 CONTRIBUTI-COLLETTA

Il Consiglio di amministrazione determina almeno annualmente i tassi di contributo-colletta da applicare ai valori di classe per ciascun ramo esercitato ed eventualmente per particolari settori di uno stesso ramo. (...)

Il contributo-colletta, integrato dall'eventuale Fondo di garanzia, è notificato ai Soci mediante affissione nelle sedi degli intermediari e deve essere pagato entro i termini e nei modi stabiliti dalle condizioni di *polizza*. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in quanto non contrastino con le norme legislative o regolamentari.

ART. 10 AMMISSIONI ALLA SOCIETÀ

Può partecipare alla Società chiunque abbia un interesse all'*assicurazione* e ciò anche mediante stipulazione di *polizza* per conto altrui o di chi spetta o a mezzo di rappresentante.

La qualità di Socio-Assicurato si acquista con la stipulazione della *polizza* di assicurazione la quale, assieme alle presenti norme statutarie, regola i rapporti del Socio-Assicurato con l'ITAS Mutua. (...)

La qualifica ed i conseguenti diritti di Socio cessano immediatamente a tutti gli effetti per il So-

cio-Assicurato con l'estinzione - a qualsiasi causa dovuta - del rapporto assicurativo (...).

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere sull'ammissione dei Soci a suo insindacabile giudizio.

ART. 11 VINCOLO SOCIALE DEL SOCIO-ASSICURATO

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella Polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di *assicurazione*, per l'ulteriore periodo indicato nella Polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'*assicurazione*.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di *assicurazione* stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'*assicurazione*, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

ART. 27 RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale.

Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.

La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma).

Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della Società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.

DIMENSIONE AUTO



Contatti

Contatto soci e assicurati / Numero verde: 800.29.28.37

Servizio sinistri / Numero verde: 800.48.48.50 / Da mobile ed estero: +39.0461.896301

Mail: sinistri@gruppoitas.it

gruppoitas.it